



AssoSoftwareDayPress
lunedì, 28 gennaio 2019

AssoSoftwareDayPress

28/01/2019 **Italia Oggi Sette** Pagina 16
Bandi Ue a portata di click

PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI

7

Dicono di Noi

28/01/2019 **L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)** Pagina 38
L'onda digitale al primo giro di boa

9

Agenda digitale e Pubblica Amministrazione

28/01/2019 **La Repubblica** Pagina 8
Dal 2020 i poteri al premier nell' attesa si rischia lo stallo

ALESSANDRO LONGO

10

28/01/2019 **La Repubblica** Pagina 8
Ncc, trivelle, autostrade il decreto semplificazioni è una Finanziaria bis

ROBERTO PETRINI

11

28/01/2019 **Il Sole 24 Ore** Pagina 21
Trasporto locale, le aziende chiedono la deroga a Consip

G.Tr.

13

Agricoltura e Dogane

28/01/2019 **Corriere della Sera** Pagina 5
«La Tav sta in piedi, difficile negarlo E sull' autonomia ora si arrivi al dunque»

MARIO SENSINI

14

28/01/2019 **Affari & Finanza** Pagina 16 *FILIPPO SANTELLI DOGANE APERTE SI PUNTA SULLA FASCIA MEDIA L' HANDICAP DELLE DIMENSIONI*
Giappone, addio ai dazi via libera al Made in Italy

16

28/01/2019 **Italia Oggi Sette** Pagina 7
Pvc, l' adesione è più semplice

PAGINA A CURA DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

18

Contabilità e Bilancio

28/01/2019 **EutekneInfo**
Iper-ammortamenti, calcolo dei nuovi limiti solo sugli investimenti dal 2019

20

28/01/2019 **Italia Oggi Sette** Pagina 1
Iva 2019 guida al rimborso

A CURA DI FRANCO RICCA

21

28/01/2019 **Il Sole 24 Ore** Pagina 17
Mini-Ires: investimenti con conti dubbi

Luca Gaiani

32

28/01/2019 **Italia Oggi Sette** Pagina 21
Sul valore è scelta a due vie

33

Fatturazione Elettronica

28/01/2019 **Il Sole 24 Ore** Pagina 8
[168][387548] E-fattura: imposta di bolloda versare con modello F24In uno studio medico il ...

34

28/01/2019 **Il Sole 24 Ore** Pagina 8
[175][387513] Scuola d' infanzia: su richiestal' e-fattura della coop socialeUna cooperativa ...

35

28/01/2019 **Il Sole 24 Ore** Pagina 8
[176][387512] La procedura per sanarel' errata (doppia) registrazioneA maggio 2018 ho registrato ...

36

28/01/2019 **Il Sole 24 Ore** Pagina 8
[177][387482] Casa di riposo, in formato Xmlsolo la quota del soggiornoDesidererei sapere se una ...

37

28/01/2019 **Il Sole 24 Ore** Pagina 8
[178][387478] Obbligatorio escluderel' assistenza infermieristicaUna società a responsabilità ...

38

28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		39
[179][387577]	Ok alla e-fattura a soggetti esteri identificati in Italia La società italiana Alfa ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		40
[182][387493]	I forfettari e la conservazione delle fatture acquisti Un professionista diventato ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		41
[209][386270]	L'utente finale non si iscrive al Conai (con eccezioni) Una Sas gestisce stazioni ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		42
[213][385659]	La parcella può superare le spese liquidate Sono un medico ospedaliero.			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 16	<i>Benedetto Santacroce</i>	43
	Buoni e Iva, regole da chiarire			
28/01/2019	Italia Oggi Sette	Pagina 11	<i>PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI</i>	44
	Casa al restyling, il fisco è light			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 9		46
	È stress da invio immediato			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 16		47
	E-fattura, pace fiscale e reddito d'impresa giovedì a Telefisco			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 9	<i>A cura di Valeria Uva</i>	48
	E-fattura, sui commercialisti pesano costi fissi e straordinari			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 3	<i>Paolo Meneghetti</i>	50
	Esclusioni da limitare al solo lavoro subordinato			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 16	<i>Raffaele Rizzardi</i>	51
	Fatture errate: va previsto il blocco			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 2	<i>Cristiano Dell' Oste</i>	52
	Febbre da flat tax per le partite Iva con il nodo delle quote societarie			
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 39		54
	I tributaristi: il sistema balbetta			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 9		55
	In studio sabato e domenica			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8	<i>S.L.</i>	56
	L'assistente virtuale va subito a segno			
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 40	<i>di Barbara Millucci</i>	57
	Primi in Europa, ma non basta			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 3	<i>Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi</i>	58
	Taglio ai costi senza e-fattura, ritenute e scritture contabili			
28/01/2019	EutekneInfo			59
	Tempi dilatati per la ricezione dell'e-fattura e per la detrazione IVA			

Fisco e Dichiarazioni

28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		61
[171][387456]	Pace fiscale non applicabile alle spese processuali e legali La "pace fiscale" con ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		62
[174][387276]	Saldo e stralcio di quanto dichiarato ma non versato Le comunicazioni ricevute, e ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		63
[185][387209]	Società immobiliari: invariate le regole su interessi passivi La nuova legge di ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		64
[186][387113]	Debito ridotto da rimborsare: così la sopravvenienza attiva Una Srl ha in corso un ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		65
[187][387087]	Contabilizzazione contributiva nel regime ordinario Come contabilizzo ai fini fiscali, ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		66
[188][387411]	L'energia eolica non rientra nelle attività agricole Un coltivatore diretto, con ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		67
[189][387184]	La fruizione del sisma bonus non dà sconti sugli arredi Un contribuente ha in corso ...			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		68
[190][387175]	Sgravi al nudo proprietario se si consolida l'usufrutto Le agevolazioni fiscali per ...			

28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 8		69
[191][387172]	La sostituzione della caldaia comunicata all' EneaMi si è rotta la caldaia e ho ...		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 8		70
[192][387168]	Invio dei dati all' ente anche per acquisto di condizionatori Nel mese di luglio 2018 ...		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 8		71
[194][387296]	No all' esenzione da Imu e Tasse il comodante non è Onlus Una pubblica assistenza ...		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 8		72
[195][387103]	Imposte sull' area fabbricabile se l' immobile è in costruzione Sono proprietario di ...		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 8		73
[207][387449]	Il «passaggio» delle spese per i lavori in caso di vendita A breve venderò il mio ...		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 8		74
[216][386917]	Gestione autonomi agricole se l' attività è prevalente Un commercialista eredita dei ...		
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 43		75
28 lunedì	(Scadenza del giorno 26, sabato, prorogata ad oggi) Regolarizzazione acconto Iva Può ...		
28/01/2019	EutekneInfo		76
	Anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti con regime CFC		
28/01/2019	Italia Oggi Sette Pagina 17	CARLA DE LELLIS	78
	Bonus nidi, al via le domande		
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 37		80
	Btp e Borse giù, vince il mattone		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 2	Gian Paolo Tosoni	81
	Chi esce dalla Snc anticipa l' ingresso		
28/01/2019	EutekneInfo		82
	Corresponsione di royalties senza sostituto con benefici convenzionali		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 16	Franco Roscini Vitali	84
	Derivazione rafforzata: risolti i dubbi		
28/01/2019	Italia Oggi Sette Pagina 9		85
	Doppio binario per l' utilizzo: è libero entro 5 mila euro annui		
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 6	di Francesco Daveri	87
	E invece si poteva fare...qualcosa per lo sviluppo		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 15	Pagina a cura di Gabriele Sepio	89
	Enti alla verifica del 5% sulla non commercialità		
28/01/2019	Italia Oggi Sette Pagina 9		91
	I vincoli sono antidoto ai furbetti		
28/01/2019	Italia Oggi Sette Pagina 21		93
	Il perfezionamento è legato al comportamento concludente		
28/01/2019	La Stampa Pagina 17	SANDRA RICCIO	94
	Imposte al 7% per attrarre i pensionati L' Italia fa concorrenza al Portogallo		
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 43		95
	IMU E TASI Abito in un appartamento datomi in comodato d' uso da due miei nipoti che ne sono ...		
28/01/2019	Italia Oggi Sette Pagina 20		96
	L' agevolazione (seppur limitata) non distingue per natura e destinazione		
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 12	di Antonella Baccaro	97
	L' autonomia lombardo-veneta? se tutto va bene nel 2025 i conti sulle tasse		
28/01/2019	Il Sole 24 Ore Pagina 17	Marco Piazza	99
	Le ritenute sono ancora disallineate		
28/01/2019	Italia Oggi Sette Pagina 24		100
	Leasing, i criteri per la soggettività Imu		
28/01/2019	La Repubblica Pagina 8		102
	Marcia indietro sulla tassa bontà		
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno) Pagina 43		103
	Meno vincoli per cedere la detrazione		
28/01/2019	EutekneInfo		104
	Nessuna modifica al ruling per il Patent box		

28/01/2019	Il Messaggero	Pagina 9		106
No profit L' Ires torna ridotta al 12%				
28/01/2019	Italia Oggi Sette	Pagina 20	<i>PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO</i>	107
Nuovo appello per estromettere gli immobili strumentali				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 17	<i>Primo Ceppellini</i>	108
Nuovo Rol riportabile per 5 anni				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 19	<i>Marco NessiRoberto Torelli</i>	109
Omesso RW, sì all' integrativa lunga con pena fissa				
28/01/2019	Italia Oggi Sette	Pagina 12	<i>PAGINA A CURA DI DANIELE BONADDIO</i>	110
Pensionati, benvenuti al Sud				
28/01/2019	Affari & Finanza	Pagina 44	<i>MARCO FROJO, L' INCREMENTO LA PRIORITÀ CABINA DI REGIA</i>	112
Saloni come tutor, idea vincente "Ora tasse eque e più attenzione"				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 19	<i>Giorgio Gavelli</i>	114
Salvo il socio di minoranza della Srl che prova di non conoscere il Pvc				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 11		115
Se la gestione diventa un lavoro a tempo pieno				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 16	<i>Gian Paolo Ranocchi</i>	116
Sì al riporto anche per i semplificati				
28/01/2019	Italia Oggi Sette	Pagina 26		117
Tasi, valore superabile da stime ed elementi				

Giustizia

28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 7		119
Il fascicolo elettronico non sa rinunciare alla carta				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 7	<i>a cura diAntonello CherchiBianca Lucia Mazzei</i>	120
Il processo web prende quota con la spinta degli studi				
28/01/2019	Italia Oggi Sette	Pagina 204	<i>CLAUDIA MORELLI</i>	122
Processo civile a fisarmonica				

Industria 4.0

28/01/2019	Affari & Finanza	Pagina 8	<i>TONIA MASTROBUONI, INIZIO MILLENNIO TRE PAROLE CHIAVE</i>	124
"Trasparenza e difesa della privacy così LinkedIn è diventata grande"				
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 47		126
Cerchi occupazione? Ecco l' algoritmo per i colloqui				
28/01/2019	Italia Oggi Sette	Pagina 13	<i>PAGINA A CURA DI TANCREDI CERNE</i>	127
Cyber risk, aziende in allarme				
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 24		129
Decisamente la visione tecno-catastrofista - cioè l' idea che l' intelligenza artificiale ...				
28/01/2019	Affari & Finanza	Pagina 42	<i>ANDREA FROLLÀ, DOPPIO FRONTE I "DATAIST" E GLI "HUMANIST" ISTITUZIONI INTERNAZIONALI</i>	130
Intelligenza digitale a prova di privacy ma si fa ancora poco				
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 25		132
Invece della pillola, inghiotti un micro -robot				
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 4	<i>di Dario Di Vico</i>	133
Quanto si rischia a non crescere				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		135
TRE OPZIONI				

Lavoro e Previdenza

28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 8		136
[215][387415] Dipendente in aspettativa,vige la legislazione italianaSono un dipendente pubblico ...				
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 4	<i>Valentina MelisAlessandro Rota Porta</i>	137
Bonus-pensione fino a 3 anni ma il costo cade sulle aziende				

28/01/2019	EutekneInfo			139
	Caregiver con determinati requisiti equiparati ai lavoratori precoci			
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 53		141
	Maio (Fillea): in appena dieci anni addio a metà degli occupati campani			
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 20	<i>di Giuditta Marvelli</i>	143
	Ripensare il futuro dopo la frenata			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 5	<i>Eugenio Bruno</i>	144
	Maturità, insieme al diploma arriva il curriculum precompilato			
28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 21	<i>Flavia Landolfi</i>	145
	Sui centri per l'impiego rebus delle procedure			

Privacy e GDPR

28/01/2019	Il Sole 24 Ore	Pagina 20		147
	L'intesa deve indicare i comportamenti vietati e sanzionabili			
28/01/2019	La Stampa	Pagina 12	<i>MICHELE SASSO</i>	148
	La sicurezza fai da te così 140 mila vedette spiano i vicini di casa			
28/01/2019	L'Economia del Corriere della Sera (ed. Mezzogiorno)	Pagina 35		150
	Pagamenti digitali, la rivoluzione è sempre più vicina allo sportello			

Online un portale unico per trovare il finanziamento comunitario più adatto

Bandi Ue a portata di click

Accesso facilitato a modulistica, scadenze, partner e call

Horizon Europe, il programma che sostituirà Horizon 2020, ha già un nuovo strumento operativo denominato «portale delle opportunità di finanziamento e di offerta».

Le imprese possono già utilizzarlo in quanto lo strumento è già in linea e viene aggiornato periodicamente con i bandi attualmente aperti.

Digitando «circular economy», appaiono 16 bandi aperti, principalmente all'interno del programma Horizon 2020.

L'impresa deve poi cercare la call idonea al suo progetto.

La ricerca inizia dalla home page, inserendo parole chiave diverse che caratterizzano meglio il campo di interesse, e può essere perfezionata con l'aiuto di ulteriori filtri.

Le imprese possono iniziare la ricerca selezionando uno dei programmi di finanziamento dell'Ue elencati nella home page, quindi navigare attraverso i collegamenti rapidi agli inviti a presentare proposte di un programma specifico.

Le «call» sono suddivise in argomenti, implementate da diversi tipi di azioni. Il soggetto interessato può selezionare un argomento per saperne di più sull'opportunità identificata, visualizzare i documenti relativi all'argomento, la guida e le altre istruzioni disponibili online.

Il portale offre una ricerca sugli inviti a presentare proposte e le offerte delle istituzioni europee. Se è stato digitato il filtro «open», i bandi visualizzati sono aperti.

Se compare una data di presentazione «passata», vuol dire che ci sono più scadenze. Quando l'impresa clicca sul titolo del bando, si apre una specifica dello stesso e vengono proposti anche altri bandi sul medesimo tema.

In questo modo, l'impresa ha modo di verificare se ci sono altre opportunità vicine al suo progetto, prima di lanciarsi su quella che aveva identificato in prima istanza.

Digitando «sme instrument», il programma che prima del cambio di modalità dell'istruttoria aveva dato buone soddisfazioni alle imprese italiane, escono due risultati con la call per la prima fase e la call per la seconda, con le rispettive date di presentazione delle domande.

A questo punto se il bando prevede la partecipazione di più soggetti, l'impresa deve cercare e partner progettuali, operazione agevolata da un'apposita sezione del nuovo portale che permette di trovare altri soggetti potenzialmente interessati alla stessa tematica.

Il nuovo portale ha a disposizione anche una sezione sugli aggiornamenti che permette di seguire costantemente tutte le novità che, diversamente, sarebbe complicato poter monitorare; in questo modo, è possibile ordinare le notizie per data oppure trovare tutte le notizie e gli aggiornamenti collegati ad uno specifico bando di interesse.

Il portale dispone inoltre di un archivio storico, attraverso il quale è possibile recuperare il materiale dei bandi scaduti, anche in riferimento a programmi comunitari ormai non più operativi.

La modulistica per la presentazione della domanda è presente sul portale e non deve quindi essere stampata per la compilazione, la procedura avviene interamente in modalità telematica.

Le domande possono essere presentate in due oppure in una sola fase; il bando specifica quando ricorre un'ipotesi o l'altra.

Il contributo del programma Horizon è il più ambito dalle imprese. Il programma Horizon è quello che presenta le maggiori opportunità per le imprese accessibili dal nuovo portale.

L'attuale programmazione 2014-2020 prevede un contributo a fondo perduto senza differenziazione tra le diverse tipologie di beneficiario, quindi non è rilevante se l'impresa è una grande impresa o una piccola e media impresa.

Per le attività di ricerca e sviluppo, il contributo a fondo perduto copre fino al 100% dei costi diretti, mentre per le azioni di innovazione il tasso di copertura è pari al 100% per le organizzazioni no-profit e al 70% per le imprese.

Su queste azioni è possibile chiedere anche un contributo sulle spese generali per un massimo del 25% dei costi diretti ammissibili. I costi generali sono relativi alle infrastrutture (affitto e/o ammortamento edifici), acqua, gas, elettricità, manutenzione, assicurazione, spese postali,

PAGINA A CURA DI ROBERTO LENZI



costi di connessioni in rete, personale tecnico-amministrativo, ecc.

Sono considerati ammissibili, inoltre, i costi direttamente imputabili al progetto. Rientrano quindi le spese per il personale aziendale che partecipa all' ideazione e realizzazione delle prove e dei prodotti o processi, le quote di **ammortamento** di strumentazioni e attrezzature utilizzate durante il progetto, rapportate al tempo che sono impiegate, i materiali di consumo impiegati per i test, i costi di viaggio, le consulenze esterne e gli altri costi direttamente collegabili al progetto. Il contributo a fondo perduto è lo stesso per soggetti no-profit e profit, ad eccezione delle azioni di innovazione. Quello che determina, di norma, se all' impresa spetta il 100% di contributo o il 70% è la tipologia di progetto che viene presentato.

Se è riconducibile a un' azione di ricerca e sviluppo può ottenere il 100%, se invece è riconducibile ad un progetto di innovazione può ottenere il 70%. Le azioni di ricerca e sviluppo sono riconducibili alle attività volte a nuove conoscenze o a esplorare la fattibilità di una tecnologia nuova o migliorata, di un prodotto, un processo, un servizio o una nuova soluzione. A tal fine, i progetti possono includere attività di ricerca di base, lo sviluppo tecnologico e l' integrazione, test e validazione su un prototipo su piccola scala in un laboratorio o in un ambiente simulato.

I progetti possono contenere attività di dimostrazione strettamente collegate alla ricerca, ma limitate, o azioni pilota volte a dimostrare la fattibilità tecnica in un ambiente vicino a quello operativo. Le azioni innovative, invece, sono costituite principalmente da attività volte direttamente a piani, progetti o disegni per i nuovi, modificati o migliorati prodotti, processi o servizi di produzione. A tal fine, i progetti possono includere prototipazione, sperimentazione, dimostrazione, sperimentazione, validazione del prodotto su larga scala e replicazione sul mercato. L' attività svolta si propone di sostenere la prima applicazione / diffusione nel mercato di un' innovazione che è già stata dimostrata, ma non ancora applicata o distribuita sul mercato. Per prima applicazione, si deve intendere una innovazione che deve essere nuova almeno in Europa o nuova almeno per il settore dell' applicazione in questione. Spesso, tali progetti comportano una convalida di prestazioni tecniche ed economiche studiate e portate in condizioni operative reali di mercato.

Il nuovo programma comunitario per la ricerca.

Horizon Europe dovrebbe avere una dotazione di circa 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Il nuovo Horizon si baserà su tre pilastri complementari e interconnessi: «excellent science», che sosterrà la leadership scientifica europea e lo sviluppo di conoscenze e competenze di alto livello; «global challenges and european industrial competitiveness», che sosterrà la ricerca nell' ambito delle sfide sociali e delle tecnologie industriali in aree quali salute, sicurezza, tecnologie digitali, clima, energia, mobilità, cibo e risorse naturali; «innovative europe», che stimolerà iniziative sull' applicazione su ampia scala delle innovazioni più dirompenti, tramite l' istituzione dell'«european innovation council» a sostegno degli innovatori ad alto potenziale.

È anche prevista una sezione orizzontale volta a migliorare l' implementazione del programma per aumentare la partecipazione e rafforzare l' area della ricerca europea. Questa includerà misure per aiutare gli stati membri a sfruttare al meglio il proprio potenziale nazionale di ricerca e innovazione. Già oggi, le imprese che vogliono richiedere le agevolazioni su Horizon 2020 e sugli altri programmi comunitari diretti devono utilizzare il nuovo portale di accesso (indirizzo <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>).

[eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home](https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home)).

© Riproduzione riservata.

L'Economia del Corriere della Sera (ed.

«Mettiamola»
Dicono di Noi

L'onda digitale al primo giro di boa

Ora il test di fine mese, il periodo con il maggior afflusso di documenti. Decollo riuscito, ma la navigazione resta a vista

Quasi 75 milioni di fatture in 25 giorni. Una media di oltre 5 milioni al giorno, con in testa la Lombardia (con 18 milioni), seguita da Lazio (13), Emilia Romagna (3 milioni).

Nonostante qualche singhiozzo telematico e problemi tecnici all'avvio, il sistema della fatturazione elettronica (obbligatorio dal 1° gennaio) sembra aver ingranato. A fine settimana scorsa, rende noto l'Agenzia delle Entrate, le fatture inviate ammontano a oltre 70 milioni con un imponibile che supera i 100 miliardi e un milione di partite Iva coinvolte. Mentre sono circa il 6% i file scartati dal sistema per errori riconducibili a partite Iva e codici destinatari errati, fatture duplicate, sbagli nell'estensione del file, due o più documenti con lo stesso nome. Di certo, si sarebbe potuto far meglio e in modo più graduale. Ma il sistema, fino al 1 luglio, continua la sua fase di rodaggio.

Dopo di che partiranno le sanzioni. A quel punto si vedrà.

«Ad oggi sono state veicolate più fatture di quante il Sistema d'interscambio (Sdi) ne gestiva in un anno verso la pubblica amministrazione, senza particolari problemi e addirittura con tassi di rifiuto tecnico addirittura bassi rispetto alle attese - spiega Paolo Catti, associate partner di P4I, società di advisory del gruppo di Digital360 -. È pur vero che la gran parte delle imprese invierà tra il 27 e il 30 del mese, come è abitudine fare. I problemi maggiori si riscontrano nella ricezione. È questa la grande novità per il mondo dei privati, poiché l'invio lo avevano già sperimentato verso la pubblica amministrazione da qualche anno. Ci sono fatture che "non arrivano", che si trovano prima sul sito di Agenzia delle Entrate che nel portale, ci sono nuovi rituali come la comunicazione diretta (e reiterata) del codice destinatario, che spesso si sommano alla richiesta di Pec, email e quant'altro, soprattutto da parte di esercenti alla prova col nuovo sistema».

È nella fase di ricezione che si gioca la vera sfida del cambiamento. Inviare una fattura è facile, incassarla è più complicato. Proprio come nella realtà.

«I documenti che arrivano sono diversi nell'aspetto, nei contenuti e nelle modalità di gestione» continua Catti. Anche gli stessi operatori, le software house che offrono sul mercato diverse soluzioni per la gestione dell'intero ciclo di fatturazione, sia gratuite che a pagamento, segnalano problemi di procedura «legati alla memoria dei sistemi informatici, ai tipi di processori, a pc obsoleti e all'enorme massa di dati in transito» afferma Roberto Bellini, direttore Assosoftware, l'Associazione di Confindustria che riunisce oltre il 90% delle aziende It, specializzate in software applicativi gestionali per imprese e pubblica amministrazione che smistano «il 60% delle efatture in circolazione». Il rallentamento del sistema può ad esempio dipendere «dai vari applicativi di hardware dell'azienda che possono entrare in conflitto tra loro». Pensiamo ai firewall legati alla sicurezza dell'azienda. A tutti sarà capitato di non riuscire ad aprire un sito perché i vari plug in di sicurezza del pc negano l'accesso al sistema.

L'importante, consigliano gli esperti, è entrare gradualmente a regime ed acquistare software sulla base delle proprie esigenze aziendali. «Al momento ristoratori, hotel e negozianti sono tra coloro che risultano maggiormente in regola, mentre le micro imprese (artigiani e panettieri) usano ancora pezzetti di carta e penna» continua Bellini. A trarre il maggior vantaggio dai file con codici a barre saranno però proprio i piccoli che in questo modo «affronteranno una prima vera informatizzazione, orientata alla crescita e all'innovazione». Se poi i sistemi che si usano sono complessi e non facilitano, occorre sostituirli. Quando cambiano le tecnologie ed evolve la normativa, è tempo di costruire nuove procedure.

The image shows a newspaper page from 'L'Espresso' with the main headline 'L'onda digitale al primo giro di boa'. The page features several columns of text, a large pie chart showing the distribution of invoices by region, and a small portrait of a man. The pie chart data is as follows:

Regione	Valore
Lombardia	18 milioni
Lazio	13 milioni
Emilia Romagna	3 milioni

Below the pie chart, there is a table with the following data:

Regione	Valore
Lombardia	18 milioni
Lazio	13 milioni
Emilia Romagna	3 milioni

The page also includes a section titled 'Fatture in Cloud.it' and 'Fatturazione elettronica obbligatoria' with a list of features: Firma digitale, Invio e ricezione, Conservazione a norma, and Tutto Incluso!.

Agenda digitale

Dal 2020 i poteri al premier nell' attesa si rischia lo stallo

ALESSANDRO LONGO

ROMA I poteri e le funzioni per l'innovazione **digitale** dell'Italia dal 2020 sono accentrati nel governo, attribuiti al premier o a un ministro da questi delegato: c'è un piccolo "colpo di Stato" in un emendamento appena approvato al decreto semplificazioni. «Una rivoluzione: si pone così fine ad anni di caos nella governance del **digitale**», riassume Luca Gastaldi, responsabile dell'osservatorio **Agenda Digitale** del politecnico di Milano. «Si va verso una direzione simile ad altri Paesi, come la Germania, che l'anno scorso ha varato un ministero ad hoc per il **digitale**». Con l'emendamento (presentato dai relatori di maggioranza al decreto Semplificazioni, Mauro Coltorti del M5S e Dario Pirovano, Lega), «le funzioni, i compiti e i poteri» che ora sono del commissario straordinario per l'attuazione dell' **Agenda digitale** passeranno da gennaio al «presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza». Il premier o il ministro si avvarranno di un «contingente di esperti», dotati di «competenza tecnologica e di gestione di processi complessi». Stanziati 6 milioni di euro l'anno per l'attuazione della norma. Sono poteri molto ampi (arriverebbero alla possibilità di "commissariare" qualunque ente). Finora li ha esercitati il commissario dal 2016, pur limitando la propria azione alla pubblica amministrazione (con l'esclusione per altro di sanità, giustizia, scuola). Sotto un premier o un ministro, i poteri potrebbero esercitarsi di fatto sull'intera **Agenda Digitale** (quindi anche innovazione delle imprese, delle infrastrutture). Il primo commissario è stato Diego Piacentini (ex numero due di Amazon); ora è Luca Attias. Lo stesso emendamento ne proroga il mandato di tre mesi, fino al 31 dicembre 2019. «Il rischio da evitare - conclude Gastaldi - è che questa fase di transizione si tramuti in uno stallo dell' **Agenda digitale** nel 2019».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il provvedimento All' esame dell' aula del Senato Dai 10 articoli iniziali il testo è arrivato a 61 pagine di emendamenti Salvini: 2 milioni per le divise della Polizia

Ncc, trivelle, autostrade il decreto semplificazioni è una Finanziaria bis

ROBERTO PETRINI

ROMA C' è già chi lo definisce una "Finanziaria bis" e chi lo chiama l' ultimo treno per Yuma. Certo è che il decreto "semplificazioni", varato il 15 dicembre dello scorso anno e che tra oggi e domani arriverà in aula al Senato, ha tutte le caratteristiche di un mostro parlamentare.

Partito a dicembre in sordina, mentre tutti gli occhi erano puntati sulla contrastata legge di Bilancio, dall' inizio dell' anno ha cominciato a crescere, di pari passo con gli appetiti dei gialloverdi: dai dieci articoli iniziali si è arrivati ad un testo che dovrà inglobare 61 pagine di emendamenti, già approvati in Commissione Bilancio, per un totale di un centinaio di commi.

Dentro c' è di tutto: mance, regolamenti di conti all' interno della maggioranza, piccole norme sulle quali si è intestardito un ministro o un parlamentare. Tutto quello che non è entrato nella legge di Bilancio, per la compressione dei tempi dovuti al negoziato con Bruxelles, e ora trova una nicchia. Ma anche tutto ciò che può far comodo in vista della finestra elettorale che si apre in febbraio: quattro elezioni regionali (Abruzzo, Sardegna, Piemonte e Basilicata) e le europee di maggio. Ora la partita si gioca sulla tempistica: il decreto scade il 12 febbraio e deve ancora essere esaminato dalla Camera: non è escluso che il governo nuovamente sfoderi l' arma della fiducia.

Così transitano 300 milioni per i Comuni per sicurezza e scuole, qualche centinaio per far fronte alla gaffe che introdusse la tassa sulle società non-profit raddoppiando l' Ires al 24 per cento. Senza contare erogazioni giuste, di fronte a grandi tragedie, ma che lasciano sempre dubbi per tempistica e scelte: 10 milioni per Rigopiano, interventi per Genova e Lampedusa.

Il "semplificazioni" è stato anche il terreno di scontro tra Lega e M5S per il regolamento di conti sulle trivelle: si è chiuso con un compromesso in base al quale si continuerà a trivellare ma le concessioni aumenteranno di 25 volte. Le Autostrade ottengono un rinvio di un anno, con una deroga al codice degli appalti, all' obbligo di mettere a gara il 60 per cento dei lavori oltre 150 mila euro. I leghisti ottengono la possibilità di regionalizzare le concessioni idroelettriche abbondanti nelle terre del Nord.

Trova un compromesso la questione degli Ncc (nolo con conducente): dopo le nottate delle legge di Bilancio e il confronto tra i grillini filo uberisti e i leghisti più vicini al mondo dei taxi istituzionali, un emendamento concede agli Ncc la possibilità di operare all' interno della provincia senza tornare in rimessa: un buon successo visto che molti Ncc ottengono la licenza in piccoli centri, ad esempio, in provincia di Roma.

Nella fretta spuntano pasticci: ad esempio - come ha denunciato il Pd Matteo Richetti - un emendamento cambia in corsa i requisiti per partecipare al concorso per agente di Polizia: nel bando si parlava di 30 anni di età minima e di licenza media, ora bastano 26 anni ma ci vuole la licenza superiore. «Illegittimo e incostituzionale», dice Richetti. E non aiuta che un altro mini emendamento consenta a Salvini di comperare seduta stante divise nuove per la Polizia. Costo: per 2 milioni.

Nell' omnibus trovano spazio la sanzione del carcere, oggetto di scontro tra grillini e leghisti, per chi non abbatte gli ulivi infestati dalla xylella, l' introduzione di limiti alla web tax (appena varata dalla legge di Bilancio), maglie più larghe per la rottamazione ter (potrà rateizzare anche chi non ha pagato la precedente entro il 2018).

Una norma salva-precari proroga da sei a nove anni abilitazione per partecipare ai concorsi universitari.

Blitz sull' **Agenda digitale**: dal 2020 i poteri del Commissario passano a Palazzo Chigi che potrebbe nominare con un dpcm un team di esperti in "tecnologie per lo sviluppo di programmi e piattaforme su larga scala", il tutto per 6 milioni. Un campo in cui Cinque stelle sono ferratissimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA ANSA.



SERVIZI PUBBLICI

Trasporto locale, le aziende chiedono la deroga a Consip

Secondo i calcoli di Asstra l'acquisto centralizzato alza i prezzi anche del 20%

G.Tr.

L'obbligo di passare attraverso le gare centralizzate di **Consip** alza il costo d'acquisto dei pullman fino al 20% rispetto ai prezzi migliori di mercato, e allunga i tempi delle procedure. L'accusa arriva dall'Asstra, l'associazione che riunisce le aziende del trasporto pubblico locale, che in un nuovo position paper indica anche le ricadute del problema: circa 140 autobus in meno con i fondi stanziati per il triennio 2017-19, mentre l'età media del parco circolante continua a invecchiare (ha superato i 12 anni), oltre il 50% dei mezzi inquina con una motorizzazione Euro III o inferiore ed è appena entrato in vigore il divieto di circolazione per gli euro zero. Di qui la richiesta di poter derogare da **Consip** per le aziende che sul mercato trovano condizioni migliori, come già avviene per gli altri acquisti fin da quando la spending review targata Monti (DI 95/2012) ha stretto i bulloni degli acquisti centralizzati.

Il problema nasce dal fatto che le forniture di autobus Alle aziende pubbliche seguono una griglia di regole ad hoc, che distingue queste procedure dai percorsi generali per gli acquisti della Pubblica amministrazione. Su misura sono anche i finanziamenti aggiuntivi, in particolare i 50 milioni all'anno per tre anni messi a disposizione dal piano straordinario introdotto con la manovra 2016 (comma 866 della legge 208/2015). Dal momento che l'utilizzo di questi fondi porta con sé un obbligo di cofinanziamento, il piano raggiunge quota 257 milioni di euro. Non solo: in pista ci sono anche i 200 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione impegnati con la delibera Cipe 54/2016 (l'80% è riservato al Mezzogiorno) e soprattutto i 3,7 miliardi (fino al 2033) del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile avviato dalla legge di bilancio 2017 (comma 613 della legge 232/2016).

Ma proprio l'incrocio fra regole specifiche, procedure e obblighi rischia di allungare i tempi e alzare i costi. A dilatare il calendario è stata prima di tutto la lentezza nella definizione delle regole, fissate per decreto dal Mit a gennaio 2017 cioè oltre un anno dopo l'entrata in vigore della manovra con i fondi. Ma è la prova pratica sul campo ad aver illuminato i problemi principali. «I 140 autobus in meno sono un conto un po' salato per un esperimento come la gara **Consip** - taglia corto Andrea Gibelli, presidente di Asstra e di Ferrovie Nord - I risultati della gara unica che abbiamo messo a confronto con lo storico delle gare tradizionali degli ultimi tre anni mostrano in modo inequivocabile che stanziare contributi statali per il rinnovo del parco autobus vincolandoli obbligatoriamente alla metodologia di acquisto centralizzata non porta né economie di scala, né tanto meno snellimento delle procedure».

Il problema, sostengono i tecnici dell'Associazione, nasce dal fatto che al bando **Consip** hanno aderito solo due costruttori, anche per le incognite sulla solvibilità delle aziende di trasporto che hanno frenato altri possibili soggetti. Di qui un'offerta standardizzata e limitata, con le ricadute su costi e prodotti acquistabili. E di qui anche la richiesta di deroghe che permetta alle aziende di evitare il ricorso a **Consip** quando si riesce a incontrare un'offerta migliore sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



L' intervista

«La Tav sta in piedi, difficile negarlo E sull' autonomia ora si arrivi al dunque»

Il sottosegretario Garavaglia: votare le mozioni per il sì? Non saprei

MARIO SENSINI

ROMA Massimo Garavaglia, sottosegretario all' Economia, si apre un' altra settimana difficile in Parlamento: dopo il decreto semplificazioni e le trivelle, adesso bisogna discutere della Tav .

«Deciderà Matteo Salvini come dovremo comportarci. Il fatto che lui vada a Chiomonte a visitare i cantieri, comunque, è un segnale significativo».

Potreste votare le mozioni di Pd e FI favorevoli alla Torino-Lione che arrivano in Aula questa settimana?

«Non saprei. Di fatto siamo in attesa di vedere questa fantomatica analisi costi-benefici per confrontarla con i dati che abbiamo e capire. Secondo noi, però, è molto difficile dimostrare che l' opera non stia in piedi».

L' analisi considererebbe tra i costi della Tav anche il minor gettito dei pedaggi autostradali dei Tir e delle **accise** sul gasolio. È questo il nodo?

«È una cosa dirimente. È chiaro che non ha senso considerare quei costi. Lì il 93% del traffico viaggia su strada, con la Svizzera va quasi tutto su rotaia, sotto il Gottardo. Ed è quello il futuro».

La manovra di bilancio punta molto sugli investimenti per rilanciare la crescita. Bloccare la Tav non la indebolirebbe ancora?

«Avrebbe più che altro un effetto simbolico, al di là dell' investimento in sé stesso che ha tempi lunghi. Però certo non sarebbe un bel segnale una frenata su un tema fondamentale come quello degli investimenti. Dobbiamo far ripartire i cantieri».

Vale anche per le trivelle, altro tema su cui con il M5S vi siete divisi?

«Certo, ma pare che si sia trovato un punto di caduta equilibrato. Quello è un settore dove l' Italia è leader e va curato e tutelato».

Il decreto semplificazioni va in Aula domani, ma è diventato un decreto omnibus, dentro c' è di tutto, Non c' è il rischio che il Quirinale possa fare obiezioni?

«In effetti andrebbe asciugato un pochino, ci sono un po' troppi temi. Oggi faremo il punto nel governo e prenderemo una decisione».

Altro tema spigoloso che avanza è quello dell' autonomia regionale .

«In queste settimane sono proseguiti i confronti tecnici e diversi punti sono stati già sciolti, come quello dell' istruzione. Su altri aspetti siamo un po' più indietro, alcuni ministeri sono un po' più restii ad andare avanti».

I ministri del M5S? O l' Economia?

«No, non c' è un problema col Mef o un problema di soldi.

Diciamo che non tutti abbiamo la stessa sensibilità su questo argomento, ma adesso si deve arrivare al dunque, è evidente.

È un punto esplicitamente previsto dal contratto di governo tra noi e il M5S, e non ci possono essere dubbi di sorta. L' autonomia deve andare avanti».

In vista delle elezioni europee le frizioni con il Movimento aumentano...



«Ed è normale che salga la tensione, le nostre due forze sono in competizione in queste elezioni, che sono importantissime perché si vota per cambiare le regole della Ue. Ma c'è un programma e si sa cosa fare. Alle elezioni arriveremo col governo in carica».

Il bilancio 2019 è stato chiuso con fatica e dopo un compromesso con la Ue. Ora va gestito. La flessione della crescita complica il lavoro del governo?

«C'è stata questa grossa frenata dell'economia a livello internazionale e quindi bisogna fare di tutto per raggiungere gli obiettivi. Abbiamo inserito nella manovra nuovi stimoli, come il Tfr per gli statali, che nel bilancio non c'era. Poi servono investimenti immediati: per questo abbiamo dato 400 milioni ai Comuni e 250 alle Province».

Poi ci sarebbe anche il Centro Italia, che con la ricostruzione dopo il sisma sarebbe il cantiere più grosso d'Europa, ma è fermo.

«Quello è un nervo scoperto.

Servono grosse semplificazioni, sennò non se ne esce».

Come si fanno 11 miliardi di privatizzazioni in un anno?

Pensate a un nuovo intervento di Cassa Depositi?

«Valutiamo soluzioni in tal senso. Sarebbe l'unico modo di fare le dismissioni senza deprimere i prezzi di mercato delle società».

Pensate a una riedizione delle cartolarizzazioni o a un maxi fondo per cedere gli immobili pubblici?

«Anche queste sono tutte ipotesi sul tavolo».

L' intesa

Giappone, addio ai dazi via libera al Made in Italy

FILIPPO SANTELLI DOGANE APERTE SI PUNTA SULLA FASCIA MEDIA L' HANDICAP DELLE DIMENSIONI

Il primo febbraio entra in vigore l' accordo per il libero scambio fra Tokyo e l' Ue: saranno abolite le pesanti tariffe che frenano l' accesso al mercato nipponico e sono pronti al boom settori importanti quali vino, moda, alimentare D obbiamo ringraziare le fesserie di Trump!» Domenico Cantatore, 76 anni di cui la gran parte passati in Giappone, non ci gira troppo attorno. Senza i fendenti commerciali del presidente Usa, veri o minacciati, difficilmente Shinzo Abe e il suo governo si sarebbero reinventati paladini del libero mercato: «Qui è sempre troppo poco e troppo tardi», dice per esperienza il fondatore di Memo' s, uno dei principali importatori in Sol Levante di prodotti tricolori.

Ma stavolta no, tutto è arrivato insieme e all' improvviso. In pochi mesi Tokyo ha condotto in porto il partenariato Trans-Pacifico, bidonato da Trump, e subito dopo, cosa che ci riguarda assai più da vicino, siglato l' accordo di libero scambio con l' Unione europea.

All' inizio del prossimo mese l' accordo entra in vigore. La promessa, più volte ripetuta dalle parti, è che cancellerà da subito il 90% dei dazi applicati dalle **dogane** nipponiche sui prodotti made in Europe, salendo gradualmente fino al 99% nei successivi quindici anni. Una svolta che, parola di Cantatore, potrebbe essere «una manna» per una serie di prodotti tricolori molto amati nell' isola, come vino, alimentari e calzature. A patto di giocarsela bene però, perché a sgomitare in un mercato già saturo e maturo ci proveranno in tanti. Se c' è qualcuno ben posizionato, stando a chi lavora in prima linea sull' asse Roma-Tokyo, è la nostra industria del vino.

Thierry Cohen, 55 anni, tra i principali importatori di bottiglie tricolori con la sua Japan Europe Trading, racconta come negli ultimi anni il Sol Levante sia stato letteralmente invaso da etichette cilene, che oltre a un costo di produzione più basso potevano contare su passaggio libero alla dogana. Il Paese sudamericano se ne è avvantaggiato salendo dall' 8 a oltre il 30% del mercato, primo posto, rubando quote a tutti gli altri soprattutto nei supermercati. Non all' Italia però: pur appesantiti da una tariffa di circa 30 centesimi a bottiglia, i nostri vini hanno difeso il loro 20%. E dal primo febbraio la tariffa sparirà: «Non ho dubbio che a parità di prezzo i giapponesi scelgano i prodotti europei», dice Cohen.

Non sarà una battaglia sulla fascia alta, ma su quella media e bassa, dove i dazi incidono di più. In un Paese reduce da anni di stagnazione e deflazione come il Giappone il prezzo conta. E in quel segmento i produttori italiani offrono costo più contenuto dei francesi e qualità più alta degli spagnoli: «Credo che almeno 500mila casse, la metà di quelle che perderà il Cile, andranno all' Italia». Ma se per il vino la strada verso le tavole dei giapponesi pare spianata, su altri prodotti gli effetti dell' accordo saranno più diluiti nel tempo. I produttori di formaggi per esempio, settore di punta italiano nonostante tariffe al 30%, dovranno armarsi di pazienza prima di vederle azzerate.

Per gli stagionati come il Parmigiano Reggiano, il taglio sarà progressivo nel corso di 15 anni. Per i freschi come la mozzarella, spiega Cohen, sono state invece fissate delle quote di importazione che godranno di ingresso doganale agevolato, «ma appena un decimo degli importatori che hanno presentato richiesta è riuscito a riceverle».

Senza contare le lamentele di molte associazioni per la tutela solo parziale delle indicazioni geografiche tipiche. La pasta vedrà una riduzione a scatti, che aiuterà i produttori italiani a difendersi dalla concorrenza a basso costo (e zero tariffe) dei turchi; stessa gradualità per le carni di manzo o maiale, prosciutti di Parma compresi.

Mentre altre eccellenze italiane, come dolci o cioccolato, si devono accontentare dell' impegno delle parti a proseguire il negoziato. Si vedrà. Insomma a dispetto della trionfale retorica di Bruxelles non tutto sarà immediato. Né semplice: le aziende italiane che vogliono esportare in Giappone con il nuovo regime si dovranno registrare ad un sistema informatico e attestare l' origine tutta europea dei loro prodotti. Facile nel caso di un' oliva, meno per una scarpa. «L' accordo è lo storico avvio di un processo, un punto di partenza e non di arrivo», conferma Davide



Fantoni, segretario della Camera di Commercio a Tokyo, che ha organizzato un tour di formazione tra le imprese in Italia.

Anche in Estremo Oriente le aziende tricolori scontano limiti come la scarsa dimensione, la debolezza della rete distributiva e l'incapacità di fare sistema. A questi si aggiungono le peculiari difficoltà del mercato locale, lontano dalla spettacolare crescita del vicino cinese.

«Il Giappone non ha bisogno di nulla», sintetizza in una formula Fantoni. Una società sempre più anziana, che grazie all'Abenomics ha ritrovato la crescita, ma di pochi decimali. Una piazza dove perfino i brand del lusso sono andati in crisi, divorati dal fast fashion di Uniqlo o Zara, lasciando aperti i negozi a Tokyo e Osaka solo per i turisti cinesi in vacanza. Nonostante questo i dati del 2018 parlano di un aumento in doppia cifra delle esportazioni italiane nel Paese, proiettandoci verso uno storico sorpasso sulla Francia. Insieme alla farmaceutica e all'auto, settori che l'accordo di libero scambio tocca in minima parte, la moda resta una delle maggiori voci. Secondo Cantatore, almeno nel lungo periodo, l'intesa la dovrebbe favorire.

L'Italia è leader nel settore di scarpe e borse in pelle, finora protetto con tariffe tra il 15 e il 30% anche per motivi culturali legati alla scarsa considerazione sociale di cui soffre chi lavora con il sangue animale. L'accordo prevede una riduzione graduale, con i dazi che dovrebbero arrivare a zero in 10 anni. «Il Giappone è un Paese che conosce e ama l'Italia, patito della nostra musica, del cibo e della moda», conclude Cantatore. Trasformare questa passione in nuove esportazioni non è banale. Ma dal primo febbraio, quando si ritroverà all'interno della più grande area di libero scambio del pianeta, l'Italia avrà un'occasione in più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 ALESSANDRO DI CIOMMO/NURPHOTO/GETTY 1 I prodotti del Made in Italy - dalle griffe del lusso fino al food più raffinato - sono molto popolari in Giappone soprattutto presso i giovani.

Con provvedimento Entrate-Dogane del 23 gennaio precisate le norme del dl 119/18

Pvc, l'adesione è più semplice

Contestazioni per più periodi? Sì a definizione per anno

PAGINA A CURA DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

L' Agenzia delle entrate rende più semplice l' adesione ai processi verbali di constatazione (Pvc): nel caso in cui le contestazioni riguardino più periodi di imposta, infatti, la definizione seppure integrale potrà riguardare il singolo anno. Inoltre, ogni atto successivo e diverso dal Pvc, «confezionato» dal contribuente ovvero dall' amministrazione finanziaria dopo la data di riferimento del 24 ottobre 2018, non produrrà effetti sulla possibilità di definire le contestazioni. Sono questi alcuni dei punti qualificanti del provvedimento dell' Agenzia delle entrate e delle **dogane** emanato il 23 gennaio 2019 di attuazione delle disposizioni dell' articolo 1 del dl n. 119 del 2018 che consente la definizione integrale dei processi verbali di constatazione notificati al contribuente entro il 24 ottobre 2019. Rinviando al contenuto della tabella in pagina per l' esame dei punti qualificanti della norma, appare opportuno approfondire alcuni passaggi del provvedimento che, di fatto, tende a consentire a una platea più ampia di interessati la chiusura delle contestazioni formulate. Questo nonostante, in linea di principio, rimanga il dubbio sulla effettiva convenienza della chiusura integrale laddove (come nella pratica operativa avviene spesso), i rilievi contenuti nel verbale non siano, da parte del contribuente, condivisi e siano quindi contestabili anche successivamente. In questo contesto, alcune indicazioni del provvedimento mirano dunque a mitigare la «blindatura» della norma legata a un istituto che, in ogni caso, consente di non versare sanzioni collegate al tributo e interessi sulle imposte ed i contributi.

Definizione singolo periodo di imposta. Il provvedimento afferma che il contribuente potrà definire integralmente anche solo i rilievi afferenti un periodo di imposta di quelli eventualmente compresi nel Pvc. Ad esempio, quindi, un atto che contenga rilievi per il 2013, 2014 e 2015, potrà essere definito limitatamente a uno o più di tali periodi di imposta. Fermo restando che la definizione dovrà essere integrale. Gli atti successivi al Pvc.

Non è infrequente che dopo la notifica del Pvc ma successivamente al 24 ottobre 2018, l' ufficio abbia notificato un avviso di accertamento riguardante i medesimi periodi di imposta del Pvc e, su tale atto, sia stata proposta impugnativa o formulata una istanza di accertamento con adesione. In tali ipotesi il provvedimento di fatto cristallizza il momento del 24 ottobre 2018 e il contenuto del relativo atto cosicché la definizione dei rilievi potrà essere effettuata indipendentemente dalla notifica di atti o dallo svolgimento di attività successive al 24 ottobre 2018.

Una indicazione molto più coerente rispetto, ad esempio, a quanto era stato affermato nel provvedimento attuativo delle disposizioni di cui all' articolo 2 del dl n. 119/18. Non viene invece chiarito nel provvedimento quale debba essere il comportamento del contribuente ai fini della definizione del Pvc nel caso in cui, ad esempio, l' avviso di accertamento notificato dopo il 24 ottobre 2018, magari in seguito al parziale accoglimento di osservazioni formulate dal contribuente mediante apposite memorie presentate ai sensi di quanto previsto dall' articolo 12 della legge n. 212/00, non contenga tutti i rilievi del Pvc originario.

In questa ipotesi si deve ritenere che il contribuente possa «chiudere» il Pvc calcolando le somme dovute sulla base dei rilievi residui. In concreto, infatti, si deve assumere il fatto dell' avvenuto esercizio dell' autotutela da parte dell' ufficio che ha portato alla eliminazione della contestazione non trasfusa nell' accertamento.

Con conseguente impossibilità di «ripescare» quell' elemento mediante un accertamento integrativo in quanto lo stesso elemento era conosciuto e conoscibile al momento di notifica del primo atto.

Naturalmente, nel caso in cui invece alla data del 24 ottobre il Pvc sia stato già «superato» per effetto della notifica di



un avviso di accertamento, la definizione ex art. 1 del dl non potrà essere effettuata.

Proroga termini di accertamento. Il provvedimento chiarisce come operi la proroga biennale dei termini di accertamento, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono alla definizione agevolata dei Pvc.

La soluzione adottata è quella di considerare prorogati i termini (seppure limitatamente ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015) di accertamento assumendo come riferimento la data del 31 dicembre 2018.

Il problema esisteva sul 2013 considerando come, in relazione al fatto che la integrazione della dichiarazione possa avvenire entro il 31 maggio 2019, in qual momento il periodo di imposta 2013 era già scaduto ai fini dell'accertamento. Infatti, ordinariamente e non prendendo in considerazione ipotesi di raddoppio dei termini, il 2013 è scaduto il 31 dicembre 2018. La posizione dell'amministrazione finanziaria, però, non convince ed è probabilmente dettata dal fatto che si tenti di rendere più appetibile la chiusura proprio in relazione a detto periodo di imposta.

Modalità di chiusura. Una serie di indicazioni riguardano le modalità operative che devono essere seguite per la definizione dei Pvc. In generale, la definizione avviene mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale vengono accolti i rilievi contenuti nel Pvc e, dunque, non ricompilando per intero la dichiarazione già presentata.

Posto che dalle somme dovute a titolo di tributi e contributi non possono essere scomutate perdite o compensati crediti, viene affermato come, nel caso di mancato perfezionamento, la dichiarazione presentata non produce gli effetti della definizione agevolata potendo dunque l'ufficio procedere con l'ordinaria attività di accertamento e tenendo conto, ai fini della maggiore imposta dovuta, di quanto eventualmente già versato dal contribuente.

In questa ipotesi, peraltro, le sanzioni sono irrogate e gli interessi sono calcolati sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel Pvc al lordo degli importi eventualmente già versati. Un meccanismo di determinazione della sanzione che non tiene conto dei benefici che non si conseguono nemmeno parzialmente e proporzionalmente rispetto a quanto pagato medio tempore.

Va infine ricordato come la definizione del Pvc sia possibile anche nel caso di dichiarazione omessa nonché nell'ipotesi in cui, su alcuni dei rilievi, il contribuente abbia già attivato in precedenza una forma di ravvedimento parziale (art.

13 dlgs 472/97).

Iper-ammortamenti, calcolo dei nuovi limiti solo sugli investimenti dal 2019

Non rilevano gli investimenti a cui è applicabile la «vecchia» maggiorazione del 150%

Gli investimenti oggetto del "vecchio" iper-ammortamento con misura unica al 150% non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle nuove percentuali di maggiorazione previste dalla legge di bilancio 2019. Lo ha chiarito l' Agenzia delle Entrate nell' ambito delle risposte fornite nel corso del Videoforum di Italia Oggi , fornendo le prime indicazioni sulla nuova versione degli iper-ammortamenti. L' art. 1 , comma 60, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabilisce che le disposizioni relative all' iper-ammortamento di cui all' art. 1 , comma 9, della L. 232/2016 (che prevedeva una maggiorazione del 150%), si applicano, nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all' Allegato A, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione". Relativamente a tali investimenti, il comma 61 rimodula la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti "scaglioni" : - 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; - 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro; - nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. Tanto premesso, l' Agenzia delle Entrate chiarisce che i limiti introdotti dal nuovo regime dell' iper-ammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardino solo i "nuovi" investimenti , ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60. Pertanto, gli investimenti rilevanti ai fini dell' applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all' ordine e all' acconto minimo del 20%. Secondo l' Agenzia, va da sé che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che, ai sensi del comma 61, beneficiano delle disposizioni dell' art. 1 , comma 30 della L. 205/2017 (vale a dire quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l' ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%), rientrano nella "vecchia" normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170% allo 0%). Cumulabilità con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti Sempre con riferimento all' iper-ammortamento, è stata altresì posta la questione della cumulabilità con la nuova tassazione agevolata degli utili reinvestiti introdotta dall' art. 1 commi 28-34 della L. 145/2018. In merito alla cumulabilità dell' iper-ammortamento con altre misure di favore, la circolare n. 4/2017 (6.4) ha precisato che la maggiorazione, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali. Considerato che, al riguardo, il nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevede che "le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito" (comma 34), l' Agenzia ritiene che uno stesso investimento possa ordinariamente essere oggetto di entrambe le misure in questione. Resta fermo che l' importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l' investimento .

Informativa
Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questo banner, accetti questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altro maniera, autorizzi all'uso dei cookie nella modalità sopra indicata.

Soluzioni software e servizi per professionisti e imprese, approfondisci >>

Iper-ammortamenti, calcolo dei nuovi limiti solo sugli investimenti dal 2019

Non rilevano gli investimenti a cui è applicabile la «vecchia» maggiorazione del 150%

di **Pierluigi ALBERTI**
Lunedì, 29 gennaio 2019

Gli investimenti oggetto del "vecchio" iper-ammortamento con misura unica al 150% non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle nuove percentuali di maggiorazione previste dalla legge di bilancio 2019. Lo ha chiarito l' Agenzia delle Entrate nell' ambito delle risposte fornite nel corso del Videoforum di Italia Oggi, fornendo le prime indicazioni sulla nuova versione degli iper-ammortamenti.

L' art. 1, comma 60, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabilisce che le disposizioni relative all' iper-ammortamento di cui all' art. 1, comma 9, della L. 232/2016 (che prevedeva una maggiorazione del 150%), si applicano, nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** di cui all' Allegato A, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

Relativamente a tali investimenti, il comma 61 rimodula la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti "scaglioni":

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro;
- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Tanto premesso, l' Agenzia delle Entrate chiarisce che i limiti introdotti dal nuovo regime dell' iper-ammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardino solo i "nuovi" investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60. Pertanto, gli investimenti rilevanti ai fini dell' applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono quelli effettuati dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**, ovvero dal **1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all' ordine e all' acconto

Italia Oggi Sette

Contabilità e Bilancio

Iva 2019 guida al rimborso

A CURA DI FRANCO RICCA

Dal 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva relativa al 2018, utilizzando il modello Iva 2019 (nella versione integrale o in quella base) approvato dall' Agenzia delle entrate con provvedimento del 15 gennaio 2019. La dichiarazione può essere presentata fino al 30 aprile 2019, nonché, con una piccola sanzione per il ritardo, nei novanta giorni successivi. I contribuenti a credito hanno però interesse alla tempestiva presentazione della dichiarazione, essendo l' adempimento necessario sia per chiedere il rimborso che per utilizzare in compensazione orizzontale l' eccedenza detraibile al di sopra della soglia liberamente utilizzabile di 5 mila euro. In base all' articolo 30 del dpr 633/72, se dalla dichiarazione annuale emerge un' eccedenza d' imposta detraibile, il contribuente ha diritto di computare in detrazione il credito nell' anno successivo, oppure di chiedere il rimborso se possiede i presupposti di legge. Novità: determinazione del credito Una rilevante novità emerge dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale. Nel commento del rigo VL33 - Iva a credito, è, infatti, precisato che tale rigo non deve essere compilato nel caso in cui l' importo che vi si dovrebbe indicare seguendo lo sviluppo della liquidazione come da sequenza dei rigi precedenti del quadro VL, risulti superiore all' ammontare dei versamenti periodici dovuti ma non effettuati. In sostanza, qualora l' importo dell' Iva periodica scomputato nel rigo VL30, campo 1, comprenda versamenti non effettuati, il credito che ne discenderebbe al rigo VL33 dovrà essere ricalcolato, scomputando non l' importo dell' Iva periodica, bensì solo i versamenti effettivamente eseguiti. In tal modo, a differenza dell' anno scorso, la dichiarazione quest' anno non potrà evidenziare eccedenze a credito per effetto di versamenti dovuti ma non eseguiti. La novità costringerà i contribuenti che si trovano nella suddetta condizione, credito finale a saldo del 2018, ma versamenti periodici omessi, a ricalcolare, eventualmente azzerandolo, il credito effettivamente spettante, come tale riportabile nella liquidazione del mese di gennaio 2019. Novità: adesione a un «Gruppo Iva» I soggetti che hanno aderito, con effetto dal 1° gennaio 2019, a un gruppo Iva di cui all' art. 70-bis del dpr n. 633/72 (e che pertanto non presenteranno più, a decorrere dal periodo d' imposta 2019, la dichiarazione annuale fintanto che resteranno nel gruppo), qualora chiudano la dichiarazione per il 2018 con un' eccedenza detraibile (rigo VX2), trasferiscono tale eccedenza al gruppo Iva fino a concorrenza dei versamenti d' imposta eseguiti per l' anno 2018, come stabilito dall' art. 70-sexies del dpr n. 633/72. Di conseguenza, l' eccedenza a disposizione del soggetto dichiarante, riportabile a nuovo o rimborsabile, è data dalla differenza tra il credito complessivo (rigo VX2, campo 1) e l' eccedenza trasferita al gruppo Iva (rigo VX2, campo 2). Riporto a nuovo dell' eccedenza L' eccedenza detraibile riportata a nuovo nell' anno successivo può essere gestita con diverse modalità. 1. Compensazione «verticale» Il credito può essere utilizzato anzitutto per diminuire l' imposta dovuta nei periodi successivi. Il credito dell' anno 2018, pertanto, può essere scomputato nella prima liquidazione periodica per il 2019 (relativa al mese di gennaio per i contribuenti mensili e al primo trimestre per i trimestrali). In questo caso, quindi, non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito; attenzione, però, alla corretta determinazione dell' eccedenza, secondo quanto detto sopra con riguardo alle novità del rigo VL33 della dichiarazione Iva 2019. Questa modalità di utilizzo, definita anche compensazione «verticale» o «interna», deve risultare da adeguate annotazioni nella contabilità Iva, nonché dalla comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche (rigo VP9), e non richiede la presentazione del modello F24; se ritenuto più comodo, tuttavia, può comunque transitare, anziché dalla liquidazione dell' imposta, dal modello F24, ferma restando la sua natura di compensazione «verticale» o «interna» (con conseguente inapplicabilità dei vincoli stabiliti per la compensazione orizzontale). 2. Compensazione «orizzontale» Il credito dell' anno precedente può essere utilizzato in pagamento di tributi diversi dall' Iva, di premi, di contributi, secondo le regole dell' art. 17 del dlgs n. 241/97. Questa compensazione è detta «orizzontale» o «esterna» e può effettuarsi entro il limite massimo di 700



Immagine
non disponibile

mila per anno solare (si veda l' ultimo paragrafo). La compensazione orizzontale è soggetta ai seguenti vincoli, introdotti dal dl 78/2009 e modificati, da ultimo, dal dl n. 50/2017: a) le deleghe di versamento mod. F24 recanti compensazioni di crediti di qualunque importo, effettuati dai titolari di partita Iva, devono essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici dell' Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline); b) oltre la soglia di 5 mila euro annui, la compensazione può effettuarsi dal decimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o, per i crediti infrannuali, dell' istanza trimestrale TR); c) sempre oltre la soglia di 5 mila euro annui, è necessaria l' apposizione, sulla dichiarazione annuale o sull' istanza mod. TR dalla quale emerge il credito, del «visto di conformità» o, in alternativa, della sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei componenti dell' organo di controllo contabile; la soglia di 5 mila euro è elevata a 50 mila euro per le «start up» innovative di cui all' art. 25 del dl n. 179/2012, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 4, comma 11-novies, dl n. 3/2015). Fino alla soglia di 5 mila euro, invece, i vincoli di cui alle lettere b) e c) non operano, anche se il credito risultante dalla dichiarazione annuale è superiore; pertanto, entro il predetto importo, la compensazione è effettuabile a partire dal primo giorno del periodo d' imposta successivo a quello cui il credito si riferisce (e quindi già in occasione del primo appuntamento del nuovo anno con il modello F24, ossia a gennaio 2019). È così possibile, per esempio, utilizzare il credito annuale Iva del 2018 per pagare, a gennaio 2019, le ritenute d' imposta operate a dicembre 2018, entro l' importo di 5 mila euro, anche se la dichiarazione annuale Iva 2019 sarà presentata successivamente. Per l' eventuale utilizzo in compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate da altri soggetti (acquisiti, per esempio, in seguito a incorporazione societaria), occorre compilare il modello F24 seguendo le particolari indicazioni fornite dalla risoluzione n. 286/2009. L' ulteriore vincolo per i debitori morosi Ai sensi dell' art. 31 del dl n. 78/2010, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è preclusa fino a concorrenza dell' importo dei debiti di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. L' inosservanza della preclusione è punita con la sanzione del 50% (si veda la circolare AE n. 13 dell' 11/3/2011). In sostanza, in presenza di debiti tributari erariali scaduti, il credito deve essere utilizzato prioritariamente per pagare, anche mediante compensazione, tali debiti. La preclusione in esame opera anche in relazione alle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi di cui all' art. 29 del dl n. 78/2010, qualora sia scaduto il termine di pagamento. IL RIMBORSO In alternativa al riporto a nuovo, i contribuenti che si trovano in una delle situazioni previste dai commi secondo, terzo e quarto dell' art. 30, oppure dal comma 9 dell' art. 34, dpr 633/72 o, ancora, da specifiche norme, descritte di seguito, possono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale. La richiesta va espressa compilando il rigo VX4 della dichiarazione, presente sia sul modello ordinario che sul modello base. Per le società che si avvalgono della liquidazione Iva di gruppo, invece, il rimborso può essere richiesto esclusivamente dalla società controllante attraverso il prospetto PR della dichiarazione annuale. Procedura semplificata e procedura ordinaria L' importo del credito del quale si intende chiedere il rimborso va indicato nel campo 1 del rigo VX4. Nel successivo campo 2, che rappresenta un «di cui» del campo 1, deve essere indicata la quota del rimborso che il contribuente intende ottenere con la procedura semplificata (o in conto fiscale). Tale quota è erogata dalla «struttura di gestione» dei versamenti unitari operante presso l' Agenzia delle entrate; la stessa struttura provvede anche al pagamento dei rimborsi disposti dall' ufficio competente (dm 22 dicembre 2017 e provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, attuativi dell' art. 1, comma 4-bis, del dl n. 50/2017). Il campo 2 non può essere compilato dai responsabili delle procedure concorsuali né dai contribuenti che hanno cessato l' attività, i quali non possono accedere al rimborso semplificato. I requisiti del rimborso Per poter chiedere il rimborso, è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti, da attestare riportando nella casella 3 (causale) del rigo VX4 il corrispondente codice indicato nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione. Codice 1 - Cessazione dell' attività (art. 30, secondo comma) Il diritto al rimborso del credito, quale che sia l' importo, è riconosciuto ai contribuenti che hanno cessato l' attività nel corso del 2018. Ai sensi dell' art. 35 del dpr 633/72, la data di cessazione dell' attività coincide con quella di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell' azienda. Per gli esercenti arti e professioni, in assenza di specifiche disposizioni, la data di cessazione coincide con quella dell' effettiva cessazione dell' attività professionale o artistica, ancorché non siano stati definiti tutti i rapporti inerenti le operazioni attive e/o passive. Questa risalente posizione ministeriale dovrebbe essere rivista alla luce degli obblighi connessi alle operazioni effettuate nell' esercizio della professione, ancorché fatturate dopo la cessazione dell' attività; secondo l' orientamento euro-conforme della Corte di cassazione (sentenza sezioni unite n. 8059 del 21 aprile 2016), infatti, gli obblighi d' imposta non vengono meno per effetto della cessazione. Per le società, la data di cessazione è, in via di principio, quella della chiusura del bilancio finale di liquidazione. Le società di persone che vengono sciolte senza l' apertura della formale fase di liquidazione possono considerare cessata l' attività alla data in cui risultano ultimate tutte le operazioni rilevanti agli effetti dell' Iva (in tale locuzione non rientrano gli adempimenti consequenziali, quali il versamento dell' imposta del periodo e la presentazione della dichiarazione annuale). Alle società di persone che hanno cessato l' attività non può essere negato il rimborso sul presupposto del mancato deposito del bilancio finale di liquidazione, in quanto per dette società tale obbligo non sussiste (risoluzione n. 140/1997 e circolare n. 146/1998). Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Relativamente alle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori e i commissari liquidatori, al fine di ottenere il rimborso dell' eventuale credito, possono presentare la dichiarazione di cessata attività anteriormente alla chiusura della procedura concorsuale, sempre che risultino ultimate tutte le

operazioni rilevanti ai fini dell' Iva (unica eccezione ammessa è la parcella professionale del curatore o del liquidatore), anche se rimangono aperti rapporti di credito o debito. Ad avviso dell' amministrazione, la richiesta di rimborso da parte del responsabile della procedura concorsuale può essere espressa soltanto con la dichiarazione annuale, e non anche con la speciale dichiarazione relativa alla frazione di anno antecedente alla sentenza di fallimento che il curatore o commissario liquidatore è tenuto a presentare utilizzando il modello 74-bis. Esistono però diverse sentenze di segno contrario (ex multis, cassazione n. 4225 del 2/3/2004). Società in liquidazione La direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha ritenuto che l' espressione «data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell' azienda» debba essere riferita, per tutti i soggetti e non solo per quelli sottoposti a procedure concorsuali, all' ultimo atto di cessione di tutti i beni, strumentali e non (a prescindere dalla successiva attività di incasso crediti o pagamento debiti). Ne segue che la società in liquidazione, quando abbia ultimato le operazioni Iva, può comunicare la cessazione dell' attività (conseguendo così il diritto al rimborso) ancorché non possa ancora chiudere la procedura di liquidazione. La soluzione è però tutt' altro che pacifica. Con sentenza n. 10227 del 27/6/2003, la cassazione ha statuito che la cessazione dell' attività, che determina l' insorgenza del diritto di chiedere il rimborso del credito Iva residuo, si verifica esclusivamente con la ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell' azienda e non già con la decisione, peraltro sempre revocabile dall' imprenditore nel libero esercizio della sua autonomia privata, di cessare l' attività imprenditoriale o professionale. Nella sentenza n. 2435 del 2004, la Corte ha invece ritenuto che il diritto al rimborso sorge nel momento in cui la società viene posta in liquidazione, in ragione del fatto che il passaggio alla fase di liquidazione costituisce un' obiettiva causa di impedimento a recuperare l' imposta mediante il normale meccanismo della detrazione. Va precisato che questa pronuncia è stata resa con riferimento al testo dell' art. 30 anteriore alle modifiche apportate con il dl n. 90 del 1990. La questione è di rilevante interesse e meriterebbe soluzione mediante una disciplina normativa più puntuale, che tenga conto anche delle connessioni con gli adempimenti occorrenti per il registro delle imprese, nonché dell' evoluzione delle norme in materia di estinzione delle persone giuridiche.

Codice 2 - Imprese che vendono ad aliquote più basse di quelle gravanti sugli acquisti (art. 30, terzo comma, lettera a) Le imprese che operano in alcuni settori (es. caseifici, editoria, edilizia), ovvero con regimi particolari (inversione contabile, split payment), possono trovarsi in una condizione di credito strutturale, in quanto le aliquote Iva che gravano sui loro acquisti non consentono di recuperare l' imposta pagata ai fornitori detraendola a quella percepita dai clienti. La lettera a) del terzo comma dell' art. 30 riconosce pertanto il diritto al rimborso al contribuente che «esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l' effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell' imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.» Con l' art. 3 del dl n. 250/95 è stato stabilito che tale presupposto si realizza quando l' aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni. Vanno esclusi dal calcolo dell' aliquota media solamente le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili. Con la circolare n. 25/E del 19/6/2012, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che l' utilizzatore di beni strumentali in forza di contratti di leasing può tenere conto dell' importo delle relative fatture d' acquisto ai fini del calcolo dell' aliquota media. Nelle operazioni attive debbono includersi anche le operazioni imponibili effettuate senza l' addebito dell' imposta, in quanto dovuta dal cessionario/committente con il meccanismo dell' inversione contabile. Si tiene conto, inoltre, delle operazioni soggette al meccanismo dello «split payment» di cui all' art. 17-ter, dpr n. 633/72. Regimi monofase Al calcolo dell' aliquota media non concorrono le operazioni rientranti nei regimi monofase di cui all' articolo 74, primo comma (vendita di giornali, tabacchi ecc.), anche se, ai sensi dell' art. 19, comma 3, si tratta di operazioni che danno diritto alla detrazione. Questa posizione, espressa dal governo in risposta al «question time» n. 5-01838 dell' 11/12/2007, è stata ribadita, in analogia occasione, in data 29/9/2016; ad avviso dell' Agenzia delle entrate, infatti, il principio affermato nella circolare ministeriale n. 13/1990, secondo cui sono computabili nel calcolo dell' aliquota media anche le operazioni «non soggette», purché rilevabili dalla contabilità, vale soltanto nell' ambito specifico richiamato nella circolare stessa (es. operazioni «ad aliquota zero», quali, all' epoca, le cessioni di rottami). Operazioni non imponibili Non rientrano nel computo dell' aliquota media le operazioni non imponibili, per le quali è previsto uno specifico presupposto di accesso al rimborso (successivo codice 3).

Operazioni finanziarie internazionali Le operazioni finanziarie esenti richiamate nella lettera a-bis) del comma 3 dell' art. 19, allorquando rese nei confronti di soggetti passivi esteri, oppure di privati consumatori extracomunitari, non si considerano territoriali in Italia. Nella circolare n. 28 del 21 giugno 2011, l' Agenzia ha chiarito che tali operazioni non possono considerarsi soggette a Iva con aliquota zero, sicché non concorrono al calcolo dell' aliquota media; esse concorrono invece alla realizzazione del presupposto basato sull' effettuazione prevalente di operazioni non territoriali di cui al successivo codice 5). Importante Ulteriore condizione per il rimborso è che l' eccedenza detraibile sia superiore a 2.582,28; sussistendo tale condizione, però, il rimborso può essere richiesto anche per un importo inferiore. Calcolo dell' aliquota media Esempio n. 1 ap (aliquota media sulle operazioni passive): 15,30% aa (aliquota media sulle operazioni attive): 13,85% aa maggiorata: $13,85 + (10\% \text{ di } 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23$ Il rimborso compete in quanto l' aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta inferiore all' aliquota media sulle operazioni passive. Esempio n. 2 ap: 15,18% aa: 13,85% aa maggiorata: $13,85 + (10\% \text{ di } 13,85) = 13,85 + 1,38 = 15,23$ Il rimborso non compete in quanto l' aliquota media sulle operazioni attive, maggiorata del 10%, risulta superiore a quella sulle operazioni passive.

Codice 3 - Effettuazione di operazioni non imponibili per oltre il 25% del fatturato (art. 30, terzo comma, lett. b) Questa ipotesi riguarda i contribuenti che, effettuando le seguenti operazioni non imponibili

(con diritto di detrazione), possono trovarsi anch'esse fisiologicamente creditori dell'Iva assolta «a monte»: - art. 8, dpr 633/72: cessioni all'esportazione, anche in triangolazione; cessioni e prestazioni a esportatori abituali; - art. 8-bis, dpr 633/72: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (settore aeronavale); - art. 9, dpr 633/72: servizi internazionali; - art. 71, dpr 633/72: cessioni di beni inviati nello stato Vaticano e nella repubblica di San Marino; - art. 72, dpr 633/72: operazioni agevolate in base ad accordi internazionali; - art. 74-ter, dpr 633/72: prestazioni delle agenzie di viaggi rese fuori dal territorio dell'Ue - art. 41, dl n. 331/93: cessioni intracomunitarie - art. 58, dl n. 331/93: cessioni a operatore residente con consegna dei beni in altro stato membro; - art. 50-bis, dl n. 331/93: cessioni intracomunitarie e cessioni all'esportazione di beni estratti da un deposito Iva; - art. 37, dl n. 41/95: cessioni all'esportazione di beni soggetti al regime del margine. Il diritto al rimborso compete, sempre che l'eccedenza a credito superi 2.582,28, se il rapporto fra l'ammontare delle suddette operazioni e quelle complessivamente effettuate supera il 25%; la percentuale va arrotondata all'unità superiore. Ai fini del calcolo occorre considerare anche i corrispettivi delle eventuali cessioni non imponibili di beni ammortizzabili. Codice 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche (art. 30, terzo comma, lett. c) Se non sussistono altri requisiti, ferma restando la condizione che l'eccedenza a credito superi 2.582,28, può essere richiesto il rimborso del credito limitatamente all'imposta afferente ad: - acquisti e importazioni di beni ammortizzabili registrati nel 2018; - acquisti e importazioni di beni ammortizzabili registrati in anni precedenti, per la parte non chiesta a rimborso o compensata in detti anni; - acquisti di beni e servizi per studi e ricerche registrati nel 2018. Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, secondo quanto precisato con la circolare n. 2/1990, il rimborso può essere richiesto non solo in caso di acquisto, ma anche se acquisiti in forza di contratto d'appalto. Nozione di beni ammortizzabili Nella circolare n. 73 del 19/12/84, in relazione alla norma che accordava ai produttori agricoli la detrazione dell'Iva sui **cespiti**, è stato affermato il principio secondo cui «ai fini dell'individuazione dei beni ammortizzabili occorre fare riferimento alle corrispondenti disposizioni previste in materia di imposizione diretta, con particolare riguardo ai beni strumentali ammortizzabili, materiali e immateriali». Rientrano pertanto nella nozione di «beni ammortizzabili», ai fini del rimborso dell'Iva, quelli per i quali la disciplina reddituale prevede la deduzione di quote di **ammortamento**. In ordine alla corretta interpretazione di tale nozione, nella suddetta circolare è stato inoltre precisato che, attese le peculiari caratteristiche dell'imposizione diretta nei confronti degli imprenditori agricoli, non obbligati agli adempimenti connessi all'**ammortamento** fiscale dei beni strumentali, il rinvio alle norme previste in materia di imposte sul reddito deve intendersi limitato alla individuazione oggettiva dei beni per i quali è ammesso il recupero dell'Iva e, quindi, senza alcuna connessione con l'effettivo **ammortamento** dei beni stessi. Con risoluzione 2/2/1991, n. 445585, è stato riconosciuto il diritto al rimborso a un'impresa esercente attività di locazione finanziaria, in quanto i beni da essa acquistati sono soggetti alla procedura di **ammortamento** ai sensi dell'art. 67 (ora art. 102) del Tuir. Con la risoluzione n. 122 del 13/12/2011, è stato precisato che il rimborso spetta anche nel caso in cui l'impresa, in adesione ai principi contabili internazionali, non rilevi l'**ammortamento** del bene dato in locazione finanziaria, ma utilizzi un diverso criterio di ripartizione dell'investimento per la durata del contratto. Per quanto riguarda i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, modificando l'orientamento della circolare n. 2/1990, la risoluzione n. 392 del 28/12/2007 ha affermato che la possibilità di considerare «ammortizzabili» i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria riguarda solo l'impresa concedente e non l'impresa utilizzatrice. In senso contrario si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza n. 20951 del 16 ottobre 2015, che, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, ha riconosciuto il diritto al rimborso sui canoni di leasing di beni strumentali ammortizzabili, ritenendo tale operazione equiparabile all'acquisto. La posizione del giudice di vertice è stata seguita da qualche recente sentenza di merito. Nella sentenza n. 4 del 7 gennaio 2004, la Corte di cassazione, dopo avere ricordato che, in via di principio, i concetti di «ammortizzabilità» e di «strumentalità» non coincidono, in quanto non tutti i beni ammortizzabili sono anche strumentali, e viceversa, ha affermato che, pur limitandosi la legge a prevedere il diritto al rimborso dell'imposta sui beni ammortizzabili, è altresì indispensabile che si tratti di beni strumentali, nel senso che la loro utilizzazione sia funzionale allo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa. Riguardo ai beni acquisiti in forza di contratto d'appalto (per esempio, fabbricati in corso di realizzazione), il diritto al rimborso compete ove sia possibile attribuire inconfutabilmente al bene «in fieri» la qualifica di bene ammortizzabile. Con risoluzione n. 372 del 6/10/2008, l'Agenzia ha negato che il complesso sportivo realizzato per conto di un ente pubblico, a fronte di un corrispettivo rappresentato dall'affidamento in gestione per un certo numero di anni, possa essere considerato bene ammortizzabile per la società appaltatrice-concessionaria, ritenendo pertanto non sussistente, in capo alla società stessa, il presupposto per il rimborso del credito Iva maturato in relazione ai costi di realizzazione dell'opera. L'Agenzia ha osservato che i beni realizzati dalla società sono fin dall'inizio di proprietà dell'ente locale concedente, per cui vanno iscritti nelle poste patrimoniali del concedente stesso e non possono essere oggetto di **ammortamento** ai fini delle imposte dirette da parte del concessionario. In senso differente si sarebbe espressa la risposta (non ufficializzata) a interpello prot. n. 34486 del 16 marzo 2010. Con risoluzione n. 11 del 9/1/2009 l'Agenzia ha riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, che possono essere considerati beni strumentali ammortizzabili, fin dal momento della consegna e della conseguente entrata in funzione nell'impresa locataria, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. a) del Tuir, i beni strumentali (nella fattispecie si tratta di navi adibite a rimorchiatori) che l'impresa ha acquisito in base a un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti. Con risoluzione n. 147 del 9/6/2009, l'Agenzia ha ribadito che per individuare i beni ammortizzabili occorre fare

riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi. In linea generale, quindi, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall' imprenditore che ne ha il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale. L' Agenzia ha inoltre precisato, per quanto riguarda l' acquisto di beni e servizi utilizzati per finalità di studio e ricerca, che costituisce requisito necessario, affinché si intenda realizzato il presupposto stabilito dall' art. 30, secondo comma, lett. c) del dpr 633/72, l' impiego diretto e strumentale degli stessi, da parte del soggetto passivo, nell' ambito dell' attività di impresa esercitata. Beni immateriali Con risoluzione n. 20 del 22/2/2011, l' Agenzia ha chiarito che i diritti «quota tonno rosso», attinenti alla pesca contingentata del tonno rosso, si inquadrano nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni e simili. Il trasferimento di tali diritti tra soggetti passivi costituisce pertanto prestazione di servizi relativa al trasferimento di un «bene immateriale» dell' impresa, strumentale all' esercizio dell' attività di pesca professionale, da assoggettare all' Iva con l' aliquota ordinaria. L' imposta assolta dal committente in relazione all' acquisizione di un diritto immateriale che, ai sensi dell' articolo 103, comma 2, del Tuir, rientra tra i beni immateriali ammortizzabili, può essere chiesta a rimborso ai sensi dell' art. 30, terzo comma, lettera c), del dpr 633/72 Valore dei terreni L' articolo 36, comma 7, del dl 223/2006, stabilisce che «ai fini del calcolo delle quote di **ammortamento** deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza». Il comma 7-bis estende la disposizione, che in pratica qualifica non ammortizzabile il costo del terreno (e dunque non rimborsabile l' Iva relativa), anche alla quota capitale dei canoni dei contratti di leasing degli stessi fabbricati. Con la circolare n. 8 del 13/3/2009 l' Agenzia delle entrate ha precisato che, in relazione agli acquisti di fabbricati strumentali, è esclusa la possibilità di rimborsare, in base al presupposto in esame, l' Iva riferibile al valore del terreno. Pagamenti in acconto per beni acquistati o costruiti Con risoluzione n. 111 del 9/4/2002, l' Agenzia ha chiarito che l' Iva relativa ai pagamenti in acconto per acquisti di beni ammortizzabili, come pure quella pagata sulle fatture per stati di avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili mediante contratti d' appalto, è rimborsabile in base al presupposto in esame. Acconti in base a contratto preliminare Con risoluzione n. 179 del 27/12/2005, l' Agenzia ha invece ritenuto non rimborsabile l' Iva gravante sugli acconti pagati in base a un contratto preliminare per l' acquisto di beni ammortizzabili, in quanto il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene, neppure qualora sia stata convenuta tra le parti l' anticipata esecuzione delle obbligazioni, compresa la consegna immediata della cosa. Deve comunque ammettersi il rimborso dell' Iva sugli acconti nel momento in cui sarà stipulato il contratto definitivo, ancorché in anni successivi, in base al principio per cui il rimborso dell' Iva sui beni ammortizzabili può essere richiesto anche per quelli acquistati in anni precedenti. Società di gestione del risparmio e fondi immobiliari A norma dell' art. 8 del dl 25/9/2001, n. 351, gli immobili costituenti patrimonio del fondo immobiliare e le spese di manutenzione a essi relative si considerano beni ammortizzabili ai fini del rimborso dell' Iva; il rimborso deve essere eseguito nei confronti della società di gestione entro sei mesi e senza prestazione di garanzie. Riferendosi genericamente agli immobili, la disposizione speciale parrebbe riguardare anche i terreni. Oneri pluriennali e spese incrementative Con risoluzione n. 179/2005, in relazione alle spese di miglioramento, trasformazione ed ampliamento di beni terzi, concessi in uso o comodato, l' Agenzia ha osservato che le opere realizzate su beni altrui possono essere considerate beni ammortizzabili se si concretizzano in beni materiali che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità e, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi. In caso contrario, cioè qualora le opere non siano separabili dai beni cui accedono, le spese incrementative su beni di terzi vanno iscritte tra le «altre immobilizzazioni immateriali», per cui non si può parlare fiscalmente di «beni immateriali», ma di oneri pluriennali ex art. 108, comma 3, Tuir. Ne discende che il diritto al rimborso dell' Iva su tali spese non può essere riconosciuto, in quanto l' opera realizzata, restando di proprietà altrui, non può essere considerata bene ammortizzabile proprio del soggetto che l' ha realizzata. L' Agenzia ha ribadito la propria posizione nella circolare n. 36/E del 19/12/2013, con riferimento agli impianti fotovoltaici realizzati su beni immobili di terzi, che non possano essere rimossi dall' immobile al termine del periodo del loro utilizzo. In senso conforme, la sentenza n. 24779 del 4 dicembre 2015 della Corte di cassazione, che ha escluso la rimborsabilità dell' Iva sulle spese sostenute da una società per la costruzione di un complesso turistico su un terreno da essa detenuto in comodato. Secondo la Corte, il rimborso dell' eccedenza detraibile ai sensi della lettera c) dell' art. 30 del dpr n. 633/72 riguarda l' imposta relativa all' acquisto o all' importazione di beni che, «oltre a essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati a essere utilizzati nell' attività dell' impresa ed a non essere perciò idonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali od immateriali, da identificarsi con beni di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell' arco di un esercizio contabile e dei quali l' imprenditore possa disporre in quanto abbia acquistato la proprietà o un altro diritto reale di godimento ed in ogni caso il potere di disporre di essi come proprietario». Fattispecie diversa è quella delle spese incrementative su beni propri, su cui non risultano pronunce in ordine alla rimborsabilità o meno dell' Iva in base al presupposto in esame; in proposito, si è del parere che il rimborso spetti qualora si tratti di spese migliorative di beni ammortizzabili, capitalizzate a incremento del cespite e sottoposte al processo di **ammortamento**. Codice «9» Attenzione: chi chiede il rimborso dell' imposta relativa agli acquisti speciali qui considerati (beni ammortizzabili, studi e ricerche), può chiedere anche la restituzione della minore eccedenza del triennio (successivo punto 8), che deve, naturalmente, essere depurata dell' imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili e per studi e ricerche già chiesta

autonomamente a rimborso. In tal caso, fondandosi la richiesta su più di un presupposto, nella casella 3 del rigo VX4 occorre riportare il codice «9». Codice 5 - Prevalente effettuazione di operazioni non territoriali (art. 30, terzo comma, lett. d) Questa condizione si realizza se il contribuente ha effettuato prevalentemente operazioni escluse dal campo di applicazione dell' Iva per difetto del presupposto territoriale: per esempio, il consulente che nel corso del 2018 ha operato nei confronti di un' impresa estera, fatturando prestazioni non territoriali ai sensi dell' art. 7-ter; l' impresa edile che ha costruito un' autostrada all' estero, operazione non territoriale ai sensi dell' art. 7-quater. Secondo l' amministrazione finanziaria, rientrano nella previsione in esame non soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delocalizzate (come quelle esemplificate prima), ma anche quelle che erano qualificate (erroneamente) non territoriali dall' ultimo comma dell' art. 7, nel testo in vigore fino al 31/12/2009, ossia le operazioni elencate negli artt. 8, 8-bis e 9 del dpr n. 633/72 e quelle indicate negli artt. 41 e 58 del dl n. 331/93. Questa posizione, seppure ne sia venuto meno il fondamento normativo formale, è confermata nelle istruzioni della dichiarazione. Le operazioni extraterritoriali, se non soggette ad adempimenti ai fini dell' Iva, debbono essere assunte con riferimento al momento della loro effettuazione, da individuarsi in base ai criteri fissati dall' art. 6, dpr 633/72. La prevalenza che conferisce il diritto al rimborso (subordinato anche in questo caso alla condizione che l' eccedenza detraibile sia superiore a 2.582,28) sussiste se l' importo complessivo delle operazioni in esame supera il 50% di tutte le operazioni effettuate. Si ricorda che, ai sensi dell' art. 19, comma 3, lett. b), le operazioni «non territoriali» si considerano operazioni con diritto di detrazione subordinatamente alla condizione che, se fossero effettuate in Italia, attribuirebbero tale diritto. Codice 6 - Soggetti non residenti in Italia (art. 30, terzo comma, lett. e) Il diritto al rimborso è riconosciuto, sempre se l' eccedenza a credito superi 2.582,28, ai soggetti d' imposta esteri che hanno aperto una posizione Iva in Italia attraverso l' istituto della rappresentanza fiscale, contemplato dall' art. 17 del dpr 633/72. Secondo questa disposizione, i soggetti non stabiliti possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti previsti dalle disposizioni sull' Iva mediante un rappresentante fiscale. La qualifica di rappresentante fiscale deve essere comunicata alla controparte anteriormente all' effettuazione dell' operazione e deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro presso l' ufficio delle entrate competente in relazione alla residenza del rappresentante. L' amministrazione ritiene imprescindibile, nel caso di nomina effettuata secondo l' ultima modalità indicata, l' annotazione della lettera in un apposito registro tenuto dall' ufficio delle entrate, formalità che non può essere surrogata dalla semplice protocollazione o timbratura della lettera stessa da parte dell' ufficio. Secondo la Corte di cassazione, invece, in base alle disposizioni del dpr n. 441/97, la rappresentanza fiscale può risultare anche soltanto dalla comunicazione di inizio attività inviata all' ufficio ai sensi dell' art. 35 del dpr n. 633/72 (ex multis, sentenza n. 5400 del 18 marzo 2015). Naturalmente è rimborsabile soltanto l' imposta detraibile ai sensi delle disposizioni degli artt. 19 e seguenti. Soggetti identificati direttamente Il diritto al rimborso spetta anche nell' ipotesi in cui il soggetto non residente, anziché attraverso un rappresentante fiscale, abbia aperto direttamente una posizione Iva identificandosi ai sensi dell' articolo 35-ter del dpr 633/72. Chiarimenti in merito sono contenuti nella circolare n. 44 del 1° agosto 2003. Stabile organizzazione A seguito delle modifiche apportate dal dl 135/2009, la posizione Iva mediante rappresentante fiscale oppure identificazione diretta non è compatibile con l' esistenza di una stabile organizzazione. In presenza di stabile organizzazione, infatti, non è consentito al soggetto estero aprire ulteriori posizioni Iva in Italia. Dovrebbe pertanto ritenersi che la stabile organizzazione possa accedere al rimborso, sulla base del presupposto qui in esame, limitatamente agli acquisti di beni e servizi effettuati direttamente dal soggetto estero e transitati dalla propria dichiarazione, ferma restando, per gli acquisti propri, la necessità di uno degli altri presupposti dell' art. 30. Sulla questione non risultano prese di posizione dell' amministrazione. Codice 7 - Produttori agricoli che hanno effettuato vendite non imponibili (art. 34, comma 9) I produttori agricoli e ittici che applicano il regime speciale di cui all' articolo 34 non possono recuperare l' Iva assolta sugli acquisti, ma trattengono dall' Iva dovuta sulle vendite, a titolo di detrazione forfetaria, una somma corrispondente alle percentuali di compensazione stabilite con appositi decreti, applicate all' importo imponibile delle cessioni di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata al dpr n. 633/72. Nel caso di cessioni all' esportazione o intracomunitarie non imponibili, tuttavia, mancando la riscossione dell' imposta, il recupero forfetario con la suddetta modalità non è concretamente possibile. A motivo di ciò, il comma 9 dell' art. 34 attribuisce il diritto alla detrazione o al rimborso dell' Iva corrispondente alle percentuali di compensazione che risulterebbero applicabili alle seguenti operazioni aventi per oggetto prodotti compresi nella prima parte della tabella A, qualora fossero effettuate in regime di imponibilità: - cessioni all' esportazione di cui al primo comma dell' art. 8 (incluse le vendite su dichiarazione d' intento degli esportatori abituali); - cessioni a viaggiatori extraUe di cui all' art. 38-quater; - cessioni a favore di organismi internazionali di cui all' art. 72; - cessioni intracomunitarie. Anche in questo caso, secondo l' amministrazione il rimborso compete se l' eccedenza a credito supera l' importo di 2.582,28. La richiesta di rimborso può riguardare sia l' Iva teorica di competenza (afferente, cioè, a operazioni registrate nel 2018), sia quella relativa a operazioni registrate negli precedenti, purché, ovviamente, non sia già stata chiesta a rimborso o compensata in precedenza. Codici 8 e 10 - Minore eccedenza del triennio Qualora non sussista alcuno dei presupposti sopra illustrati, il quarto comma dell' art. 30 ammette al rimborso i contribuenti che per tre anni consecutivi hanno presentato la dichiarazione a credito, limitatamente al minor credito d' imposta risultante dalle dichiarazioni del triennio, anche se inferiore a 2.582,28. Il codice causale da indicare nella casella 3 del rigo VX4 è «8». Attesa l' equiparazione tra rimborso e compensazione «orizzontale», le eccedenze dei tre anni, ai fini della determinazione della minore eccedenza

rimborsabile, devono essere considerate al netto di quanto eventualmente compensato con il modello F24. Con risoluzione n. 103/2002 l' Agenzia ha chiarito che il rimborso può essere richiesto anche dai curatori fallimentari, nel corso della procedura, considerato che non esiste alcuna preclusione normativa e che, del resto, la legge sull' Iva non discrimina la fase di gestione dell' impresa da quella della liquidazione, anche concorsuale. Ai fini in esame, si devono prendere in considerazione le eccedenze creditorie emergenti dalle dichiarazioni annuali, ma non anche quella della speciale dichiarazione relativa alle operazioni registrate nella frazione di anno solare antecedente all' apertura del fallimento. Società aderenti all' Iva di gruppo Possono chiedere il rimborso in base al presupposto in esame anche le società controllate che, all' atto dell' ingresso nella procedura di liquidazione Iva consolidata, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito dell' anno precedente, per effetto della preclusione introdotta dalla legge 244/2007. Tale credito resta infatti definitivamente nella disponibilità della società che ne è titolare, la quale potrà chiederlo a rimborso in presenza dei presupposti di legge, compreso il caso della minore eccedenza del triennio. In tal caso, il codice causale da indicare nella casella 3 del rigo VX4 è «10». Codice 11 - Contribuenti in regime forfettario Il codice 11 deve essere utilizzato dalle persone fisiche che nel 2019 hanno aderito al regime forfettario previsto dall' art. 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 145/2018, se intendono chiedere il rimborso dell' Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2018. Il diritto al rimborso del credito Iva emergente dall' ultima dichiarazione annuale presentata prima del passaggio al regime forfettario prescinde dai presupposti previsti dagli artt. 30 e 34 del dpr 633/72, giacché si fonda sulla disposizione dell' art. 1, comma 63, della legge n. 190/2014. Codice 12 - Contribuenti che hanno optato per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi Ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. c), del dlgs n. 127/2015, i contribuenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture all' Agenzia delle entrate e, sussistendo i presupposti, per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, secondo le disposizioni degli artt. 1 e 2 dello stesso dlgs, hanno diritto al rimborso in via prioritaria, anche in assenza dei presupposti dell' art. 30, dpr 633/72. I soggetti che chiedono il rimborso sulla base della previsione in esame, devono indicare il codice «12». Si segnala che la previsione in esame non troverà più applicazione dal periodo d' imposta 2019, in quanto la legge n. 205/2017 ha radicalmente modificato le disposizioni del dlgs n. 127/2015. Codice 13 - Adesione a un «Gruppo Iva» Il presupposto, inserito quest' anno, riguarda i soggetti che hanno aderito a un gruppo Iva di cui all' art. 70-bis, dpr n. 633/72, con effetto dal 1° gennaio 2019 e che, pertanto, non presenteranno più dichiarazioni Iva fintanto che parteciperanno al gruppo. A questi soggetti, l' art. 70-sexies del dpr n. 633/72 riconosce il diritto al rimborso del credito risultante dall' ultima dichiarazione, relativa all' anno precedente quello di prima adesione, anche in assenza dei presupposti richiesti dall' art. 30. Come già detto prima, il credito rimborsabile (o compensabile) è rappresentato dall' eccedenza non trasferibile al gruppo Iva, ossia dalla differenza tra il saldo a credito emergente dalla dichiarazione annuale, riportato nel campo 1 del rigo VX2, e la quota di credito trasferibile al gruppo Iva, indicata nel campo 2 dello stesso rigo VX2. Seconda parte LA PROCEDURA E LE ALTRE DISPOSIZIONI Con provvedimento del 28 gennaio 2011, l' Agenzia delle entrate ha definito le modalità della richiesta di rimborso in conseguenza della soppressione del modello VR. Rettifica della somma richiesta a rimborso Allineando le differenti indicazioni fornite precedentemente, con la circolare n. 35 del 27 ottobre 2015 l' Agenzia ha chiarito che qualora il contribuente intenda modificare l' importo originariamente chiesto a rimborso, sia in aumento che in diminuzione, deve presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell' art. 2, comma 8-bis, del dpr n. 322/98 (all' epoca, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all' anno successivo; la nuova disciplina della dichiarazione integrativa, introdotta dal dl n. 193/2016, rende necessario l' aggiornamento delle suddette indicazioni). Società controllanti Per i rimborsi richiesti dalla società controllante, è fatto obbligo alla società controllata che ha trasferito l' eccedenza di credito d' imposta di presentare preventivamente la propria dichiarazione. Interessi sulle somme rimborsate Ai sensi dell' art. 38-bis del dpr 633/72, sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi nella misura del 2% annuo, calcolati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della richiesta. A decorrere dai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2015, anche per i rimborsi richiesti in conto fiscale gli interessi devono essere erogati contestualmente al rimborso del capitale, senza che occorra alcuna richiesta del creditore. La maturazione degli interessi è sospesa nel periodo compreso fra la data in cui l' ufficio ha notificato la richiesta dei documenti di rito e la data della loro consegna, qualora detto periodo superi quindici giorni ed il ritardo sia imputabile al contribuente. Ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dagli uffici dell' Agenzia in relazione alle procedure di rimborso dell' Iva, non si applica la sospensione del periodo 1° agosto - 4 settembre, di cui all' art. 37, comma 11-bis, del dl n. 223/2016, come modificato dall' art. 7-quater, comma 16, del dl n. 193/2016. Società di comodo Ai sensi dell' art. 3, comma 45, della legge n. 662/96, non possono chiedere il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale le società che, nel corrispondente periodo d' imposta, si considerano «non operative» in applicazione dei criteri stabiliti dal comma 37 del medesimo articolo 3, oppure perché in perdita sistematica ai sensi dell' art. 2 del dl n. 138/2011. Con la circolare ministeriale n. 36 del 13/2/1997 è stato precisato che la preclusione riguarda anche la parte di credito costituita da eccedenze riportate dagli anni precedenti. Con la circolare n. 25 del 4/5/2007 è stato chiarito che la preclusione riguarda esclusivamente l' eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale; pertanto, in corso d' anno, la società in possesso dei requisiti richiesti dal secondo comma dell' art. 38-bis potrà ottenere il rimborso del credito infrannuale, salvo l' obbligo di restituzione, con gli interessi, qualora a fine esercizio dovesse risultare non operativa. L' eccedenza di credito risultante dalla

dichiarazione presentata dalle società non operative, oltre che non rimborsabile, non può neppure formare oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell' art. 17 del dlgs n. 241/97, né di cessione ai sensi dell' art. 5, comma 4-ter, del dl 70/88. Inoltre, qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società non operativa non effettui operazioni rilevanti ai fini dell' Iva almeno pari all' importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell' art. 30, l' eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell' Iva a debito relativa ai periodi d' imposta successivi. Disapplicazione della normativa Le società che intendono chiedere il rimborso del credito possono attestare la condizione di operatività nel rigo VX4 della dichiarazione annuale, mediante sottoscrizione del campo 8. Non è necessario formalizzare l' attestazione in un separato documento: è sufficiente che il soggetto che invia la dichiarazione annuale conservi l' attestazione ivi sottoscritta, insieme al documento di identità del sottoscrittore, per esibirla all' ufficio in caso di richiesta (circolare n. 32/2014). Per effetto delle modifiche apportate dal dlgs n. 156/2015 alla disciplina del diritto di interpello, l' attestazione in parola assume anche valenza di autovalutazione della sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo. L' attestazione, in assenza di altre cause ostative, consente pertanto l' erogazione del rimborso. Qualora non sia stata resa in sede di compilazione del rigo VX4 della dichiarazione annuale, l' attestazione potrà essere resa con una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell' ufficio, effettuata nell' ambito dell' attività istruttoria. In alternativa all' autovalutazione, la società può chiedere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo attraverso istanza di interpello all' Agenzia delle entrate, da presentare prima della richiesta di rimborso. In tale ipotesi, pertanto, non deve essere apposta la sottoscrizione del campo 8 del rigo VX4, ma occorre barrare la casella «Interpello» del campo 9. Il rimborso sarà erogato o negato in base all' esito dell' istanza di interpello (circolare AE n. 33/2015).

Diniego del rimborso Se l' ufficio ritiene insussistenti i presupposti per il rimborso, notifica al contribuente un provvedimento di diniego, invitandolo a computare in detrazione il credito nella prima liquidazione utile, oppure nella dichiarazione annuale, previa annotazione nel registro degli acquisti. Questa prassi è stata codificata nel regolamento approvato con dpr n. 443 del 10/11/1997, le cui disposizioni sono state illustrate con circolare n. 134 del 28/5/1998. Col predetto decreto è stato inoltre stabilito che il credito relativo al rimborso negato è improduttivo di interessi e che, se il contribuente impugna il provvedimento di diniego, i relativi effetti sono sospesi e il credito potrà essere portato in detrazione solo dopo la sentenza definitiva. Sanzioni per l' indebita richiesta Ai sensi del comma 5 dell' art. 6 del dlgs n. 471/97, il contribuente che chiede e ottiene un rimborso in assenza dei presupposti è punibile con la sanzione del 30% del credito rimborsato. La relazione illustrativa del dlgs n. 158/2015 chiarisce che se il credito è legittimo, l' ufficio non procede a recuperare il relativo importo, fermo restando il recupero degli interessi maturati dal giorno successivo all' erogazione fino alla data del pagamento, nonché degli eventuali interessi corrisposti in sede di rimborso. La suddetta sanzione non è applicabile nel caso in cui l' ufficio non abbia dato corso alla richiesta di rimborso.

Società controllanti e controllate Per le società che si avvalgono della procedura di liquidazione dell' Iva cosiddetta «di gruppo» di cui al dm 13/12/1979 (società controllate e controllanti), il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell' eccedenza di credito consolidata è la società controllante. A tal fine, come già detto, deve essere utilizzato non il quadro VX, ma il prospetto riepilogativo 26 PR. Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dall' art. 30, terzo comma, occorre fare riferimento alla situazione di ciascuna delle società del gruppo, compresa la controllante, che hanno evidenziato nelle rispettive dichiarazioni annuali un credito trasferito e non compensato. È inoltre necessaria la preventiva presentazione delle dichiarazioni a credito delle società controllate.

La garanzia In via di principio, salvo i casi descritti più avanti, per ottenere il rimborso è necessario prestare idonea garanzia: polizza fideiussoria o atto di fideiussione rilasciati da una compagnia assicuratrice, da un' azienda o un istituto di credito, oppure da un' impresa commerciale giudicata affidabile dall' amministrazione finanziaria; cauzione in titoli di stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa, od anche in buoni postali fruttiferi. Per le piccole e medie imprese, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all' art. 29 della legge 5/10/1991, n. 317 (la disciplina dell' attività dei «confidi» è ora contenuta nell' art. 13 del dl n. 269/2003, come modificato dalla legge n. 244/2007), sotto forma di depositi bancari in titoli vincolati, secondo le disposizioni del regolamento approvato con decreto delle finanze n. 366 del 22/9/1999. Per i gruppi societari con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 258.228.449,50 euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione, da parte della capogruppo o controllante, dell' obbligazione verso l' amministrazione; si vedano in proposito i chiarimenti e lo schema di obbligazione diffusi dal ministero con la circolare n. 164 del 22/6/1998. Sull' argomento, si vedano inoltre i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 189 del 12/6/2002, n. 202 del 3/8/2007 e n. 51 del 25/2/2009.

Ambito della garanzia La garanzia deve coprire non solo il credito d' imposta cui si riferisce, bensì, sempre nei limiti della somma richiesta a rimborso, tutti i crediti a qualsiasi titolo vantati dall' amministrazione finanziaria riguardo all' Iva (imposta, interessi, sanzioni, spese di notifica) originati da provvedimenti emessi dagli uffici, sia per la stessa annualità del rimborso che per le annualità precedenti, purché notificati nel periodo di validità della garanzia stessa. Con la circolare n. 146/98 è stato però precisato che l' amministrazione non può escutere la garanzia relativamente ai crediti scaturiti a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza prima dell' inizio della validità della garanzia stessa. Ai sensi dell' art. 9 del dl n. 269/2003, la durata della garanzia non può superare tre anni dalla data del rimborso; in sostanza, il periodo di validità della garanzia viene a scadere nel più breve termine tra quello di decadenza per l' accertamento e il decorso di tre anni dall' esecuzione del rimborso. Poiché il rimborso viene

eseguito con procedura semplificata, direttamente dalla struttura di gestione, fino a concorrenza dell' importo di 700 mila euro, oppure su disposizione dall' ufficio per l' eventuale eccedenza, il contribuente che chiede la restituzione di un credito superiore a detto limite può presentare separatamente le garanzie, in tempi diversi, dopo averne ricevuto richiesta da ciascuno dei due enti erogatori; in alternativa, può presentare un' unica garanzia, per l' intero ammontare del rimborso, all' agente della riscossione (sul punto, tuttavia, sono necessari chiarimenti a seguito delle novità introdotte dal dl n. 50/2017). In ogni caso, la garanzia deve essere rilasciata a favore dell' ufficio delle entrate competente. Modelli di garanzia Con provvedimento del 26 giugno 2015 l' Agenzia ha approvato un nuovo modello di fideiussione. Con provvedimento del 30 dicembre 2014, l' Agenzia ha approvato un modello apposito per la garanzia mediante costituzione in pegno di titoli di stato, poi modificato con il citato provvedimento del 26 giugno 2015.

Omessa presentazione della garanzia Nella circolare n. 17 del 6 maggio 2011, l' Agenzia ha chiarito le conseguenze dell' omessa presentazione della garanzia, distinguendo il caso in cui il rimborso debba essere disposto dall' ufficio (procedura ordinaria) da quello in cui sia erogato con procedura semplificata (o in conto fiscale). Procedura ordinaria L' atto di garanzia, pur rappresentando un documento da acquisire durante l' iter di esecuzione del rimborso, non è richiesto al contribuente ai fini del controllo della regolarità formale dell' istanza presentata, ma è propedeutico alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso. Essendo quindi l' atto del tutto ininfluenza ai fini dell' accertamento e della rettifica della dichiarazione da cui risulta il credito Iva, l' eventuale mancata presentazione dell' atto stesso non fa scattare il prolungamento del termine di decadenza del potere di accertamento, non rientrando esso tra i documenti cui si riferisce l' art. 57 del dpr 633/72. La garanzia è destinata a cessare ovvero a diventare superflua (se non prestata) qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incontestabile per decorso dei termini di accertamento, per cui, in tale ipotesi, il rimborso deve essere comunque erogato anche senza garanzia. Infine, in caso di mancata prestazione della garanzia, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del quadro VX). Resta salva la facoltà per il contribuente di presentare all' ufficio la garanzia tardivamente, ma comunque prima che siano decorsi i termini di decadenza dell' accertamento.

Procedura semplificata A differenza dei rimborsi richiesti con procedura ordinaria, nella procedura del conto fiscale è previsto espressamente che, qualora non venga prestata la garanzia entro quaranta giorni dalla richiesta di rimborso, la procedura non ha corso. Anche in questo caso il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare, alternativamente, il medesimo credito (o parte di esso): - come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione - come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria. Il contribuente che sia in grado di prestare, anche se tardivamente, le garanzie, potrà sollecitare, con un' ulteriore istanza, diretta all' agente della riscossione competente (indicazione, questa, da aggiornare alla luce delle modifiche procedurali conseguenti al dl n. 50/2017), la liquidazione del rimborso, cui sarà attribuito un nuovo ordine cronologico nell' ambito della graduatoria di erogazione dei rimborsi stessi. Rimborsi prioritari L' art. 38-bis, comma 10, del dpr 633/72 prevede che il ministro dell' economia può individuare categorie di contribuenti che, in relazione all' attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, sono ammessi al rimborso dell' Iva in via prioritaria. Il dm 22 marzo 2007, che ha individuato la prima categoria di contribuenti «privilegiati», richiede all' art. 2 la sussistenza delle seguenti condizioni al momento della richiesta di rimborso: - che l' attività sia esercitata da almeno tre anni; - che l' eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia almeno pari a 10 mila euro in caso di rimborso annuale, ovvero a 3 mila euro in caso di rimborso trimestrale; - che l' eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell' importo complessivo dell' imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (anno o trimestre) cui si riferisce la richiesta. I soggetti aventi diritto al rimborso prioritario devono segnalare tale condizione riportando nella casella 4 del rigo VX4 il codice identificativo che l' Agenzia ha attribuito al corrispondente provvedimento, desumibile dalle istruzioni di compilazione del rigo. Tra i soggetti ammessi al rimborso prioritario vi sono anche i soggetti che emettono fattura in regime di «split payment» ai sensi dell' art. 17-ter del dpr 633/72. A questi soggetti non si applicano le predette condizioni previste dall' art. 2 del dm 22/3/2007; tuttavia, il diritto al rimborso prioritario compete loro limitatamente all' ammontare del credito corrispondente all' imposta relativa alle operazioni in regime di «split payment», che deve essere specificato nel campo 5 del rigo VX4, e soltanto se il presupposto del rimborso è l' aliquota media. Per l' elenco completo delle categorie privilegiate, si vedano le istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale. Rimborsi erogabili senza garanzia 1. Rimborsi fino a 30 mila euro Sono esonerati dall' obbligo di prestare garanzia i contribuenti che richiedono un rimborso d' imposta non superiore a 30 mila euro. Tale soglia riguarda, cumulativamente, tutti i rimborsi del periodo d' imposta e non la singola richiesta, per cui nell' ipotesi di più richieste (esempio, rimborso annuale e infrannuale) di importo unitario inferiore, ma di ammontare complessivo superiore al predetto limite, scatta l' obbligo di prestare la garanzia. In base ai chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 165 del 3/11/2000, i contribuenti con crediti superiori a 30 mila euro possono chiedere il rimborso fino a tale importo senza obbligo di garanzia ed utilizzare il residuo credito in compensazione «orizzontale» (cioè in pagamento di altri tributi, premi o contributi). Il limite di 30 mila euro, quindi, non è intaccato dalle compensazioni con il modello F24 (cfr. risoluzione n. 38 del 29/3/2001). 2. Rimborsi di importo superiore a 30 mila euro Per i rimborsi di importo superiore a 30 mila euro, è necessario prestare la garanzia (fatti salvi i particolari casi di esonero di cui al successivo punto 3). In alternativa, in luogo della garanzia, i contribuenti (eccettuati quelli «a rischio» di cui appresso) possono predisporre il visto di conformità «rinforzato». I contribuenti che optano per il

«visto rinforzato» in luogo della garanzia, devono indicare nella casella 7 del rigo VX4 il codice 1. Le società controllanti devono riportare tale codice nella casella 8 del quadro VS. In che cosa consiste il visto di conformità «rinforzato» In base alle disposizioni del comma 3 dell' art. 38-bis, i rimborsi sono eseguiti senza garanzia a condizione che: a) la dichiarazione annuale (o, per i rimborsi trimestrali, l' istanza modello TR) rechi il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dell' organo di controllo contabile; b) alla dichiarazione (o all' istanza) sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell' art. 47 del dpr n. 445/2000, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente: 1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell' ultimo periodo d' imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell' ultimo periodo d' imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell' attività esercitata; l' attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 2. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell' anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; 3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa barrando le caselle degli appositi campi del rigo VX4 della dichiarazione annuale ed apponendo la sottoscrizione nel campo 10. La dichiarazione sostitutiva così apprestata deve essere conservata, insieme al documento di identità del sottoscrittore, dal soggetto che invia la dichiarazione annuale, per essere esibita all' ufficio in caso di richiesta. In merito ai suddetti requisiti, con la circolare n. 32/2014 l' Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti: - il requisito della integrità del patrimonio netto, di cui al punto 1, non riguarda i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria; - le risultanze contabili dell' ultimo periodo d' imposta, alle quali fare riferimento per la verifica del medesimo requisito di cui al punto 1, sono quelle relative al periodo d' imposta chiuso prima della presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso, indipendentemente dall' approvazione del bilancio; di conseguenza, per esempio, i soggetti con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare, in sede di richiesta di rimborso del credito Iva del 2018 presentata a febbraio 2019, fanno riferimento alle risultanze contabili del 2018; - per verificare il requisito di cui al punto 2, riguardante la mancata cessione, nell' anno precedente la richiesta di rimborso, di azioni o quote, da parte delle società non quotate, per oltre il 50% del capitale sociale, occorre computare il periodo di un anno a ritroso dalla presentazione della richiesta; pertanto, per esempio, se il 15 febbraio 2019 viene presentata la richiesta di rimborso annuale del 2018, il periodo da considerare per la suddetta verifica è quello che va dal 15 febbraio 2018 al 14 febbraio 2019; ovviamente sono irrilevanti gli eventi intervenuti a partire dalla data di presentazione della richiesta. Contribuenti «a rischio» tenuti alla garanzia In base al comma 4 dell' art. 38-bis, i seguenti contribuenti, essendo considerati in situazioni a rischio, per ottenere i rimborsi di importo superiore a 30 mila euro non possono avvalersi del «visto rinforzato», ma sono tenuti a prestare garanzia: 1) soggetti passivi che esercitano un' attività d' impresa da meno di due anni (escluse le startup innovative di cui all' art. 25 del dl 179/2012). L' Agenzia ha precisato che questa situazione riguarda solo le imprese e non i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni. In merito alla decorrenza dell' inizio dell' attività d' impresa, si vedano i chiarimenti delle circolari n. 6/2015 e n. 33/2016; 2) soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell' imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150 mila euro; - al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150 mila euro ma non 1.500.000 euro; - all' 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150 mila euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro. In proposito, la circolare n. 32/2014 ha chiarito che si computa il periodo di due anni antecedenti alla data della richiesta: per esempio, se il rimborso è richiesto il 15 marzo 2018, rilevano gli accertamenti notificati fra il 15/3/2016 e il 14/3/2018. Si vedano, al riguardo, gli ulteriori chiarimenti delle circolari n. 35/2015 e n. 33/2016. 3. Casi particolari Sono previste le seguenti ipotesi particolari di esonero dalla garanzia (e, ovviamente, dal visto «rinforzato» di cui sopra), da segnalare, in taluni casi, riportando il codice indicato nelle istruzioni nella casella 7 del rigo VX4 (ovvero nella casella 8 del quadro VS, per le società aderenti all' Iva di gruppo). 3.1 Franchigia per versamenti in conto fiscale in conto fiscale Ai sensi dell' art. 21 del dm n. 567/93, non occorre prestare garanzia per l' erogazione con procedura semplificata dei rimborsi fino all' ammontare del 10% dei versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo e al netto dei rimborsi già erogati (ai fini della verifica del limite, si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta). La circolare 32/2014 ha chiarito che i rimborsi di importo non superiore a 30 mila euro non si computano nel calcolo. 3.2 Società di gestione del risparmio Le società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86/94, in base alle disposizioni contenute già nel dl n. 406/95, poi sostituite dall' art. 8 del dl n. 351/2001, debbono ottenere il rimborso entro sei mesi e sono esonerate dall' obbligo di prestare garanzia. Si veda la circolare dell' Agenzia delle entrate n. 47 dell' 8/8/2003. Il citato art. 8 prevede inoltre che le società in questione, in alternativa al rimborso, possono utilizzare il credito in compensazione, senza che valga il limite annuo di 700 mila euro, oppure cederlo a terzi con l' osservanza delle disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del dpr n. 602/73. 3.3 Imprese fallite o in liquidazione coatta amministrativa Ai sensi dell' art. 74-bis del dpr n. 633/72, i rimborsi annuali nei confronti delle procedure concorsuali, fino all' importo di 258.228,45 euro, sono effettuati senza prestazione di garanzia. La disposizione vale non solo per i rimborsi chiesti da curatori e commissari liquidatori, ma anche per quelli chiesti dal contribuente prima della data di apertura della

procedura concorsuale ed erogati successivamente a favore della procedura. Nella circolare n. 54 del 19/6/2002 l' Agenzia ha chiarito che il limite d' importo di cui sopra va riferito a tutti i rimborsi Iva erogati nel corso della procedura concorsuale e non a ciascun periodo d' imposta.

3.4 Amministrazioni dello stato Con risoluzione n. 198/2007 è stato precisato che non è dovuta alcuna garanzia se il rimborso è richiesto da un' amministrazione dello stato.

3.5 Imprese in regime di adempimento collaborativo L' art. 6, comma 6, del dlgs n. 128/2015 prevede, per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo di cui all' art. 3, l' esonero dall' obbligo di presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette, per tutto il periodo di permanenza nel regime. Si vedano i chiarimenti della circolare n. 38/2016.

Importo massimo erogabile con procedura semplificata L' ammontare massimo del credito rimborsabile con procedura semplificata è fissato in 700 mila euro per anno solare. Occorre prestare attenzione al fatto che si tratta di un limite complessivo unico per i rimborsi semplificati e per le compensazioni orizzontali nel modello F24: pertanto, per esempio, se il contribuente nel 2019 richiede un rimborso semplificato di 400 mila euro, potrà effettuare compensazioni, in tale anno, entro la residua disponibilità di 300 mila euro.

Subappaltatori edili Il limite di 700 mila euro è elevato a 1 milione di euro per gli operatori del settore edile che nell' anno precedente hanno realizzato un volume d' affari costituito per almeno l' 80% da prestazioni in subappalto, sottoposte al meccanismo del «reverse charge». I soggetti aventi diritto all' elevazione del limite devono segnalarlo nel rigo VX4, barrando la casella 6.

12. reddito d' impresa

Mini-Ires: investimenti con conti dubbi

Luca Gaiani

Rebus mini-Ires per le spese di ammodernamento degli impianti esistenti. La componente «investimenti» che concorre al calcolo del reddito soggetto all' aliquota del 15% da un lato tiene conto delle migliorie su beni già posseduti dall' impresa, ma dall' altro prevede una quantificazione limitata agli ammortamenti del costo di beni materiali nuovi con apparente contraddizione.

La mini-Ires ridotta di 9 punti (estesa anche alle imprese Irpef in contabilità ordinaria), introdotta dalla legge di Bilancio 2019, si caratterizza per una estrema complicazione nei calcoli, che devono prendere in considerazione: utili a riserva, investimenti e costo per personale. Per la componente investimenti, i requisiti oggettivi (articolo 1, lettera b, comma 29), sono più ampi di quelli per il superammortamento, ricalcando di fatto l' ambito delle precedenti agevolazioni Tremonti (salva l' esclusione per immobili e autovetture in benefit). La legge ricomprende, oltre all' acquisizione di beni strumentali nuovi (oggetto anche del superammortamento), gli interventi di ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti. All' epoca della Tremonti-bis, la circolare 90/E/2001 aveva precisato che rientravano nella fattispecie gli interventi (sia su impianti propri sia su strutture di terzi condotte in affitto o comodato) per aumentare potenzialità e produttività degli impianti e quelli di carattere straordinario per l' adeguamento tecnologico che consenta di incrementare i livelli di efficienza e di economicità. Le spese di ammodernamento e simili, oltre che nella aggiunta di macchinari, possono consistere anche in prestazioni di servizi o in materiali di consumo: rileva solo che presentino i requisiti per essere capitalizzate in base ai principi contabili (Oic 16 e 24).

Così definito l' ambito oggettivo, la norma attuale stabilisce però che per la quantificazione del bonus non rileva il costo sostenuto per l' investimento, bensì, di anno in anno, la quota di **ammortamento** dei beni materiali strumentali acquisiti dal 2019, deducibile a norma dell' articolo 102 del Tuir. Il che, letteralmente, finisce per far uscire dal calcolo (in quanto non genera quote di **ammortamento** di beni materiali nuovi) spese (come quelle su impianti di terzi che non si traducono in beni autonomi) che invece, in termini oggettivi, parevano rientrarvi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Sul valore è scelta a due vie

Nella nuova «edizione» dell'estromissione degli immobili strumentali richiamo al passato anche per quanto concerne le modalità operative: restano valide (a opera del comma 61), le disposizioni della legge di stabilità 2016 e, conseguentemente, le indicazioni di prassi a essa relative. In particolare, l'estromissione, rientrando nell'ipotesi di beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (di cui all'articolo 58, comma 3 del Tuir) comporta il realizzo di una «plusvalenza» imponibile pari alla differenza tra il valore «normale» dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato (articolo 86, comma 3 del Tuir). Tale plusvalenza è, quindi, assoggettata a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% (da versare per il 60% entro il 30/11/2019 e per il rimanente 40% entro il 16/6/2020), applicabile a una base imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell'immobile all'atto dell'estromissione e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Quest'ultimo è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di **ammortamento** fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Non rilevano, quindi, la rivalutazione eseguita a norma del dl 185/2008 ai soli fini civilistici né la rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla legge 145/2018, in quanto il relativo valore rileverà ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Si ricorda, altresì, che il costo dei fabbricati strumentali, ai fini del calcolo delle quote di **ammortamento** deducibili, va assunto al «netto» del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Con espresso riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 121 della legge 208/2015, poi, la legge di Bilancio 2019 prevede anche per la «nuova» estromissione la possibilità per l'imprenditore di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili. Quest'ultimo è determinato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore di cui all'articolo 52 del dpr 131/1986 (in generale 100, ridotto a 50 in caso di immobili iscritti nelle categorie A/10 e D, ovvero a 34, per gli immobili iscritti nelle categorie C/1 ed E), tenendo conto anche del seguente «aumento»: a) 20% (10% per la prima casa di abitazione e le relative pertinenze); b) 40%, per i fabbricati iscritti nella categoria B (a norma dell'articolo 2 del dl 262/2006). Si rammenta che per i fabbricati iscritti nel gruppo C (escluso C/1), quali le pertinenze della prima casa, l'ulteriore rivalutazione è pari al 10% e non al 20%. Infine, l'imprenditore può esercitare l'estromissione anche utilizzando un valore «intermedio» tra i due sopra indicati: così, se il valore normale è pari a 120 mila euro e il valore catastale è pari a 100 mila euro, si può far riferimento a un valore intermedio tra i due, per esempio pari a 110 mila euro. Resta fermo che l'estromissione agevolata (così come risulta dalla circolare 26/E/2016) è consentita anche laddove non vi sia «differenza», tra il valore normale (o il valore catastale) dell'immobile estromesso e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare a imposta sostitutiva. L'assenza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina in esame. Così, per esempio, se l'immobile oggetto di estromissione ha un valore «normale» di 500 mila euro, un valore catastale di 380 mila euro e un costo fiscalmente riconosciuto di 400 mila euro, è possibile estromettere l'immobile utilizzando il valore catastale senza pagare alcuna imposta sostitutiva (la «minusvalenza» di 20 mila non è deducibile).

© Riproduzione riservata.

CONTABILTÀ | Lunedì 28 Gennaio 2019 | 21

Sul valore è scelta a due vie

Esempio di contabilizzazione

Supponiamo che un imprenditore individuale possieda un immobile strumentale avente i seguenti valori:

- valore normale di mercato: 200.000 euro
- valore catastale: 400.000 euro
- costo fiscalmente riconosciuto: 200.000 euro (costo storico 440.000 euro e fondo ammortamento di 165.000)

Il costo del bene è pari a 200.000 euro. In questo caso, l'imprenditore può estromettere l'immobile utilizzando il valore catastale. In particolare, la base dell'imposta sostitutiva sarà pari a 120.000 euro (400.000 - 200.000); conseguentemente, l'imposta sostitutiva sarà pari a 9.600 euro (120.000 x 8%).

Le somme contabili che l'imprenditore individuale dovrà rilevare sono le seguenti:

Debito	Credito
Fondo ammortamento rivenuto	165.000
Immobilizzabile	440.000
Impostato netto	
Debito tributario per imposta sostitutiva	9.600
Debito tributario	9.600

Il versamento imposte sostitutive (l'8% pari al 60% in data 30/11/2019):

Entrate d'imposta sostitutive	5.760
Entrate d'imposta sostitutive	5.760

Il perfezionamento è legato al comportamento concludente

Per l'estromissione da effettuare prima del 31 gennaio 2019, l'imprenditore deve indicare il valore normale dell'immobile nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Non rilevano, quindi, la rivalutazione eseguita a norma del dl 185/2008 ai soli fini civilistici né la rivalutazione dei beni di impresa prevista dalla legge 145/2018, in quanto il relativo valore rileverà ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

[168][387548] E-fattura: imposta di bollo da versare con modello F24In uno studio medico il ...

[168][387548] E-fattura: imposta di bollo da versare con modello F24In uno studio medico il dottore ha necessità di emettere fatture elettroniche per l'attività di consulenza che presta ad altri colleghi. Di conseguenza, ci sarebbe bisogno dell'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale. A tal proposito abbiamo interpellato l'agenzia delle Entrate, senza ricevere una risposta chiara e univoca. Cosa dobbiamo fare per poter utilizzare il bollo virtuale?

E.C.VICENZA Non è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale. Le fatture elettroniche richiedono di assolvere l'imposta di bollo secondo le modalità disciplinate dal decreto ministeriale del 17 giugno 2014. Il versamento del tributo dovrà essere effettuato solo tramite modello F24. A partire dal 1° gennaio 2019 l'imposta di bollo dev'essere versata trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento. Nel documento, cioè nella fattura, deve essere indicato che l'imposta di bollo viene assolta citando gli estremi di riferimento del decreto ministeriale.

L'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, all'interno della loro area riservata, l'importo dovuto in base alle fatture elettroniche emesse nel trimestre e presenti nel Sistema di interscambio. Il pagamento potrà essere effettuato, oltre che con il modello F24, anche con addebito sul conto corrente bancario o postale.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[175][387513] Scuola d'infanzia: su richiesta l'e-fattura della coop socialeUna cooperativa ...

[175][387513] Scuola d'infanzia: su richiesta l'e-fattura della coop socialeUna cooperativa sociale, che svolge attività di istruzione, gestisce una scuola di infanzia. Per la retta scolastica che incassa dai genitori degli alunni deve emettere ricevuta fiscale (cartacea) e su richiesta del genitore la fattura (elettronica), oppure è sempre obbligata a emettere fattura elettronica?

Si precisa che i compensi incassati sono esenti da Iva ex articolo 10 del Dpr 633/72 e soggetti al bollo da due euro, se la fattura supera 77,47 euro. In caso di eventuale ricevuta fiscale superiore a 77,47 euro, si deve sempre applicare la marca sul documento cartaceo?

V.C.TEVEROLA Nel caso prospettato, è corretto (salvo emettere, su richiesta del genitore, fattura elettronica) rilasciare ricevuta fiscale cartacea all'atto del pagamento della retta scolastica, qualora tale tipo di certificazione sia stata prevista, per l'attività esercitata, dal provvedimento ministeriale a norma dell'articolo 22, comma 2, del Dpr 633/1972. In tal caso, trattandosi di operazione esente da Iva, andrà applicato, ai fini dell'imposta di bollo, il contrassegno telematico da due euro sulla ricevuta fiscale, ogni volta in cui il relativo importo superi 77,47 euro. In mancanza di autorizzazione ministeriale, è necessario emettere, all'atto del pagamento, fattura elettronica immediata in formato Xml, da trasmettere al Sistema di interscambio (Sdi), che la recapiterà al destinatario all'indirizzo telematico indicato nel file(campi «Codice destinatario» o «Pec destinatario»). Inoltre, un duplicato della fattura elettronica è sempre messo dallo Sdi a disposizione sia dell'emittente che del destinatario nelle rispettive aree riservate del sito internet dell'agenzia delle Entrate. Nel frattempo, potrà consegnarsi al destinatario della fattura elettronica una ricevuta non fiscale del pagamento effettuato. Per le fatture elettroniche con corrispettivi superiori a 77,47 euro, l'imposta di bollo andrà assolta, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018, entro il 20 del mese successivo al trimestre solare di emissione (primo adempimento entro il 20 aprile 2019). Sarà la stessa agenzia delle Entrate a comunicare al contribuente, all'interno dell'area a lui riservata sul sito web dell'Agenzia, l'importo da versare con il modello F24 precompilato. La fattura elettronica deve riportare specifica annotazione di assolvimento del bollo a norma del decreto ministeriale citato.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[176][387512] La procedura per sanare l' errata (doppia) registrazione a maggio 2018 ho registrato ...

[176][387512] La procedura per sanare l' errata (doppia) registrazione a maggio 2018 ho registrato (erroneamente) due volte la stessa **fattura**. Vorrei sapere se ora devo operare in questa maniera: cancellazione della registrazione errata; rinumerazione dei protocolli delle fatture d' acquisto; versamento con ravvedimento dell' Iva non versata; correzione della liquidazione Iva errata direttamente in modello Iva 2019, compilando il quadro VH, con versamento della sanzione di 62.50 euro; invio corretto spesometro senza pagamento della sanzione, che corrisponde a due euro. Oppure mi posso limitare (trattandosi di un errore che può capitare) a registrare al 31/12 la rettifica di tale registrazione, nella stessa maniera e con segno meno?

V.D.MARTINA FRANCA Si ritiene corretta la procedura esposta per sanare l' erronea registrazione di una **fattura** di acquisto, con riferimento alla liquidazione periodica Iva del secondo trimestre 2018. A tal fine (si veda la risoluzione 104/E del 28 luglio 2017), occorre riportare nel quadro VH della dichiarazione Iva 2019 tutti i dati contabili richiesti, concernenti tale liquidazione periodica, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione; nonché versare, con il modello F24, oltre all' Iva risultante dovuta - per effetto della correzione - a saldo di tale liquidazione e alla somma ridotta per l' effettuato ravvedimento, gli interessi legali sul debito Iva, nella misura dello 0,3% annuo, dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018, e dello 0,8% dal primo gennaio 2019 al giorno del pagamento. La procedura si rende necessaria per sanare le intervenute violazioni in termini di versamento Iva e di erronea compilazione della liquidazione periodica Iva e dello "spesometro".



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[177][387482] Casa di riposo, in formato Xml solo la quota del soggiorno. Desidererei sapere se una ...

[177][387482] Casa di riposo, in formato Xml solo la quota del soggiorno. Desidererei sapere se una casa di riposo per anziani non autosufficienti deve emettere **fattura elettronica** per la retta di degenza. La retta comprende una parte di quota sanitaria inviata al Sistema tessera sanitaria (Ts) per il 730 precompilato e una parte di quota alberghiera (tale ultimo importo non è inviato al sistema Ts in quanto non deducibile). La **fattura** è dunque unica, ma solo una parte dell'importo è comunicato al sistema Ts.

Come dev' essere intesa, in questo caso, la previsione dell' articolo 20-bis del DI 119/2018?

P.S. TORINO Non essendoci chiarimenti ufficiali al riguardo, nel caso prospettato è opportuno emettere due fatture: una in formato cartaceo per la quota sanitaria di degenza, da comunicare al Sistema della tessera sanitaria per il modello di dichiarazione 730 precompilato; l'altra relativa alla retta alberghiera, in formato elettronico Xml, da trasmettere al Sistema di interscambio (Sdi), che la recapiterà al destinatario all'indirizzo telematico indicato nel file (campi «Codice destinatario» o «Pec destinatario»). Inoltre, un duplicato della **fattura elettronica** è sempre messo dallo Sdi a disposizione sia dell'emittente che del destinatario nelle rispettive aree riservate del sito internet dell'agenzia delle Entrate. Nel frattempo, potrà consegnarsi al destinatario della **fattura elettronica** una ricevuta non fiscale dell'effettuato pagamento.

Il Sole 24 Ore Lunedì 28 Gennaio 2019

177 **387482**

Saldo e stralcio di quanto dichiarato ma non versato

La procedura per sanare l'errata (doppia) registrazione

Scuola d'infanzia: su richiesta Te-fattura della coop sociale

Casa di riposo, in formato Xml solo la quota del soggiorno

Ok alla e-fattura a soggetti esteri identificati in Italia

Obbligatoria l'esclusione dell'assistenza infermieristica

Giuseppe Barberio

Stefano Betti

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[178][387478] Obbligatorio escluderel' assistenza infermieristicaUna società a responsabilità ...

[178][387478] Obbligatorio escluderel' assistenza infermieristicaUna società a responsabilità limitata gestisce una casa di riposo per anziani. Fino al 31 dicembre 2018 ha emesso un' unica **fattura** nei confronti dei propri ospiti, con l' indicazione di importi separati, sia per la "retta di soggiorno", che per "l' assistenza infermieristica e riabilitativa". Con l' avvento della fatturazione elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, visto che l' assistenza infermieristica rientra tra le attività escluse dalla e-**fattura** (essendo i relativi dati trasmessi al Sistema tessera sanitario), si chiede se per la "retta di soggiorno" si è obbligati a emettere una separata **fattura** in formato elettronico o, come per il passato, si possa emettere un' unica **fattura** cartacea per l' assistenza infermieristica e per la retta di soggiorno.

G.C.LECCE È obbligatoria la separata fatturazione (elettronica) per la retta riferita al "soggiorno" degli anziani nella casa di riposo. Per il periodo d' imposta 2019, i soggetti tenuti all' invio dei dati al Sistema tessera sanitaria - ai fini dell' elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata - non possono emettere fatture elettroniche «con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria» (articolo 10-bis del DL 119/2018). Si ritiene che la prestazione principale erogata dalla casa di riposo sia quella relativa al soggiorno. Per tale servizio vige l' obbligo di fatturazione elettronica, che non può venir meno per il fatto che la struttura emette un' unica **fattura** riferita anche all' assistenza riabilitativa e infermieristica.

Il Sole 24 Ore Lunedì 28 Gennaio 2019

178
Reportage

Obbligatorio escludere l'assistenza infermieristica

Una società a responsabilità limitata gestisce una casa di riposo per anziani. Fino al 31 dicembre 2018 ha emesso un' unica **fattura** nei confronti dei propri ospiti, con l' indicazione di importi separati, sia per la "retta di soggiorno", che per "l' assistenza infermieristica e riabilitativa". Con l' avvento della fatturazione elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, visto che l' assistenza infermieristica rientra tra le attività escluse dalla e-**fattura** (essendo i relativi dati trasmessi al Sistema tessera sanitario), si chiede se per la "retta di soggiorno" si è obbligati a emettere una separata **fattura** in formato elettronico o, come per il passato, si possa emettere un' unica **fattura** cartacea per l' assistenza infermieristica e per la retta di soggiorno.

178
Ok alla e-fattura a soggetti esteri identificati in Italia

La società italiana che emette fatture di assistenza a un soggetto estero deve far sì che i dati relativi al cliente estero siano identificati in Italia. La legge prevede che il soggetto estero deve essere identificato in Italia e che il fornitore deve emettere fatture elettroniche. La nuova norma sul territorio italiano è l'obbligo della fattura elettronica e della cartella di credito. Il soggetto che ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica è il fornitore di servizi. Il cliente estero deve essere identificato in Italia e il fornitore deve emettere fatture elettroniche. La nuova norma sul territorio italiano è l'obbligo della fattura elettronica e della cartella di credito. Il soggetto che ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica è il fornitore di servizi. Il cliente estero deve essere identificato in Italia e il fornitore deve emettere fatture elettroniche.

Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[179][387577] Ok alla e-fattura a soggetti esteri identificati in Italia La società italiana Alfa ...

[179][387577] Ok alla e-fattura a soggetti esteri identificati in Italia La società italiana Alfa emette una fattura di cessione beni a un soggetto estero Beta che non è stabilito né residente, ma è identificato in Italia. La destinazione delle merci è il magazzino del soggetto estero Beta in Italia che ha una partita Iva italiana a cui fatturare. Le merci restano nel territorio italiano e il soggetto Alfa emette una fattura di vendita con Iva al 22%. Il soggetto Alfa ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica nei confronti del soggetto Beta oppure ne ha solo la facoltà per evitare l'esterometro inserendo nel campo 0000000 (sette zeri) e nel campo codice la partita Iva italiana del soggetto Beta? G.F. BIELLA L' articolo 15 del D.L. 119/2018 ha previsto l' esclusione dall' obbligo della fattura elettronica per i soggetti passivi esteri meramente identificati ai fini Iva in Italia. Sul punto, l' agenzia delle Entrate ha chiarito (Faq pubblicate sul sito agenziaentrate.gov.it) che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti «non residenti identificati in Italia» (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia possono, dal 1° gennaio 2019, emettere le fatture elettroniche via Sistema d' interscambio oppure effettuare la «comunicazione dei dati delle fatture» ex articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs 127/2015 (cosiddetto esterometro). Qualora l' operatore Iva residente o stabilito in Italia decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell' operatore Iva identificato, riportando in fattura il numero di partita Iva italiano di quest' ultimo, sarà possibile inviare allo Sdi il file della fattura inserendo il valore predefinito «0000000» nel campo «codice destinatario» della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (Pec o codice destinatario).



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[182][387493] I forfettari e la conservazione delle fatture acquisti Un professionista diventato ...

[182][387493] I forfettari e la conservazione delle fatture acquisti Un professionista diventato forfettario dal 2019 come deve documentare ora gli acquisti carburanti per auto? Fino al 2018 ha utilizzato, sia ai fini Iva che ai fini Irpef, le ricevute dei pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito.

Considerato che nel regime forfettario i costi saranno detratti in misura percentuale ai compensi e che, quindi, avrà solo l'obbligo di conservare e numerare le fatture di acquisto, nel caso dei carburanti sarà sufficiente continuare a conservare e numerare le ricevute bancomat o dovrà obbligatoriamente richiedere l'emissione della fattura, in quanto rifornimento effettuato da titolare di partita Iva? In quest'ultimo caso dovrebbe anche fornire il Qr code sprovvisto di indirizzo Pec, per non essere obbligato a conservare la sostitutiva di tale fattura?

M.G.MATERA Fermo restando che nell'ambito del regime forfettario l'acquisto di beni o servizi non produce alcun effetto sul reddito, e che dal punto di vista Iva il soggetto forfettario è escluso dagli adempimenti in essa previsti, dal momento che egli comunque è tenuto a conservare le fatture di acquisto è certamente prudente richiedere la medesima se l'acquisto viene eseguito nell'esercizio di impresa o di arte o professione. È però evidente che, nel caso di acquisto di carburante, tale obbligo potrebbe non sussistere se si afferma che il rifornimento è avvenuto per utilizzo privato dell'auto.

Detto tutto ciò se il Qr Code consegnato è sprovvisto del Codice destinatario e altresì sprovvisto di indirizzo Pec, verrà meno l'obbligo di **conservazione sostitutiva** della **fattura elettronica** e in questo senso si è pronunciata la **Faq 26** comunicata dall'agenzia delle Entrate il 27 novembre 2018.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

[209][386270] L' utente finale non si iscrive al Conai (con eccezioni) Una Sas gestisce stazioni ...

[209][386270] L' utente finale non si iscrive al Conai (con eccezioni) Una Sas gestisce stazioni stradali di rifornimento carburanti, in cui si svolgono solo funzioni di erogazione di benzina e gasolio, nonché di rabbocco di olio lubrificante e additivi direttamente alle vetture, senza alcuna vendita di prodotti confezionati al cliente. Sia per l' olio che per gli additivi la Sas paga al fornitore in **fattura** il contributo Conai indicato, dal momento che essi vengono forniti in confezioni contenute in piccole scatole di cartone. La Sas è obbligata all' iscrizione al Conai, nonostante si utilizzino i prodotti senza che crei assolutamente nuovi imballaggi per la rivendita?

In caso affermativo, inoltre, la percentuale prevista da pagare va calcolata sul totale annuale incassato con la vendita dei carburanti (onestamente illogico e fuori scala), o solo sul valore molto più limitato delle vendite (anche se in modo sfuso e diretto alle vetture) dell' olio lubrificante e degli additivi?

S.D.MILANO Dal punto di vista strettamente teorico, qualunque azienda che nell' ambito dell' esercizio della propria attività utilizza merce imballata che non trasferisce al cliente/consumatore insieme all' imballaggio (rientrando l' operazione nella prestazione di servizi) non è tenuta all' iscrizione al Conai, poiché rientra nella categoria dei cosiddetti "utenti finali" (articolo 218, comma 1, lettera u, Dlgs 152/2006). Un esempio tipico è quello riportato nella guida Conai al paragrafo 2.3 ("soggetti esclusi") a proposito del parrucchiere.

Tuttavia, l' esclusione degli utenti finali dall' obbligo di adesione al Conai viene meno nei tre casi seguenti: quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un' attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale; quando tali soggetti acquistano direttamente all' estero merce imballata o imballaggi vuoti per l' esercizio della propria attività; quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l' esercizio della propria attività.

Pertanto, se l' attività prevalente non comporta obbligo di adesione, ma l' azienda esercita, anche se in misura marginale, un' attività per cui tale obbligo sussiste, l' adesione è relativa a questa sola attività, che determinerà la categoria di appartenenza e la quota di partecipazione (con le modalità e i termini indicati nelle istruzioni per la compilazione della domanda di adesione).



[213][385659] La parcella può superare le spese liquidate Sono un medico ospedaliero.

[213][385659] La parcella può superare le spese liquidate Sono un medico ospedaliero. Recentemente ho vinto una causa contro la Asl per cui lavoro: nella sentenza il giudice del lavoro ha condannato la Asl al pagamento, in favore dei miei procuratori antistatari, di spese e competenze, che liquida in 3.759 euro di cui 259 euro per contributo unificato, oltre agli accessori di legge. I miei procuratori mi chiedono, però, una parcella di 3.018,91 euro, comprensiva di onorari 2.069 euro, spese generali (ex articolo 13, legge 247/2012) di 310,35 euro, 95 euro per la Cassa avvocati, oltre all' Iva pari a 544,39 euro. Specifico che ho già versato loro 49 euro per accesso agli atti e 259 euro per il contributo unificato, tramite bonifico bancario. La richiesta è legittima e quindi sono tenuto al pagamento della parcella?

S.R.margherita di savoia Di solito, la sentenza contiene una condanna al pagamento delle spese legali a favore della parte vittoriosa, che quindi ha diritto di ricevere la somma indicata dalla parte soccombente, ma che ha il dovere di pagare il proprio legale. Quindi è corretto che, in questo caso, i legali abbiano emesso **fattura** al lettore, loro cliente, vittorioso in causa. Il quale dovrebbe aver ricevuto, o dovrà ricevere, la somma liquidata in sentenza dall' Asl che è risultata soccombente. Il fatto che le due cifre non combacino perfettamente è del tutto legittimo, perché dipende dagli accordi tra il cliente e l' avvocato: anche recentemente, la Cassazione ha ribadito che «il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell' avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali» (Cassazione civile, sentenza 5224/18).



2. e-fattura

Buoni e Iva, regole da chiarire

Benedetto Santacroce

Il trattamento Iva delle carte regalo, dei buoni benzina, dei buoni utilizzati nei piani di welfare aziendale e di tutti i voucher che determinano l'acquisto di beni e servizi è cambiato dal 1° gennaio 2019 e ciò impone a tutti gli operatori che li utilizzano di adeguare i propri sistemi alle nuove regole.

Il mutamento normativo, determinato dal recepimento della direttiva 2016/1065/UE a opera del Dlgs 141/2018, comporta una fondamentale distinzione tra buoni "monouso" per i quali, già al momento della vendita è noto il bene e servizio, il luogo e le condizioni in cui avverrà il suo riscatto, e buoni "multiuso" per i quali tali elementi non sono noti fino al momento del loro utilizzo.

In estrema sintesi, nel primo caso la tassazione Iva avviene al momento della cessione e negli eventuali successivi passaggi prima del riscatto del bene o servizio; nel secondo caso avviene solo al momento di utilizzo.

Attenzione, però, che per regolamentazione unionale e per successivo recepimento non tutti i buoni acquisto che in teoria sarebbero di per sé inclusi nella nuova disciplina sono informati alle specifiche regole.

In particolare, proprio per volontà unionale si considerano esclusi dalla nuova disciplina: i buoni sconto, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli simili, che continuano ad essere disciplinati dai principi generali dell' Iva. Ugualmente, ma per volontà nazionale, sono esclusi: i buoni pasto che restano disciplinati dall' articolo 74, primo comma, lettera d), del Dpr 633/72 e i buoni che danno diritto a ricevere servizi telefonici che restano legati alla determinazione dell' imposta con il regime monofase.

In termini pratici, per gli operatori sorge, anzitutto, il problema dell' individuazione della corretta tipologia di buono in cui uno strumento ricade (monouso, multiuso o escluso). In conseguenza di ciò, derivano problematiche peculiari circa la imponibilità/non imponibilità Iva delle operazioni connesse al buono, la determinazione della base imponibile, il soggetto a cui fatturare le prestazioni, le modalità di regolare i rapporti intercorrenti fra gli attori operanti lungo la catena distributiva ivi compresa la prestazione al dettaglio. Problematiche ancora più peculiari riguardano specifiche categorie di voucher, quali i buoni pasto, i buoni benzina e i voucher legati al welfare aziendale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Le detrazioni per riqualificazione e ristrutturazione sono prorogate anche per il 2019

Casa al restyling, il fisco è light

Risparmio energetico: comunicazione online all' Enea

PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI

Bonus casa fruibili anche nel 2019. Le detrazioni, previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto dei mobili e per gli interventi di sistemazione a verde di giardini e terrazzi, sono prorogate anche per l'anno in corso, nelle modalità previste per l'anno appena trascorso. La novità riguarda l'obbligo di comunicazione telematica all' Enea dei bonus che impattano sulla riqualificazione energetica, introdotta dal 2018, ma entrata a regime alla fine dello scorso periodo d' imposta.

Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, infatti, sono confermate le aliquote della detrazione che sono state rimodulate dalla legge di bilancio 2018, mentre le novità sono state inserite nei commi 67 e 68, dell' art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Risparmio energetico.

La detrazione si conferma, in linea generale, nella misura del 65% ma recenti provvedimenti, come la legge 205/2017, hanno rimodulato, riducendo al 50% il bonus, le aliquote della detrazione per le spese sostenute dall' 1/1/2018, relative a finestre comprensive di infissi e alle schermature solari, alla stessa stregua delle spese relative agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a compensazione.

Per gli interventi relativi agli impianti di climatizzazione, la misura del 50% della detrazione è determinata su un valore massimo di spesa pari a 30 mila euro, mentre quella del 65%, per l' acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, è determinata su un valore massimo pari a 100 mila euro.

Si conferma la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo, necessario il pagamento tracciabile (bonifico bancario e/o postale), con esclusione di talune spese (oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti per le concessioni) dal quale risulti la causale, il codice fiscale di tutti i beneficiari della detrazione e il numero di partita Iva o del codice fiscale del beneficiario che ha eseguito i lavori e che subisce la ritenuta d' acconto dell' 8%; per i titolari di reddito d' impresa non è necessario il bonifico ma i pagamenti possono essere eseguiti anche con altri mezzi di pagamento (assegni bancari, postali e ricevute bancarie).

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere all' Enea in via telematica i dati inseriti nella certificazione energetica e, per determinati interventi, relativi al miglioramento dell' isolamento termico o per l' installazione dei pannelli solari, la scheda informativa (allegato «F» - dm 19/02/2007).

Ristrutturazione. Prorogata a tutto il 2019 la detrazione del 50% per gli interventi indicati all' art. 16-bis, del dpr 917/1986, nel limite massimo di 96 mila euro.

Con il comma 67, dell' art.

1 della legge di bilancio 2019 è stata prorogata, e messa a regime con il comma 3, dell' art. 16-bis del Tuir, la detrazione, nel limite del 50% con il medesimo tetto di spesa, per l' acquisto o l' assegnazione di unità immobiliari collocate in fabbricati interamente recuperati da imprese edili.

Tra gli interventi che beneficiano della detrazione in commento anche quelli relativi all' attuazione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica.

La novità, introdotta dal comma 2-bis, dell' art. 16 del dl 63/2013 riguarda, anche per questo bonus, l' obbligo di comunicazione all' Enea, ma limitatamente agli interventi dai quali deriva un risparmio energetico, peraltro contemplati anche nella guida recentemente aggiornata dell' Agenzia delle entrate; la comunicazione è a carico del contribuente e,



per gli interventi che si sono conclusi nell' intervallo tra l' 1/1/2018 e il 21/11/2018, la comunicazione deve essere presentata entro il 19/02/2019 mentre per gli interventi conclusi dal 22/11/2018, la comunicazione deve essere inviata entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Mobili. Con riferimento al detto bonus, riformulato dalla legge 145/2018, è prevista la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2019 per l' acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore a «A+», destinati all' arredo di unità abitative oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall' 1/1/2018.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, il limite massimo delle spese è fissato in 10 mila euro e le stesse devono essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo, con pagamento tracciabile ma, in tal caso, con bonifico e carte di credito o di debito.

Per l' acquisto di grandi elettrodomestici, per i quali deriva un risparmio energetico, ai fini del monitoraggio statale, è obbligatoria la comunicazione telematica all' Enea, di cui al comma 2-bis, dell' art. 16 del dl 63/2013.

Bonus verde. Il comma 68, dell' art. 1 della legge 145/2018, proroga anche la detrazione per la sistemazione di giardini e di terrazzi, introdotta nel 2018, destinata a sostenere le opere eseguite da persone fisiche private per i giardini, anche pensili e balconi.

Quindi, anche per il 2019, le spese documentate, peraltro non ancorate a nessun intervento ulteriore (risparmio energetico o ristrutturazione edilizia), godono della detrazione del 36% fino a un ammontare complessivo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo; destinatari del bonus sono i proprietari, anche nudi proprietari o titolari di diritti reali, detentori dell' unità abitativa, inquilini e comodatari.

La detrazione in commento spetta per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, comprese le spese di progettazione e manutenzione connesse all' intervento eseguito.

Sono agevolati gli interventi su unità immobiliari a uso abitativo e sulle parti a comune esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. e la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell' anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Il pagamento può essere eseguito con qualsiasi mezzo ovvero mediante bonifici, bancomat, carte di credito e assegni e nella **fattura** non devono essere indicati gli estremi della legge, ma il documento deve ricondurre la spesa tra quelle agevolabili.

Risultano applicabili anche le disposizioni, di cui ai commi 5, 6 e 8 dell' art. 16-bis del Tuir che prevedono la riduzione al 50% del bonus per gli immobili utilizzati promiscuamente, il cumulo della detrazione, ridotta al 50%, con quelle disposte per gli immobili vincolati e il trasferimento del bonus residuale in capo alla persona fisica (acquirente o erede) che conserva la detenzione dell' unità immobiliare.

© Riproduzione riservata.

Intervista.Daniele Virgillito

È stress da invio immediato

«In questo momento di caos i commercialisti più giovani sono avvantaggiati per ch  più digitalizzati».

Anche Daniele Virgillito, catanese, presidente dell' Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sta sperimentando in proprio il caos di questi primi giorni.

Nessun problema quindi per i giovani nella fase di partenza?

Siamo stati comunque subissati da mail e telefonate:   scoppiato lo stress da **fattura** immediata.

Cosa vi hanno chiesto?

Qualcuno voleva capire cos'   il Qr code, a chi doveva fare la **fattura elettronica** e a chi no. Abbiamo fatto da parafulmine per ogni minimo dubbio o blocco.

Il peggio   passato?

Dopo i primi dieci giorni ora non si registrano problemi particolari. Certo, credo che la mole esagerata di lavoro durer  fino a met  febbraio.

Per i giovani sar  davvero un' opportunit ?

Dopo l' iniziale sacrificio, nel medio periodo s . I molti hanno capito che la smaterializzazione   la base per fare altro, per offrire consulenza a valore aggiunto.

Cambierann o anche i contratti con la clientela?

Al Sud, dove io opero,   pi  difficile: si lavora soprattutto con accordi forfettari.

E se penso a quando nelle riunioni abbiamo dovuto richiedere a tutti l' aggiornamento del software...non sono stati bei momenti.

  RIPRODUZIONE RISERVATA.



E-fattura, pace fiscale e reddito d'impresa giovedì a Telefisco

Il 31 gennaio appuntamento con il convegno dell' Esperto risponde-Il Sole 24 Ore In primo piano le novità del 2019 tra manovra, decreto Atad e crisi d' impresa con le relazioni degli esperti e i chiarimenti di Entrate, Guardia di finanza e Mef

A ppuntamento giovedì 31 gennaio con Telefisco. Dalle 9 alle 18 il convegno annuale dell' Esperto risponde-Il Sole 24 Ore si concentrerà sulle novità del 2019, passando in rassegna la manovra (legge di Bilancio e decreto fiscale), l' attuazione della direttiva Atad e i decreti sulle crisi d' impresa e la riforma del terzo settore.

Il programma prevede 14 relazioni - presentate dagli articoli dei relatori pubblicati in queste pagine -, cui si aggiungono quattro focus tematici (si veda la scheda a destra).

Al convegno interverranno anche il sottosegretario all' Economia, Massimo Garavaglia, il direttore dell' agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani.

Come nelle passate edizioni, i funzionari delle Entrate e del Mef, oltre agli ufficiali della Guardia di finanza, risponderanno ai quesiti.

Come partecipare Sul sito internet di Telefisco è ancora possibile iscriversi gratuitamente per seguire il convegno in una delle oltre 160 sedi attivate in tutta Italia. In caso di posti esauriti, o per chi preferisce vedere il convegno dal proprio studio, è possibile acquistare la visione in streaming.

Chi si iscrive a Telefisco ha altri vantaggi: riceverà la dispensa di 148 pagine in formato ebook con il testo delle relazioni; potrà accedere gratis al Quotidiano del Fisco fino all' 11 febbraio.

L' evento è stato inserito nel programma di formazione professionale continua dei commercialisti e degli esperti contabili (8 crediti, sia nelle sedi che in streaming) e dei notai (10 crediti, solo nelle sedi). Per altre categorie è in corso l' iter di accreditamento.

Il Forum con gli esperti I lettori possono mandare i propri quesiti agli esperti, sempre collegandosi al sito di Telefisco. L' invio sarà possibile fino a venerdì 1° febbraio. Le risposte alle domande di interesse generale saranno pubblicate sul quotidiano e su internet nei giorni successivi al convegno.

www.ilsole24ore.com/telefisco Per informazioni e iscrizioni © RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il primo impatto. Nelle settimane iniziali la maggior parte dei consulenti fiscali «travolti» da mail e telefonate dei clienti - Ora il dilemma è come ammortizzare le spese per software e formazione

E-fattura, sui commercialisti pesano costi fissi e straordinari

A cura di Valeria Uva

Al primo vero banco di prova della **fattura elettronica** mancano poco più di 15 giorni. Fino a metà febbraio, alla scadenza della prima liquidazione Iva, per i commercialisti non c'è tregua. Lavoro straordinario, riposi saltati, attese snervanti di fronte a clessidre immobili, riempiranno ancora le giornate in studio.

Sui social, nei gruppi di discussione creati tra colleghi, non si parla d'altro che della temuta Fe (ormai solo i non addetti ai lavori si ostinano a chiamarla per esteso). C'è chi sintetizza così le giornate: «Il lavoro di studio è tutto paralizzato: solo assistenza telefonica su Fe». E chi - caso raro - si dichiara fortunato «perché con poche lezioni sul posto i clienti hanno imparato ad emettere fatture» con il risultato, che ammette il professionista, «esco e vado a fare due passi molto più spesso di prima».

I ritmi di lavoro La gestione del tempo è uno dei primi problemi che i consulenti fiscali stanno affrontando a seguito della fatturazione **elettronica**.

«Inutile negarlo: i clienti meno attrezzati stanno vivendo un trauma e hanno bisogno di assistenza continua.

Per cui ogni telefonata dura almeno 45 minuti» racconta Marziano Francesco Lavizzari, studio a Milano e antenne su tutta la Lombardia nel suo ruolo di presidente della Fondazione commercialisti del capoluogo lombardo.

Anche le minuzie tecniche possono far perdere molto tempo: ad esempio per capire il linguaggio dello Sdi o dei diversi programmi: «Molti non leggono le lettere accentate, o i caratteri particolari come la &» la lamentela più diffusa. Di fatto in questi giorni il lavoro più impegnativo è quello di formare e informare il cliente, soprattutto quello che ha rimandato l'aggiornamento, confidando in una proroga che non è arrivata. Ma c'è anche chi sta già facendo tesoro dell'esperienza. Come Edoardo Ginevra, commercialista a capo di Aidc milano. «Certo è stato un periodo complicato - premette- ma ci ha portato di nuovo a lavorare fianco a fianco con il cliente e alla fine ne ha guadagnato il rapporto diretto con il cliente che ha percepito il nostro valore aggiunto».

Proprio l'associazione dei dottori commercialisti di Milano peraltro aveva lanciato per tempo un'iniziativa pilota mettendo a disposizione degli iscritti delle mini-clip sulla **fattura elettronica** destinate ai clienti.

Il ribaltamento dei costi Ora i professionisti si interrogano su come integrare questo adempimento nei contratti già firmati. Del resto non sono poche le segnalazioni di esercizi pubblici o benzinai che stanno già chiedendo un sovrapprezzo a chi esige la e-**fattura** (si vedano le foto a fianco). Su Twitter la discussione si accende intorno al caso di un collega che chiede 14 euro a **fattura**; in alternativa, qualcuno propone la tariffa oraria perché «compilare fatture è data entry» e dunque il prezzo giusto suggerito «è 5 o 6 euro l'ora».

Del resto le spese finora sostenute sono state ingenti: «Soltanto per le licenze software prevediamo 5-6mila euro di canone annuo» calcola Roberto Turati socio dell'omonimo studio milanese con un portafoglio clienti che comprende sia la singola partita Iva che le Pmi. Alle spese fisse poi si aggiungono le tante ore di formazione dello staff (e dei clienti, appunto).

«Prevedo un minimo adeguamento - conclude - tenendo conto delle dimensioni del cliente, anche se il costo maggiore, quello dell'accreditamento, è stato uguale per tutti. Cogliamo questa occasione per fidelizzare la clientela». Fare accettare maggiorazioni non è facile. Perché, al di là delle spese fisse e una volta superati gli scogli iniziali, la compilazione della e-**fattura** potrebbe persino far risparmiare tempo allo stesso commercialista. «I più scaltri mi hanno già detto che, visto che ora ho meno da fare, dovrei rivedere al ribasso la mia parcella» commenta Lavizzari. Che aggiunge: «In realtà ora dobbiamo impegnarci a far percepire il nostro valore aggiunto perché ormai possiamo



accompagnare i clienti in tutte le scelte imprenditoriali». Per molti, soprattutto per i più attrezzati tecnologicamente, le paure della prima ora di venire scavalcati dalla digitalizzazione stanno lasciando il posto alla scoperta di un nuovo ruolo. «Anche per i più piccoli - sostengono in molti - monitorare subito costi e ricavi e dedicarci alla consulenza direzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

i rapporti precedenti

Esclusioni da limitare al solo lavoro subordinato

Paolo Meneghetti

Un tema ricorrente nei quesiti degli operatori sulla tematica dell' accesso al nuovo regime forfettario consiste nel valutare se l' aver intrattenuto rapporti di lavoro a vario titolo con l' attuale committente inibisca l' opzione.

Il caso tipico è quello del professionista che ricopre il ruolo di amministratore della società, nei confronti della quale svolge anche attività professionali prevalenti. Il quesito è proposto spesso, poiché in effetti la norma (lettera d-bis dell' articolo 1, comma 57 della legge 190/14) presenta qualche elemento di ambiguità laddove: nell' incipit si cita la locuzione «attività ... esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro»; nella parte finale del periodo si cita la locuzione «rapporti di lavoro» senza aggiungere il termine subordinato.

Quando si parla del biennio precedente all' adesione al regime forfettario, infatti, la norma dice «rapporti di lavoro». Ecco perché molti operatori hanno interpretato il testo, includendo nell' elemento ostativo anche la sussistenza di rapporti di lavoro non necessariamente subordinato. A parere di chi scrive, un' interpretazione restrittiva non pare giustificabile.

Da un punto di vista strettamente letterale sarebbe necessario anzitutto che l' attività del soggetto forfettario fosse rivolta a datori di lavoro, dato che inequivocabilmente allude al rapporto di lavoro subordinato. Si potrebbe sostenere che - se viene prestata attività prevalente nei confronti di un datore di lavoro - blocca l' applicazione del regime forfettario la sussistenza nel passato o nel presente di rapporti di lavoro di qualunque tipo (anche non dipendente).

Ma questo porterebbe alla conclusione, piuttosto cervellotica, che se, ad esempio, il committente oggi non è più datore di lavoro (poiché il suo unico dipendente era il soggetto che diventa forfettario) non scatta nessuna causa ostativa al forfait da parte dell' ex dipendente. Il che è proprio ciò che la norma intende impedire, quindi è necessario sostenere una lettura sistematica che porti a connettere la locuzione «datori di lavoro» con la locuzione «rapporti di lavoro».

In altre parole, solo chi è stato lavoratore subordinato di un certo soggetto realizza la fattispecie descritta dalla norma, e il passaggio «rapporti di lavoro» connesso con «datore di lavoro» non può che essere interpretato come «rapporto di lavoro subordinato».

In questo senso, peraltro, si è pronunciato il question time 5- 01179 sul tema del praticante, mai stato lavoratore subordinato, che **fattura** prevalentemente all' ex dominus. Peraltro, anche nelle risposte pubbliche della agenzia delle Entrate si è affermato che la causa ostativa scatta se la prestazione prevalente è rivolta proprio a quello stesso datore di lavoro con cui sono intercorsi rapporti di lavoro, che, a questo punto, non possono che essere rapporti di lavoro subordinato.

In definitiva dalla ricostruzione delle norme emerge che solo la presenza di rapporti di lavoro subordinato attuali o passati può inibire l' accesso al regime, sempre tenendo conto del lasso temporale in cui va eseguito questo controllo, cioè due periodi d' imposta precedenti.

Questa interpretazione andrà poi coordinata con l' emendamento al decreto semplificazioni votato venerdì scorso in commissione, che aggiunge in coda alla lettera d-bis) la frase: «Ad esclusione della attività a seguito di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



1. e-fattura

Fatture errate: va previsto il blocco

Raffaele Rizzardi

La **fattura elettronica** è in fase di avvio. Il banco di prova sarà nella prima metà di febbraio, perché il giorno 16 terminerà il periodo di tolleranza per l' emissione tardiva della fatture di gennaio da parte dei contribuenti mensili, mentre per i fornitori trimestrali si potrà arrivare addirittura al 16 maggio.

Ovvio che in questo periodo di attesa il ritardo nell' emissione della **e-fattura** renderà più complessi i rapporti tra fornitori e clienti (anche per i termini di pagamento). Il sistema della **fattura elettronica** è sicuramente complesso, e sono state quindi utili le numerose risposte presenti nel sito delle Entrate, integrate dalla videoconferenza con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Dall' insieme delle interpretazioni emerge un punto che andrà necessariamente implementato: alludiamo alla totale assenza di controlli sulla legittimazione a inserire i documenti nello Sdi.

Il primo caso affrontato nelle Faq è quello della **fattura** caricata su un cliente estraneo al rapporto commerciale rappresentato. Si conferma che il caso può accadere, perché il sistema controlla solo che le partite Iva indicate siano valide, limitandosi - come si dice più volte - a fare il "postino" verso il codice destinatario. La **fattura** non di propria competenza non può essere rifiutata, a differenza di quanto avviene con le analoghe fatture verso la Pa. E poiché gli enti talora respingono le fatture senza dare una motivazione, l' articolo 15-bis del DI 119/2018 prevede l' individuazione delle cause che consentono il rifiuto e le modalità di comunicazione al fornitore, anche per «armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione **elettronica** tra privati». Che, come detto, non possono mai respingere una **fattura** e che quindi - si auspica - disporranno di elementi per bloccarla.

Oltre alla **fattura** totalmente non di competenza, c' è il problema di quella sbagliata per eccesso, relativamente alla quale si deve sollecitare il fornitore a emettere nota di credito. Ma stando sempre alle regole e alle interpretazioni vigenti, nessun controllo viene fatto se è il cliente a caricare nel sistema la nota credito del fornitore, che scoprirebbe l' iniziativa del cliente solo "spuntando" le sue fatture nel portale dell' Agenzia, con un onere rilevante in termini di tempo, che rischia di vanificare i vantaggi dell' e-**fattura** (si veda il Sole 24 Ore del 24 gennaio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

L' aumento a 65mila euro della soglia di ricavi dilata la platea del regime agevolato. Tempi stretti per la scelta in vista della prima fattura - Punto cruciale: le partecipazioni

Febbre da flat tax per le partite Iva con il nodo delle quote societarie

Cristiano Dell' Oste

Obiettivo: chiudere i conti con il Fisco pagando il 15 per cento. Il regime forfettario oggi è in cima all' agenda fiscale di autonomi e professionisti.

Il 54% dei quesiti arrivati finora al Forum di Telefisco riguarda la cosiddetta flat tax per le partite Iva (il tema sarà tra quelli trattati al convegno del Sole 24 Ore, giovedì).

L' aumento a 65mila euro della soglia di ricavi e compensi spalanca la possibilità di scegliere il forfait a circa 909mila contribuenti Iva che fino all' anno scorso avevano un volume d' affari troppo alto. Ma in questi giorni anche molti lavoratori e pensionati stanno facendo i conti, perché la legge di Bilancio ha eliminato il limite massimo del reddito di lavoro dipendente o assimilato che può essere abbinato al forfait (fino al 2018 era di 30mila euro).

Per molti il momento di decidere è adesso, dato che la scelta va compiuta con la prima **fattura** dell' anno, da emettere senza Iva se si sceglie il forfait - e su carta, dato che i forfettari sono esonerati dalla **fattura elettronica**.

Convenienza e fattibilità Molti professionisti possiedono quote in società di persone o di capitali. Finché restavano alla tassazione standard, non c' erano problemi. Ma il forfait è incompatibile con la partecipazione a società di persone, mentre per le Srl le regole sono cambiate proprio quest' anno: si può esserne soci, purché le quote non siano di controllo e l' attività sia diversa. Due concetti - controllo e attività riconducibile a quella del forfait - su cui ci si interroga in questi giorni, valutando se convenga cedere le quote.

Per i dipendenti arriva sì l' eliminazione del reddito massimo di lavoro, ma anche il divieto di operare in prevalenza con il proprio datore o ex datore. Così, alcuni di coloro che applicavano il forfait nel 2018 scopriranno - si spera tempestivamente - di non poterlo più fare quest' anno: si pensi a un pensionato che fa in prevalenza il consulente per il proprio ex datore di lavoro. I dipendenti che entrano nel regime quest' anno, invece, dovranno comunque stimare l' impatto dei contributi previdenziali sui proventi del "secondo lavoro": è vero che l' Irpef è più cara rispetto al 15% (oltretutto applicato sul reddito calcolato con i coefficienti), ma le collaborazioni occasionali fino a 5mila euro evitano l' Inps e si gestiscono nel 730.

Comunque, quando non ci sono intoppi legati a quote societarie o rapporti con il datore di lavoro, il forfait è quasi sempre la scelta vincente, anche se la convenienza va riscontrata alla luce dei costi effettivi, delle detrazioni di cui può beneficiare il contribuente e dell' eventuale Irap dovuta o Iva da versare sul magazzino (si vedano le schede in alto).

Incentivi ed effetti economici Il risparmio è così grande - nell' ordine dei 7.500 euro di imposte dirette per un professionista con un reddito di 50mila euro - che rischia di creare distorsioni o incentivare comportamenti tutt' altro che virtuosi. Qualcuno potrebbe sottofatturare i proventi pur di restare entro i 65mila euro. Qualcun altro potrebbe scegliere il forfait nel 2019 anche se ha redditi molto sopra la soglia, contando sul fatto che - alla lettera della legge - l' uscita dal regime decorre dal 2020. Più in generale, con il forfait viene meno la spinta a "collezionare" scrupolosamente le fatture d' acquisto per dedurre i costi e detrarre l' Iva (ci sarà chi chiederà uno sconto anziché la **fattura**?

) A livello di sistema, si introduce un incentivo inverso all' aggregazione - più di un commentatore ha ipotizzato lo scioglimento di società e studi - e, in ogni caso, diventa normale trovarsi di fronte a soggetti con un tax rate molto diverso a parità di attività svolta. Inoltre, non dovendo più applicare l' Iva, i forfettari che operano con i consumatori finali potranno sfruttare questo vantaggio per ridurre i prezzi e diventare più competitivi o lasciare i prezzi invariati e accrescere i propri margini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



I tributaristi: il sistema balbetta

Diversi problemi a tre settimane dall' avvio: riscontri positivi nel rapporto con la pubblica amministrazione e inciampi tra privati

Ostacoli, intoppi, errori di valutazione. Le tre settimane iniziali di fatturazione **elettronica** hanno inevitabilmente fatto emergere le storture del sistema.

Passare da zero a 75 milioni di fatture elettroniche con la media di 5 milioni al giorno avrebbe messo a dura prova anche il più collaudato dei sistemi, figuriamoci il nostro che è al suo debutto assoluto. al punto da considerare «rodaggio» non punibile con sanzioni tutto ciò che accadrà da adesso fino a giugno.


Intanto però questo primo mese ha già fornito alcune indicazioni su cosa sta già funzionando (al momento sono solo il 6% i file scartati dal sistema per errori riconducibili al malfunzionamento del sistema elettronico).

«Tra le principali difficoltà riscontrate evidenzio alcune criticità rilevate in fase di trasmissione dei documenti - sottolinea Celestino Bottoni, vice presidente dei tributaristi aderenti all' Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari-. Ad esempio dopo aver inviato la **fattura elettronica** attraverso lo Sdi non viene rilevata l' accettazione oppure l' evidenziazione di eventuali incongruenze. Se invece riapriamo e analizziamo il tracciato informatico dallo Sdi vengono evidenziati delle anomalie che in realtà non esistono».

Al tema i tributaristi hanno appena dedicato un Forum con la partecipazione di esperti del settore ed esponenti del governo. Tra le complessità emerse, c' è anche la discontinuità con il processo che era noto con Pubblica amministrazione. Finora infatti in Italia le uniche fatture elettroniche erano proprio quelle rivolte agli enti della pubblica amministrazione. «Non a caso - osserva Bottoni - attualmente vengono visualizzate bene le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione mentre quelle tra privati evidenziano degli errori che in realtà non esistono. Infine, mi preme evidenziare le criticità riscontrate per le fatture inviate nella prima settimana di gennaio quando per alcune difficoltà nel sistema informatico dell' Agenzia delle Entrate alcune fatture sono doppie e altre non si trovano. Per questo confidiamo nel tempestivo intervento dell' amministrazione finanziaria per risolvere le varie criticità al fine di dare efficace attuazione ad un sistema di fatturazione estremamente innovativo e importante».

«Il format del Forum - precisa Arvedo Marinelli, presidente dell' Associazione nazionale consulenti tributari - è molto apprezzato perché, attraverso il dibattito, punta a fornire spunti operativi pratici. Quest' anno abbiamo cercato, con l' aiuto di valenti studiosi, di esaminare analiticamente la legge di Bilancio e avanzare le nostre proposte al mondo della politica e ai tecnici dell' Agenzia delle Entrate. A cominciare dal reinserimento dei consulenti tributari, iscritti ai ruoli camerali, presso le commissioni tributarie».

E poi c' è la proposta in tema di fatturazione **elettronica**: «Chiediamo il ripristino del precedente limite a 15 mila euro per i visti leggeri - ricorda Bottoni -. Visto l' avvio della fatturazione **elettronica**, che stiamo cavalcando con un nostro portale a costi molto contenuti, rispetto al mercato, confidiamo in questo accorgimento anche per una diminuzione dei costi riflessi della fiscalità».



Intervista. Gilberto Gelosa

In studio sabato e domenica

«Stiamo scalando l' Everest e credo continuerà così fino alla fatidica data del 16 febbraio, quella della prima liquidazione Iva». Gilberto Gelosa, del Consiglio nazionale dottori commercialisti, sta osservando dal proprio studio "sul campo" quello che da consigliere dell' Ordine con delega alla fiscalità aveva teorizzato chiedendo a più riprese «gradualità per la e-fattura perché non tutti sono pronti al salto digitale».

Come vi siete organizzati in questi primi giorni?

Il nostro help desk fa orario continuato, dalle 8 alle 20, sabato e domenica inclusi. Gli artigiani ad esempio aspettano il weekend per "staccare" dal lavoro ed emettere le fatture.

E di cosa hanno bisogno i clienti?

L' assistenza è a tutto campo, persino tecnica. Di fatto, ci siamo trasformati in sistemisti. Siamo partiti riunendo tutti e offrendo formazione gratuita. Ma non basta. Stanno emergendo tante piccole criticità, da affrontare una a una.

Avete rivisto la struttura dei costi?

Per chi già ci chiedeva la **fattura** cartacea cambia poco: è previsto solo un contributo per la gestione dell' hub. Ma dovremmo rivedere tutta l' assistenza: alcuni servizi, penso allo spesometro, scompariranno. Certo con la e-**fattura** non ci guadagneremo.

Un consiglio valido per tutti.

Non aspettate a fatturare. Meglio rompere il ghiaccio. Da subito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Il Sole 24 Ore

Fatturazione Elettronica

Le banche dati del Sole. La piattaforma Plusplus24 Fisco sposa l'intelligenza artificiale e supporta gli utenti anche via chat

L'assistente virtuale va subito a segno

S.L.

Rendere più efficiente - soprattutto in termini di tempo risparmiato - ed efficace la ricerca di informazioni online. Grazie all'utilizzo di tecnologie di ultima generazione come l'intelligenza artificiale che, da elemento tipico dei grandi film di fantascienza, diventa uno strumento di utilizzo quotidiano, anche nella gestione dello studio professionale.

Con questo obiettivo Plusplus 24 Fisco - piattaforma pensata per i professionisti che integra online tutte le fonti del Gruppo 24 Ore - si è trasformata in Plusplus 24 Fisco Ai, proponendosi non solo come banca dati, ma anche come "assistente di studio" all'avanguardia.

Sia la nuova organizzazione dei contenuti - più intuitiva e di più semplice consultazione, a partire dall'home page -, sia gli strumenti innovativi che utilizzano l'intelligenza artificiale hanno infatti l'obiettivo di assistere gli utenti nella ricerca di dati, informazioni puntuali o documenti. Nel minor tempo e con il livello di massima precisione possibile.

Interagire con «Alf» La prima grande novità di Plusplus Fisco 24 Ai è l'Artificial loyal friend, Alf. Questo sistema di intelligenza artificiale, creato da Mauden per le banche dati del Gruppo 24 Ore, è in grado di rispondere a domande formulate in linguaggio naturale e si propone come un vero e proprio assistente virtuale capace non solo di affiancare l'utente nella ricerca, ma di renderla molto più semplice.

Nello specifico, l'assistente di Plus Plus 24 Fisco utilizza Watson di Ibm, un sistema di cognitive computing in grado di apprendere in modo automatico nella ricerca di informazioni, attingendo dal patrimonio documentale del Gruppo 24 Ore: dal quotidiano alle guide normative; dall'esperto risponde alle fonti ufficiali (come l'agenzia delle Entrate, la giurisprudenza e i Codici).

È la prima volta in Italia che una banca dati professionale è stata potenziata con un assistente virtuale abilitato dall'intelligenza artificiale, permettendo agli utenti di interagire con 1,5 milioni di documenti conservati in digitale.

Ecco qualche esempio concreto delle capacità di Alf: può rispondere a domande vere e proprie - e, quindi, non alla semplice "somma" di parole chiave - come: «Qual è l'aliquota Iva negli Emirati Arabi Uniti?». Oppure: «La fattura con scontrino deve essere necessariamente elettronica?». O persino individuare un documento o una legge («Alf, mi trovi il testo del Dpr 917/1986?»), andando direttamente al punto, senza condannare l'utente a selezionare quello giusto in una rosa di documenti selezionati perché "affini" a quanto cercato.

Dal chatbot alla linea diretta La risposta che viene visualizzata nel chatbot è accompagnata dalla versione integrale del documento e corredata da approfondimenti, quesiti e schede pratiche, consultabili in pochi secondi per conferma oppure, se necessario, da utilizzare per ampliare ulteriormente la propria ricerca.

Il servizio di chatbot è attivo 24 ore su 24 e permette, tra le altre cose, all'utente di rimanere aggiornato sulle news, chiedendo ad Alf: «Quali sono le ultime notizie di economia?».

È uno strumento utile anche per chi ha bisogno di capire meglio le funzionalità della piattaforma stessa: Alf fornisce risposte sulle modalità di ricerca o di stampa; aiuta il professionista a creare dei dossier e ad attivare degli alert relativi a determinati argomenti.

La piattaforma consente al professionista di interagire con la redazione di Plus Plus 24 Fisco per rispondere ai quesiti relativi alle funzionalità e alle modalità di utilizzo della banca dati, ottenendo in tempo reale risposte e suggerimenti sulle migliori modalità di interazione con il prodotto. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al mattino e dalle ore 14 alle ore 18 nel pomeriggio © RIPRODUZIONE RISERVATA.





Primi in Europa, ma non basta

Presto sarà obbligatorio un nuovo formato per le transazioni nell'Unione. Le esperienze del Portogallo e dei Paesi del Nord

di Barbara Millucci

È una riforma intelligente, fatta per combattere l'evasione e per la prima volta siamo in pole position in Europa». Promuove l'e-fattura Omar El Ariny, partner della software house Docflow, molto attiva nel settore. Prima di noi in effetti c'è solo il Portogallo che nel 2013 ha introdotto il digitale per tutte le transazioni, collegando i registratori di cassa all' Agenzia delle Entrate, facendo così aumentare il gettito Iva. Un sistema diverso, quindi.

E i problemi segnalati nella fase di decollo e nel funzionamento dei sistemi proposti sul mercato? «Molti professionisti e molte aziende si sono mossi tardi. Tutto qui. Ma si devono adeguare in fretta, il digitale prenderà sempre più piede in una gran parte dell'attività legata agli adempimenti contabili», continua El Ariny.

Lo sforzo fatto, però, non è ancora del tutto sufficiente. «Nella Ue si sta lavorando all'implementazione di un nuovo formato per la fattura europea digitale: il Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) che servirà ad uniformare il mercato digitale europeo nell'ambito del Digital Single Market» conclude il partner di Docflow. L'utilizzo dello standard Peppol è in costante crescita in Europa, tanto che Paesi, come Danimarca, Norvegia e Svezia, hanno deciso di utilizzarlo per la fatturazione elettronica nei processi di e-procurement.

Concorda Daniele Lombardo, marketing digital director di TeamSystem (soluzioni e servizi di ultima generazione per la digitalizzazione di imprese e professionisti).

«Dopo l'obbligo per le fatture verso la pubblica amministrazione con questo ultimo passo ci posizioniamo all'avanguardia in tutta Europa.

La fatturazione elettronica B2B, accanto all'adempimento fiscale, porterà vantaggi a tutte le imprese che potranno operare su un unico standard di riferimento e scambiare digitalmente il documento nelle varie transazioni. Non avremo solo un risparmio di costi e tempi, ma anche vantaggi connessi al ricevimento delle fatture che, trasformate in documenti elettronici, potranno essere automaticamente acquisite nei sistemi informativi delle aziende».

Aruba, specializzata in servizi web, punta invece a fornire informazioni «soprattutto a scopo educational» afferma Gabriele Sposato, direttore marketing del gruppo. «Diffondiamo guide, blog, post, video esplicativi, e stiamo potenziando l'assistenza clienti. Tra novembre e dicembre abbiamo pubblicato oltre 23 video guide, 11 video pillole e 50 Faq. La guida "Fatturazione Elettronica di Aruba: come funziona e consigli per l'uso" ha avuto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni». A dimostrazione della forte richiesta a saperne di più su un tema così strategico per la vita delle imprese.

le semplificazioni contabili e fiscali

Taglio ai costi senza e-fattura, ritenute e scritture contabili

Mario Cerofolini Gian Paolo Ranocchi

Tra gli aspetti da valutare in relazione alla decisione o meno di applicare il regime forfettario vanno debitamente considerate le semplificazioni di natura contabile/fiscale che sono proprie del regime della sostitutiva. Queste semplificazioni, infatti, consentono un risparmio di costi amministrativi che potrebbe influire in modo determinante sulla scelta finale.

I contribuenti che applicano il regime forfettario hanno unicamente l'obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e quello di certificare i corrispettivi. È stata, infatti, prevista un'espressa esclusione da tutti gli altri oneri e obblighi previsti dal decreto Iva. Sussiste, in particolare, l'esonero dalla fatturazione elettronica (salvo che in caso di cessioni/prestazioni nei confronti della Pa) e dal versamento dell'imposta. Tuttavia, in determinate situazioni (ad esempio prestazioni di servizi ricevute per le quali si rende operativo l'obbligo di applicare le regole dell'articolo 7-ter del Dpr 633/1972), i forfettari risultano debitori dell'Iva con obbligo di versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Inoltre, per i forfettari è riconosciuta la non applicazione di ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi e/o sui ricavi e l'assenza della qualifica di sostituti d'imposta.

Gli interessati, dunque, non devono effettuare, a loro volta, ritenute alla fonte al momento del pagamento di compensi e, per conseguenza, sono esonerati anche dagli obblighi comunicativi e dichiarativi che ne conseguono (Cu e modello 770). Hanno unicamente l'obbligo, in sede di dichiarazione dei redditi, di indicare il codice fiscale dei percettori per i quali non è stata operata la ritenuta.

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019, andranno però puntualizzati gli adempimenti che dovranno essere posti in essere dai soggetti che si avvalgono di lavoratori dipendenti, alla luce dell'esenzione prevista dalla norma istitutiva del regime forfettario (comma 69, legge 190/2014).

Ai fini delle imposte sui redditi si rende operativo l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, anche se sussiste l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Per i contribuenti in regime forfettario, infine, sussiste l'esenzione dall'Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Tempi dilatati per la ricezione dell' e-fattura e per la detrazione IVA

Scarto, nuova emissione e attenuazione delle sanzioni allungano i tempi di recapito

Non deve "spaventare" la possibile ricezione rallentata delle fatture elettroniche relative ad operazioni già effettuate. Vanno, infatti, tenuti presente i tempi tecnici ordinari che governano il processo di fatturazione **elettronica**, nonché i termini "allargati" che sono stati fissati dall' art. 10 del DL 119/2018. Come stabilito dal provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 , il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della **fattura elettronica** (o lotto di e-fatture) correttamente ricevuti e recapita, entro cinque giorni, un' eventuale ricevuta di scarto. In tal caso il soggetto passivo ha a disposizione ulteriori cinque giorni (effettivi e non lavorativi) di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova **fattura**. Si comprende come, nel caso in cui il file venga scartato dal Sistema di Interscambio, il cessionario o committente potrebbe ricevere la **fattura** sino a dieci giorni dopo che l' operazione è stata effettuata, nell' ipotesi in cui il documento, successivamente al primo scarto, risulti corretto. Vanno poi operate alcune ulteriori considerazioni. Grazie alle novità introdotte dall' art. 10 del DL 119/2018 i tempi di ricezione potrebbero essere ulteriormente estesi . Secondo tale disposizione, nel primo semestre 2019: - non si applicano sanzioni se la **fattura** è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell' IVA di competenza; - si applica una riduzione dell' 80% delle sanzioni, nel caso in cui la **fattura** sia emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (misura estesa al 30 settembre 2019 per i "mensili"). In pratica, quindi, poniamo che un soggetto passivo che adotta la liquidazione periodica mensile , abbia effettuato un' operazione il 16 gennaio 2019. L' emissione (id est trasmissione) della **fattura** potrà avvenire entro il 18 febbraio (essendo il 16 e il 17 giorni festivi), senza che sia applicata alcuna sanzione da parte dell' Amministrazione finanziaria. In tale circostanza il cessionario o committente potrebbe ricevere il documento ben oltre i dieci giorni prospettati nel procedimento ordinario di fatturazione in caso di scarto. Va da sé, inoltre, che le tempistiche si dilatano ulteriormente nell' ipotesi in cui il cedente/prestatore adotti la liquidazione periodica trimestrale . Nell' esempio appena riportato, infatti, la trasmissione senza sanzioni potrebbe addirittura avvenire entro il 16 maggio 2019. Il legislatore ha anche previsto una serie di misure destinate al cessionario o committente , alcune delle quali finalizzate ad evitare che questi subisca "il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione" (si veda la relazione illustrativa al DL 119/2018). Il novellato art. 1 del DPR 100/98, che non opera con riferimento alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate nell' anno precedente, consente di computare in detrazione l' IVA addebitata in **fattura** nella liquidazione del periodo in cui l' operazione è effettuata, a condizione che il documento venga ricevuto e annotato entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della stessa operazione. L' Agenzia ha, inoltre, precisato, nel Videoforum di Italia Oggi , tenutosi il 23 gennaio 2019 , che, con riferimento ai soggetti che adottano la liquidazione trimestrale, relativamente alle operazioni effettuate nei primi tre trimestri dell' anno, è consentito portare in detrazione l' IVA, a condizione che la **fattura** sia pervenuta e annotata "entro il 15 del secondo mese successivo". Va infine ricordato che la normativa vigente consente di "salvare" la detrazione dell' IVA, anche nel caso in cui il cessionario/committente non abbia mai ricevuto la **fattura elettronica** o abbia esercitato il diritto alla detrazione in assenza di un documento valido. Restano ferme, in primis , le disposizioni di cui all' art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, secondo cui il cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi, nell' esercizio di imprese, arti o professioni, senza che sia stata emessa **fattura** o con emissione di **fattura** irregolare può regolarizzare l' operazione attraverso l' emissione di un' autofattura **elettronica**, secondo le regole tecniche contenute nel citato provv. n. 89757/2018. Inoltre, in forza delle disposizioni di cui al citato art. 10 del DL 119/2018, il cliente "che abbia erroneamente detratto l' imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione" (si veda relazione illustrativa al DL 119/2018), non sarà soggetto a sanzioni nell' ipotesi in cui proceda all' emissione di un' autofattura di cui all' art. 6



comma 8 DLgs. 471/97 entro i termini della propria liquidazione periodica (la sanzione sarà, in ogni caso, ridotta dell' 80% se il documento viene trasmesso entro i termini della liquidazione periodica successiva).

[171][387456] Pace fiscale non applicabile alle spese processuali e legali La "pace fiscale" con ...

[171][387456] Pace fiscale non applicabile alle spese processuali e legali La "pace fiscale" con lo stralcio per le cartelle fino a mille euro o la riduzione dell' importo delle cartelle sulla base dell' Isee del debitore (previsti rispettivamente dall' articolo 4 del DI 119/2018, convertito in legge 136/2018, e dall' articolo 1, comma 184, della legge 145/2018) è applicabile anche ai debiti derivanti da spese processuali e/o legali liquidate dal giudice in sentenze civili e penali in favore dello Stato?

A.D.AREZZO La risposta è negativa. Infatti, in riferimento all' annullamento automatico dei ruoli 2000-2010 fino a mille euro, non sono incluse: le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ex articolo 16 del regolamento Ue 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015; i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti; le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali di cui all' articolo 2, paragrafo 1, lettera a, delle decisioni 2007/436/Ce e 2014/335/Ue (tra cui i dazi della tariffa doganale); l' Iva riscossa all' importazione.

Inoltre, con riferimento al cosiddetto "stralcio e saldo delle cartelle", il beneficio riguarda i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati, ed è circoscritto ai carichi trasmessi agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017. Si deve quindi trattare di omessi versamenti di imposte sui redditi, Iva, **Irap** e di contributi spettanti alle casse professionali e alle gestioni Inps dei lavoratori autonomi. La sanatoria è poi circoscritta ai debiti delle persone fisiche che presentano un indice Isee su base familiare non superiore a 20mila euro.



[174][387276] Saldo e stralcio di quantodichiarato ma non versatoLe comunicazioni ricevute, e ...

[174][387276] Saldo e stralcio di quantodichiarato ma non versatoLe comunicazioni ricevute, e relative al controllo di tipo automatizzato (e non di merito) sulle dichiarazioni, svolto secondo quanto previsto dall' articolo36-bis del Dpr 600/1973, per le quali il contribuente sta pagando già rate secondo i prospetti calcolati online, rientrano nella "pace fiscale" 2019? E in che modo?

A.C.TORINO Qualora il contribuente stia pagando gli avvisi bonari derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 e/o 54-bis del Dpr 633/72, presso l' agenzia delle Entrate, non è prevista alcuna pace fiscale.

È invece previsto lo stralcio di parte dei debiti contenuti nelle cartelle di pagamento, circoscritto, però, agli omessi versamenti di imposte dichiarate da parte delle sole persone fisiche.

La legge di Bilancio 2019 (145/2018) ha infatti introdotto il cosiddetto "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte sui redditi, Iva, Irap dichiarate ma non versate, emergenti dalla liquidazione automatica (articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72), per cui vi sia stata iscrizione a ruolo e affidamento dei relativi carichi all' agenzia delle Entrate-Riscossione dal 2000 al 2017. Il saldo e stralcio delle cartelle si applica a chi ha un Isee del nucleo familiare inferiore a 20mila euro e consente di pagare la cartella esattoriale con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, corrispondendo:- il 16% dell' imposta e altri interessi, se l' Isee è minore di 8.500 euro;- il 20% dell' imposta e altri interessi, se l' Isee è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;- il 35% dell' imposta e altri interessi, se l' Isee è compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Restano invece fuori, come detto, gli avvisi bonari non ancora iscritti a ruolo.

The screenshot shows a page from the newspaper 'Il Sole 24 Ore' with the following articles:

- Saldo e stralcio di quanto dichiarato ma non versato**: Discusses the automatic liquidation of tax returns and the possibility of a 'saldo e stralcio' (balance and discharge) for taxpayers who have already paid rates but not the full amount. It mentions that this applies to taxpayers with an ISEE below 20,000 euros.
- Scuola d'infanzia: su richiesta le fatture della coop sociale**: Reports on a cooperative that provides services to schools and offers to issue invoices upon request.
- Casa di riposo, in formato Xmi solo la quota del soggiorno**: Discusses the costs of residential care for the elderly, specifically the 'Xmi' (minimum income) component.
- Ok alla e-fattura a soggetti esteri identificati in Italia**: Announces that the government has approved the use of electronic invoices for foreign entities identified in Italy.

[185][387209] Società immobiliari: invariate le regole su interessi passiviLa nuova legge di ...

[185][387209] Società immobiliari: invariate le regole su interessi passiviLa nuova legge di Bilancio ha apportato modifiche al regime della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle società immobiliari con riferimento a mutui ipotecari accessi per la realizzazione di immobili, poi concessi in locazione dalla società immobiliare stessa?

P.G.VIGONE La legge 145/2018, di Bilancio 2019, all' articolo 1, comma 7, prevede che nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 36, della legge 244/2007 ripristinando, pertanto, le disposizioni modificate dal Dlgs 142/2018.

In altri termini, rimane invariata la disciplina degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare: tali interessi passivi non rilevano ai fini dell' applicazione delle disposizioni dell' articolo 96 del **Tuir** (Dpr 917/1986). Si ricorda che sono considerate società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell' attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.



[186][387113] Debito ridotto da rimborsare:così la sopravvenienza attivaUna Srl ha in corso un ...

[186][387113] Debito ridotto da rimborsare:così la sopravvenienza attivaUna Srl ha in corso un mutuo ipotecario, che qualche mese fa la banca creditrice ha ceduto a una società di Npl (Non performing loans, i crediti deteriorati) nel corso di un' operazione di fusione tra istituti di credito. La Srl oggi ha concluso un accordo con la società di gestione Npl che prevede il pagamento di una somma a saldo e tralcio, nettamente inferiore al debito residuo del mutuo. Quale dev' essere il trattamento fiscale e civilistico della sopravvenienza attiva che deriva da tale accordo?

M.M.RIMINI La sopravvenienza attiva che deriva dalla riduzione dell' ammontare del debito da rimborsare va iscritta nei proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l' ultimo valore contabile del debito originario. Tale sopravvenienza attiva concorre alla formazione della base imponibile **Ires** mentre è esclusa da quella **Irap**.

Il Sole 24 Ore Lunedì 28 Gennaio 2019

186
Reportage

Debito ridotto da rimborsare: così la sopravvenienza attiva

Una Srl ha in corso un mutuo ipotecario, che qualche mese fa la banca creditrice ha ceduto a una società di Npl (Non performing loans, i crediti deteriorati) nel corso di un' operazione di fusione tra istituti di credito. La Srl oggi ha concluso un accordo con la società di gestione Npl che prevede il pagamento di una somma a saldo e tralcio, nettamente inferiore al debito residuo del mutuo. Quale dev' essere il trattamento fiscale e civilistico della sopravvenienza attiva che deriva da tale accordo?

ADEVEDOLAZIONE SULLA CASA

La fruizione del sismobonus non dà sconti sugli arredi

La sostituzione della caldaia va comunicata all'Enea

Invo dei dati all'ente anche per acquisto di condizionatori

Sgravi al nudo proprietario se si consolida l'usufrutto

[187][387087] Contabilizzazione contributinel regime ordinarioCome contabilizzo ai fini fiscali, ...

[187][387087] Contabilizzazione contributinel regime ordinarioCome contabilizzo ai fini fiscali, per la corretta imponibilità, un contributo Sabatini-ter, quindi in conto interessi, su un finanziamento leasing per acquisto di attrezzatura (reddito d' impresa in semplificata)? Per cassa/erogazione o siccome è leasing lo imputo per competenza? Più in generale quale è il trattamento dei contributi in conto esercizio, conto impianti e conto capitale?

G.T.RIMINI Se la determinazione del reddito d' impresa avviene in base al regime ordinario, i contributi in conto esercizio e in conto impianti rilevano per competenza ex articoli 85 e 102 del Dpr 917/1986 (Tuir) mentre i contributi in conto capitale per cassa ex articolo 88 del Tuir. Nel regime di contabilità semplificata, come stabilito dall' articolo 66 del Tuir, i contributi in conto esercizio e quelli in conto capitale rilevano per cassa mentre i contributi in conto impianti continuano a essere rilevati per competenza.



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[188][387411] L' energia eolica non rientra nelle attività agricole Un coltivatore diretto, con ...

[188][387411] L' energia eolica non rientra nelle attività agricole Un coltivatore diretto, con opzione per la tassazione del reddito su base catastale, ha installato sul proprio fondo agricolo delle mini pale eoliche di sua proprietà, da cui produce energia elettrica per la vendita inferiore a 260mila kwh annui. Come vanno tassati i proventi derivanti dalla vendita di tale energia elettrica?

F.V.VITERBO La tassazione catastale non è una opzione per le ditte individuali e le società semplici che svolgono le attività agricole elencate dall' articolo 32 del Dpr 917/1986 (Tuir), ma rappresenta il regime naturale, obbligatorio e non derogabile.

Tra le attività connesse, la normativa civilistica e fiscale annoverano la produzione di energia da fonte fotovoltaica e da fonti agroforestali (biogas e biomasse), mentre la produzione di energia elettrica da fonte eolica non è considerata attività agricola connessa. Questo significa che la produzione e vendita di energia eolica rappresentano una attività produttiva di reddito di impresa tassato in via ordinaria. La soglia di 260mila kwh/anno rappresenta la franchigia entro la quale la produzione di energia fotovoltaica si considera comunque agricola e dunque ricompresa nel reddito agrario, ma non ha rilevanza per la produzione di energia da fonte eolica.



[189][387184] La fruizione del sismabonus non dà sconti sugli arrediUn contribuente ha in corso ...

[189][387184] La fruizione del sismabonus non dà sconti sugli arrediUn contribuente ha in corso un intervento di ristrutturazione edilizia per il quale fruirà solo delle detrazioni per il sisma bonus poiché ha già raggiunto il tetto del plafond con tali spese. Potrà fruire del bonus mobili, anche in assenza di detrazioni per la riqualificazione edilizia?

A.P.VENEZIA La risposta è negativa. Il sismabonus non consente l'accesso anche al bonus mobili. L'articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio 2019, proroga al 31 dicembre 2019 la detrazione **Irpef** per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10mila euro, nella misura del 50% delle spese similari (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

Anche per il 2019 la proroga del bonus mobili viene riconosciuta ai soggetti che sull'abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il bonus edilizia, del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quelli iniziati precedentemente a tale data. Viceversa, non è prevista l'applicazione del bonus mobili in presenza di detrazione per spese antisismiche che fruiscono del sismabonus. Si tratta della detrazione pari al 70% o 80% di 96mila se si migliora l'edificio di una o due classi sismiche aumentata del 5% se si interviene nei condomini (articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della 11 dicembre 2016, n.232, di Bilancio 2017, articolo 1, comma 3, lettera b, n.1-4 vedi guida anche al sismabonus su www.agenziaentrate.it). In tal caso solo se la detrazione si è applicata su un importo minore di 96mila euro e per la parte eccedente, nei limiti complessivi di 96.000 euro, si è fruito della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, il bonus mobili è applicabile. È espressamente previsto, infatti, che il sismabonus non è cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità ivi comprese le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Pertanto se faccio i lavori di ristrutturazione e contemporaneamente quelli antisismici dell'abitazione, in ogni caso il limite massimo cui commisurare la detrazione è di 96mila(circolare 7/E/2018). Poiché nel caso di specie ho superato il plafond di 96mila euro con il sismabonus le spese di ristrutturazione contestuali non fruiscono della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili, conseguentemente, non si rende applicabile.



[190][387175] Sgravi al nudo proprietario se si consolida l'usufruttoLe agevolazioni fiscali per ...

[190][387175] Sgravi al nudo proprietario se si consolida l'usufruttoLe agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie in capo all'usufruttuario si trasmettono al nudo proprietario in caso di consolidamento dell'usufrutto?

M.S.MILANO La risposta è affermativa. Nella circolare 7/E/2018 è stato precisato che in caso di costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario simile (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

Ciò in quanto non si tratta di trasferimento dell'intera titolarità dell'immobile e il trasferimento di una quota dell'immobile non determina il trasferimento del diritto alla detrazione che avviene solo in presenza della cessione dell'intero fabbricato. Viceversa, in caso di consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà - per effetto del trasferimento dal nudo proprietario anche dell'usufrutto - il diritto alla detrazione per la quota spettante all'usufruttuario si trasferisce, per le quote residue non detratte dall'usufruttuario, in capo al nudo proprietario che ha acquistato la piena proprietà (nuda proprietà più usufrutto). La residua detrazione, in conclusione, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione della quota di proprietà l'acquirente diventa proprietario esclusivo dell'immobile.



[191][387172] La sostituzione della caldaia comunicata all' EneaMi si è rotta la caldaia e ho ...

[191][387172] La sostituzione della caldaia comunicata all' EneaMi si è rotta la caldaia e ho dovuto sostituirla.

Premetto che la caldaia che ho sostituito era una caldaia a condensazione ed è stata sostituita con una simile, di diversa marca ma sempre a condensazione. Il tecnico che me l' ha installata mi ha detto che potevo fruire della detrazione 50% manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Devo compilare e inviare il modulo sul sito dell' Enea, anche se non ho eseguito un risparmio energetico, o è sufficiente pagare con apposito bonifico? Il termotecnico mi ha detto che non dovrebbe servire la dichiarazione sul sito, proprio perchè è una sostituzione con una caldaia simile.

D.M.MORAZZONE La comunicazione all' Enea è comunque necessaria anche se viene sostituita, fruendo della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, una caldaia a condensazione con altra similare (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In particolare, la comunicazione all' Enea va effettuata entro 90 giorni a decorrere dal 21 novembre 2018 sul sito ristrutturazioni2018.enea.it che è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico All' Enea andranno inoltrati: i dati del beneficiario dell' agevolazione, i dati dell' immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell' intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall' utente solo nelle parti di interesse.



[192][387168] Invio dei dati all' ente anche per acquisto di condizionatori Nel mese di luglio 2018 ...

[192][387168] Invio dei dati all' ente anche per acquisto di condizionatori Nel mese di luglio 2018 ho installato due condizionatori d' aria (monosplit estate/inverno in classe A++/A+) per uso abitazione, senza ulteriori lavori di ristrutturazione, pagando con apposito bonifico bancario. L' abitazione è già dotata di impianto di riscaldamento, per cui i suddetti condizionatori d' aria vengono utilizzati solo durante il periodo estivo per il rinfrescamento. Per fruire della detrazione fiscale ristrutturazioni edilizie del 50% (ex articolo 16-bis del Dpr 917/1986) è necessario inviare la comunicazione all' Enea ?

F.G.SAN GIOVANNI ROTONDO La risposta è affermativa. Anche per l' installazione di condizionatori con pompa di calore effettuata a partire da 1° gennaio 2018 è necessario inviare la comunicazione all' Enea. In particolare, la comunicazione all' ente è necessaria anche per le pompe di calore per la climatizzazione di ambienti, come nel caso di specie, sempre che per tali spese sia stata richiesta la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Il sito ristrutturazioni2018.enea.it è destinato alla trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico. L' Enea ribadisce che la comunicazione deve essere inviata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. All' Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell' agevolazione, i dati dell' immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell' intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall' utente solo nelle parti di interesse.

Per i lavori di installazione conclusi prima del 21 novembre 2018, il termine di 90 giorni per l' invio decorre da tale data.



[194][387296] No all' esenzione da Imu e Tasse il comodante non è OnlusUna pubblica assistenza ...

[194][387296] No all' esenzione da **Imu** e Tasse il comodante non è OnlusUna pubblica assistenza di protezione civile, in possesso del solo codice fiscale in quanto Onlus, vorrebbe avere conferma del fatto che, in caso di comodato gratuito o affitto di un locale dove trasferire la sede per il ricovero dei beni, lo stesso locale possa essere considerato esente da **Imu** e **tasi**, anche se il concedente non è una Onlus.

N.C.TERAMO La risposta è negativa. L' orientamento della Corte di cassazione è prevalentemente ancorato al concetto di utilizzazione diretta del bene da parte del possessore. Pertanto, nel caso di specie, non essendo il concedente un ente non commerciale, l' esenzione non può essere riconosciuta, anche se l' immobile è utilizzato da un ente non commerciale per una delle finalità previste dalla normativa.

Sul punto si veda la Cassazione 30821/2017, che oltre a contenere molti richiami a sentenze conformi, richiama la Cassazione 25508/2015 che aveva riconosciuto l' esenzione per un immobile in comodato, «in cui, tuttavia, tra i due enti - comodante e comodatario esisteva un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima architettura strutturale».

Da ultimo, infine, si veda anche la Cassazione 6320/2018, nella quale è stato ribadito che «rileva, in proposito, il principio costantemente affermato in sede di legittimità per cui - in materia di Ici - l' esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell' immobile da parte dell' ente proprietario; ancorchè per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro (Cass. nn. 16797/2017; 14912/16; 12495/14; 7385/12 ed altre)».



Il Sole 24 Ore

Fisco e Dichiarazioni

[195][387103] Imposte sull' area fabbricabilese l' immobile è in costruzione Sono proprietario di ...

[195][387103] Imposte sull' area fabbricabilese l' immobile è in costruzione Sono proprietario di un immobile in corso di costruzione.

Per questo immobile devo pagare Imu e Tasi?

D.I.REGGIO CALABRIA L' immobile in corso di costruzione, anche se accatastato in categoria F/3, è assoggettabile come area fabbricabile, considerando la superficie dell' area necessaria alla costruzione. Sul punto si veda Corte di cassazione, sentenza 11 maggio 2017, n. 11694, nella quale è stato precisato che «l' accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione non è presupposto sufficiente per l' assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell' area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento».



[207][387449] Il «passaggio» delle spese per i lavori in caso di vendita A breve venderò il mio ...

[207][387449] Il «passaggio» delle spese per i lavori in caso di vendita A breve venderò il mio appartamento e il mese scorso si è tenuta l'assemblea condominiale.

L' amministratore illustra i preventivi per la sostituzione delle canne fumarie e «l' assemblea delibera di sospendere momentaneamente l' esecuzione dei lavori, per la necessità di procedere alla provvista di cassa. Delibera quindi all' unanimità di stanziare 30mila euro annui con rate mensili per 2 anni. Il lavoro sarà eseguito nella primavera del 2021 al raggiungimento dello stanziamento di 60mila euro». Chiedo dunque: tali spese saranno a mio carico? Per quanti anni? Le somme eventualmente eccedenti lo stanziamento indicato, necessarie per la realizzazione dell' opera, saranno a carico dell' acquirente dato che la scelta della ditta esecutrice e le esatte spese verranno deliberate nel 2021? A nome di chi l' amministratore dovrà emettere la certificazione delle spese di ristrutturazione, a intervento realizzato, tenuto conto che intendo mantenere la detrazione delle spese degli anni passati?

S.M.FIRENZE La delibera già assunta dall' assemblea condominiale sembra in realtà riguardare soltanto la costituzione di una provvista di cassa, mentre la delibera relativa alla realizzazione dell' opera, compresa la scelta della ditta esecutrice e quindi del contratto di appalto, nonché quella sugli esatti costi, avverrà nel 2021. La costituzione del fondo spese con il versamento delle rate sarà, a partire dal rogito, e quindi dal passaggio di proprietà al nuovo condomino a carico di quest' ultimo, salvo che, per l' esercizio in corso e per quello successivo, il venditore - precedente condomino sarà solidamente responsabile con il suo acquirente - nuovo condomino. Superato questo periodo, cesserà il meccanismo di solidarietà fra venditore e acquirente verso il condominio. Anche la delibera relativa al contratto di appalto e l' erogazione del corrispettivo alla ditta appaltatrice che avverrà nella primavera del 2021 saranno a carico esclusivo del nuovo condomino. Per quanto riguarda la spettanza dei benefici fiscali l' avente diritto alla detrazione del 50% è sempre il nuovo proprietario al momento di pagamento delle spese anche se trattasi di lavori su parti comuni condominiali (articolo 16-bis del **Tuir**, Dpr 917/1986,; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Il titolare del diritto alla detrazione è, infatti, il proprietario dell' immobile o il titolare di un diritto reale sullo stesso (usufrutto, nuda proprietà, eccetera), ovvero il titolare di un contratto di locazione o comodato. Nel caso di specie non ricorrono i suddetti requisiti e la detrazione competerebbe in ogni caso al proprietario, ma solo se paga le spese. Se tali spese sono pagate per contratto dal vecchio proprietario la detrazione ovviamente non compete al nuovo proprietario. In conclusione occorre far riferimento a chi è proprietario al momento in cui l' amministratore esegue i pagamenti. Per i pagamenti effettuati prima del trasferimento dell' immobile il vecchio proprietario in sede di rogito può optare comunque per il mantenimento del diritto alla detrazione anche se i lavori non sono stati in tutto o in parte ancora eseguiti.



[216][386917] Gestione autonomi agricolise l' attività è prevalenteUn commercialista eredita dei ...

[216][386917] Gestione autonomi agricolise l' attività è prevalenteUn commercialista eredita dei terreni agricoli dal padre, storico imprenditore agricolo. Ha già qualifica di lap, ma non ha posizione previdenziale Inps. Può chiedere l' iscrizione alla Gestione autonomi agricoli (per ottenere le agevolazioni **Imu**) con contestuale esenzione, perché già iscritto alla Cnpadc (Cassa dei dottori commercialisti), oppure deve pagare entrambe le Casse? Una soluzione sarebbe quella di sospendere la Cnpadc, versando alla Gestione separata per il reddito professionale e alla Gestione autonomi in agricoltura?

S.S.CATANIA La successione nei terreni agricoli non comporta di per sé l' automatica soggezione alle regole della Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi agricoli. È necessario espletare un' attività lavorativa in qualità di imprenditore agricolo, dedicando almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (articolo 1, Dlgs 99/2004). Una volta iscritto alla Gestione agricoli, se ancora in possesso dei requisiti per l' iscrizione alla Cassa commercialisti, è possibile scegliere se rimanervi iscritto o meno: si può, cioè, chiederne l' esonero. Il dottore commercialista esonerato deve comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari Iva prodotto, e versare il contributo integrativo.





28 lunedì (Scadenza del giorno 26, sabato, prorogata ad oggi) Regolarizzazione acconto Iva Può ...

28 lunedì (Scadenza del giorno 26, sabato, prorogata ad oggi) Regolarizzazione acconto Iva Può essere regolarizzato il versamento scaduto il 27 dicembre 2018 versando anche la sanzione ridotta, dell' 1,67%, oltre agli interessi al tasso legale annuo, maturati dalla data della scadenza non rispettata (0,30% per il periodo maturato nel 2018, vale a dire per 4 giorni e 0,80% per quello maturato nel 2019).

L' imposta dovuta (codice 6013, per mensili o 6035, per trimestrali) si versa con il modello F24 telematico. Anche gli interessi e la sanzione vanno indicati nel modello F24, evidenziando i rispettivi codici (per interessi 1991, per sanzione 8904) e l' anno (2018) al quale si riferisce la violazione.

29 martedì Ravvedimento operoso Ultimo dei 90 giorni per la presentazione in ritardo della **dichiarazione dei redditi** . È dovuta la sanzione fissa di 25 euro più l' 1,67% sulle imposte dovute. Il ravvedimento può riguardare anche la **dichiarazione Irap**, la **dichiarazione Iva** e il modello 770, che andavano presentate entro lo stesso termine.

30 mercoledì Partita Iva Ultimi giorni per presentare la **dichiarazione di cessazione**, per le attività terminate alla fine dell' anno. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione.

31 giovedì Revisione auto e moto Vanno sottoposte a controllo le auto immatricolate nel 2015 con data della carta di circolazione compresa tra il primo e il 31 gennaio. Da sottoporre a revisione anche le auto già verificate, sempre in gennaio, nel 2017. Stesse regole per le moto immatricolate e i ciclomotori.

Denuncia retributiva Occorre trasmettere all' Inps via Internet la denuncia riguardante i pagamenti effettuati a dipendenti e collaboratori parasubordinati nel mese precedente.

Registrazioni Iva Scadono i termini per le consuete registrazioni di fine mese.

Tasse automobilistiche Pagamento del bollo auto per ciclomotori, e autoveicoli di potenza fiscale oltre a 35 KW (con scadenza del bollo a dicembre), per chi risiede in regioni che non hanno stabilito termini diversi. Chi è in possesso di auto con potenza superiore a 185 Kw deve pagare il superbollo, pari a 20 euro per ogni kilowatt che eccede i 185 Kw. Concessioni governative Scade il termine di versamento per la tassa annuale.

Reddito dei terreni Denuncia delle variazioni del reddito dominicale e agrario avvenute nel 2018, da presentare all' Agenzia del Territorio.

Ravvedimento sprint Possono essere sanati i versamenti scaduti il 16 gennaio, con la sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo successivo al 16 gennaio, oltre agli interessi dello 0,80%.

Contratti di locazione Se non si è optato per la cedolare secca, deve essere versata l' imposta annuale di Registro del 2% sui contratti di affitto di durata superiore a 30 giorni, sottoscritti all' inizio del mese, se nuovi e redatti in forma scritta, con inizio dalla stessa data se verbali e per quelli rinnovati. Il versamento si effettua in banca, in posta o dal concessionario con il modello F23.

Televisori I titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare la **dichiarazione** sostitutiva di non possedere un apparecchio televisivo per evitare il pagamento del canone annuo. La **dichiarazione** va presentata in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.

Paolo A. Dubini.



Anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti con regime CFC

Esteso l' ambito soggettivo, sempreché le partecipazioni nella controllata estera facciano parte del patrimonio della stabile organizzazione

L' ambito di applicazione del regime delle CFC è profondamente mutato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Evidenziamo alcune delle numerose modifiche. In primo luogo, se guardiamo all' ambito soggettivo e, quindi, ai partecipanti, il novellato art. 167 del **TUIR**, al comma 1, prevede che le CFC rules si applichino alle persone fisiche, alle società di persone e ai soggetti di cui all' art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all' art. 73, comma 1, lett. d), che controllano soggetti non residenti. Rispetto alla formulazione previgente, quindi, l' ambito soggettivo è esteso alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti sempreché le partecipazioni nella controllata estera facciano parte del patrimonio della stabile organizzazione. L' art. 167 del **TUIR**, prima delle modifiche intervenute ad opera del DLgs. 142/2018 di attuazione della direttiva ATAD, non recava invece alcun riferimento alle stabili organizzazioni; pertanto, non risultavano interessati alla disciplina le società e gli enti non residenti (nonché le imprese individuali non residenti), nemmeno qualora essi operassero attraverso stabili organizzazioni in Italia. All' epoca la scelta del legislatore di escludere le stabili organizzazioni dal campo di applicazione della norma era stata anche motivata asserendo che, in caso contrario, si sarebbe dato adito a un potenziale contrasto tra la normativa CFC e analoghe misure applicabili dallo Stato della residenza nei confronti della casa madre, con conseguente doppia imposizione del reddito di fonte CFC in capo a un medesimo soggetto. Ora questa previsione risulta superata e l' ambito soggettivo è esteso anche alle stabili organizzazioni. Spostando l' attenzione ai soggetti controllati non residenti, il comma 2 dell' art. 167 innova la nozione di controllo. Al tradizionale concetto di controllo, di diritto e di fatto, anche indiretto, previsto dalla norma previgente è ora aggiunta una ulteriore fattispecie di controllo: quella della partecipazione all' utile superiore al 50% (da parte del soggetto residente o non residente con stabile organizzazione "controllante"). Inoltre, il nuovo comma 3 dell' art. 167 include tra le fattispecie di soggetti controllati non residenti anche le stabili organizzazioni all' estero dei soggetti controllati esteri. Nella relazione illustrativa è affermato che l' applicazione della normativa CFC è stata estesa anche alle stabili organizzazioni all' estero di soggetti controllati non residenti, nel caso in cui i relativi utili non siano soggetti a imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del soggetto controllato non residente. Stabili organizzazioni all' estero tra i soggetti controllati non residenti. In tal caso, logicamente, il confronto relativo alla tassazione effettiva opererà diversamente se: - i redditi della stabile organizzazione sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente; in questa ipotesi si dovranno effettuare due test, uno per il soggetto controllato non residente e uno per la sua branch; - i redditi della stabile organizzazione del soggetto controllato non residente non sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente; in questa ipotesi si dovrà effettuare un unico test considerando congiuntamente i redditi e le imposte assolute dalla stabile organizzazione e dal soggetto controllato non residente. Il confronto in discorso è quello tra il tax rate effettivo estero e il tax rate virtuale interno calcolato procedendo alla rideterminazione del reddito in base alle disposizioni fiscali interne applicate all' utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata. Infatti, la prima condizione che deve essere verificata affinché si applichi il regime CFC è che la tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente risulti inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia. Il novellato art. 167, comma 3 del **TUIR** include tra i soggetti controllati anche le stabili organizzazioni all' estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l' opzione per la branch exemption. Si tratta di una fattispecie già prevista dall' ordinamento: l' art. 168-ter, commi 3 e 4 del **TUIR** stabilisce, infatti, che le stabili organizzazioni che soddisfano le



condizioni per essere considerate CFC possono essere incluse nel perimetro di esenzione a condizione che ricorra l'esimente per la disapplicazione della CFC rule. Il mancato ricorrere dell'esimente comporta l'assoggettamento della stessa alla normativa CFC al pari di una controllata estera; esimente che ora è unica e si esplica nell'esercizio da parte del non residente di una attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Dal 28 gennaio possibile rivolgersi all' Inps per minori nati o adottati dopo l' 1/1/16

Bonus nidi, al via le domande

Per rette asili o soluzioni a casa ci sono 1.500 annui

CARLA DE LELLIS

Via libera alle richieste del bonus asili nido per l' anno 2019. Le domande si presentano dal 28 gennaio al 31 dicembre 2019, mediante il servizio online dedicato. Per quest' anno c' è una novità interessante: l' assegno è più pesante. Vale, infatti, 1.500 euro annui (1.000 fino all' anno scorso). Il bonus spetta in due situazioni e cioè a sostegno del pagamento delle rette di asili nido oppure a sostegno dei costi per l' introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (alternativa prevista a favore di bambini affetti da gravi patologie croniche).

Nell' uno e nell' altro caso non varia l' importo del bonus: 1.500 euro annui. Cambia, invece, la modalità di erogazione: mensile (euro 136,36) nel primo caso, dietro presentazione da parte del richiedente della ricevuta di pagamento della retta alla struttura che ospita il bambino; una tantum nel secondo caso.

Il bonus è a chi spetta.

Il bonus, erogato direttamente dall' Inps a domanda del genitore, vale 1.500 euro al massimo per anno. Spetta in due ipotesi, ossia a sostegno: a) del pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati; b) dell' introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo (sia bonus asili nido e sia bonus famiglia) può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso di specifici requisiti (indicati in tabella).

Contributo asilo nido.

Partiamo dal primo bonus. Il «contributo asili nido» va parametrato a 11 mensilità, quindi vale 136,36 euro per ogni mese (1.500 euro/11 mesi). Tale valore rappresenta l' importo massimo mensile erogabile dall' Inps, dietro presentazione della ricevuta di spesa. Pertanto, nel caso in cui la retta mensile sia inferiore a 136,36 euro il richiedente avrà diritto a un contributo pari all' effettiva spesa sostenuta; ad esempio, per la retta mensile di 80 euro, avrà diritto a un contributo mensile di 80 euro.

Nel caso in cui la retta mensile sia superiore a 136,36 euro il richiedente avrà diritto a un contributo sulla spesa sostenuta di 136,36 euro; ad esempio, per la retta mensile di 180 euro, avrà diritto a un contributo mensile di 136,36 euro. Il contributo non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza asili nido che si può ottenere in **dichiarazione dei redditi** (modello **730** o **Redditi**): chi sceglie il contributo Inps, non potrà poi indicare la stessa ricevuta per la quale ha chiesto e ottenuto il rimborso a titolo di bonus asili nido nella **dichiarazione dei redditi** ai fini della detrazione fiscale (teoricamente, il bonus Inps conviene se la retta mensile, su 11 mensilità, è inferiore a 718,00 euro; se maggiore, conviene di più la detrazione fiscale, perché risulterà maggiore di 136,36 euro mensili).

Il bonus è invece cumulabile con i benefici c.d. della «monetizzazione del congedo parentale» (cioè la possibilità di rinunciare a uno o più mesi di congedo parentale, ottenendo in cambio il valore di 600 euro in voucher utilizzabili per la colf), per le mensilità non coincidenti (per ogni mese, in altre parole, si può fruire o del contributo asili nido oppure della monetizzazione).

Contributo per forme di supporto. Stesso contributo di 1.500 euro annui, ma in tal caso non frazionato in mensilità (è erogato una tantum), spetta anche a sostegno dell' introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

In tal caso il bonus viene erogato dall' Inps a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, convivente



con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento «l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica». Il bonus di 1.500 euro è erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente.

Al via le domande per il 2019. Possono essere presentate a partire dal 28 gennaio e fino al 31 dicembre 2019, attraverso il servizio online dedicato (www.inps.gov.it). In alternativa al sistema online la domanda si può fare tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile; Patronati e intermediari dell'Inps attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli è necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati («Contributo asilo nido»).

Per «asili nido privati autorizzati» s'intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionale e locale, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.

); introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche («Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione»).

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido deve specificare nella domanda se l'asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Il richiedente deve indicare, inoltre, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2019, per le quali intende ottenere il beneficio.

Alla domanda va allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

L'erogazione del bonus.

Come accennato, l'erogazione del bonus a cura dell'Inps avviene con le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato; accredito conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban. Il mezzo di pagamento prescelto ovviamente deve essere intestato al richiedente.

© Riproduzione riservata.

Btp e Borse giù, vince il mattone

Sommando rivalutazione dei prezzi e canone, le case nel 2018 hanno reso il 4,3%, i negozi anche oltre il 6%

Un celebre adagio di Erasmo da Rotterdam dice che nel mondo dei ciechi l'orbo è re. Una massima che si può applicare anche a chi investito sul mattone lo scorso anno.

Infatti chi ha creduto nell'immobiliare e ha avuto la fortuna di trovare un inquilino che paga i canoni, pur dovendo fare i conti con prezzi ancora perlopiù in discesa e che, laddove sono saliti, hanno registrato quasi sempre un più seguito da uno zero virgola, può ritrarre la soddisfazione di avere battuto, le altre forme di investimento.

Lo sosteniamo sulla base del confronto tra il total return di mattone, azioni, Btp, fondi e oro conseguito tra il 31 dicembre 2017 e l'ultimo giorno dello scorso anno. Per i dati sull'immobiliare ci siamo serviti dell'ultimo rapporto di Nomisma. Ebbene, l'investimento in case, sommando variazione di prezzo e canoni di locazione, ha dato un rendimento del 4,3%, gli uffici del 3,6% e i negozi, che tradizionalmente sono l'investimento più redditizio ma anche più rischioso, il 6,5%. Per quanto riguarda case e uffici la performance migliore è stata registrata a Milano, mentre per gli uffici prevale di un'incollatura Torino. Per quanto riguarda gli investimenti finanziari, soltanto l'oro ha registrato un risultato positivo, chiudendo a +2,7%. I Btp, complice la caduta dei valori conseguente all'aumento dello spread, hanno registrato un calo del 2%, dato che si ottiene sommando la variazione di valore intercorsa nell'anno tra il prezzo di Borsa e le due cedole semestrali incassate nel periodo. I fondi (indice generale Fideuram) hanno perso il 3,3% e la Borsa (indice Comit performance, che tiene conto dei dividendi) ha lasciato sul terreno il 9,9%.

Il calcolo del total return è fatto al lordo delle ritenute fiscali. Per gli strumenti finanziari la minusvalenza sul capitale in determinate condizioni può portare a riduzione di imposta, per il mattone esiste un'imposta sul capital gain che però non scatta se l'immobile è stato detenuto per oltre cinque anni, inoltre il prelievo sui canoni cambia a seconda del contratto e anche in base al fatto che il proprietario sia soggetto **Irpef** o **Ires**. La performance netta dei canoni per un investitore persona fisica si riduce del 30-35% nel caso di abitazioni locare con la cedolare secca, mentre la sforbiciata a favore del fisco per gli uffici e per i negozi affittati con prelievo **Irpef** arriva al 50%. La distinzione tra netto e lordo, però, viene a cadere nel caso degli immobili residenziali, se si ipotizza che il possessore utilizzi l'alloggio come prima casa, perché in questa ipotesi il guadagno è tutto netto. Ad esempio, il proprietario di una casa che vale 200 mila euro e per cui si otterrebbero 10 mila euro all'anno di affitto, di fatto anche se l'abitazione non si rivaluta deve mettere all'attivo un risparmio (ovvero un guadagno) di 10 mila euro, come se avesse investito al 5% netto.

Utilizzando i dati di Nomisma è possibile ipotizzare per case, negozi e uffici anche il total return tra il 2019 e il 2021. Cominciando dall'anno in corso, per le case a Milano il rendimento è del 5% a cui si somma una previsione di aumento dei prezzi dello 0,8%. La stima sul triennio è del 19,4%. A Roma i prezzi scenderanno ancora dello 0,5% mentre nel triennio la rivalutazione complessiva sarà dello 0,5%. Questo significa che su base annua il total return sarà del 5,2% e nel triennio del 17,7%. Per gli uffici un calcolo analogo conduce ad ipotizzare per il 2019 un ritorno del 5,3% e nel triennio del 17,8% mentre nella Capitale i due dati sono rispettivamente +5% e +17,2%. Infine per i negozi Milano metterà a segno quest'anno +8,3% e nel triennio +26,4%. Nella Capitale invece i due dati sono +7% e +23,6%.

Investimenti I CONFRONTI 37

Btp e Borse giù, vince il mattone

Sommando rivalutazione dei prezzi e canone, le case nel 2018 hanno reso il 4,3%, i negozi anche oltre il 6%

Il ritorno positivo

Asset	Rendimento
Oro	+2,7%
Btp	-2,0%
Fondi	-3,3%
Borsa	-9,9%
Immobiliare	+4,3%
Negozi	+6,5%

ENGEL & VÖLKERS

Trasforma il tuo spirito imprenditoriale in successo, diventa partner in franchising di Engel & Völkers.

le società di persone

Chi esce dalla Snc anticipa l'ingresso

Gian Paolo Tosoni

La partecipazione, anche minoritaria, in una società di persone ostacola l'applicazione del forfait. Ma era così anche prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019. Si pone così il problema di stabilire se sia possibile cedere la partecipazione nel corso del 2019 potendo, quindi, applicare il regime forfettario già da questo anno.

Le Entrate hanno affrontato la questione con la circolare 10/E/2016 precisando che la causa di esclusione non opera se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore; ciò in virtù del fatto che lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima (acquirente) alla data di chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, da affermazioni più recenti dell'Agenzia sarebbe emerso che la causa inibente debba cessare prima dell'inizio del periodo di imposta di applicazione del regime forfettario. Ne consegue che, secondo questa interpretazione, non potrebbe accedere al forfettario chi detiene ancora la partecipazione al 1° gennaio 2019 e intenda cederla nello stesso anno.

In realtà, rispetto alle quote in società di persone non è intervenuta alcuna modifica normativa. Quindi si ritiene ancora valida l'interpretazione della circolare 10/E/2016, in quanto la causa di esclusione ha lo scopo di evitare l'assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria (d'impresa o di lavoro autonomo) conseguiti nello stesso periodo d'imposta; se la partecipazione viene ceduta prima della fine dell'anno, il reddito non concorre alla formazione del reddito in tale esercizio.

Inoltre, si ritiene che non dovrebbe ostacolare l'accesso al regime la partecipazione in società semplice, a patto che la società dichiari solo redditi fondiari. Lo dice la risoluzione 27/E/2011 con cui fu riconosciuta ai produttori agricoli che esercitano l'attività nei limiti posti dall'articolo 32 del **Tuir** la possibilità di avvalersi del regime di vantaggio con riguardo alle altre attività di impresa, arti e professioni svolte. La compatibilità dovrebbe sussistere anche in presenza di una società semplice di gestione immobiliare i cui redditi vengono dichiarati nel quadro B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Corresponsione di royalties senza sostituto con benefici convenzionali

Il soggetto estero percipiente può applicare l' aliquota ridotta in dichiarazione dei redditi

Con risposta a interpello del 23 ottobre 2018 n. 41, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che un' impresa non residente può fruire del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti da soggetti privati sprovvisti della qualifica di sostituto d' imposta, assolvendo gli obblighi fiscali direttamente in **dichiarazione**. Il suddetto principio, sebbene sancito con riferimento agli interessi su finanziamenti corrisposti da soggetti non imprenditori ad una banca svizzera (priva di stabile organizzazione in Italia), dovrebbe trovare concreta applicazione in tutti i casi in cui, contestualmente: - la norma interna non prevede l' applicazione di una ritenuta a titolo d' imposta, o perché essa non è prevista (ad esempio, per il reddito d' impresa prodotto da stabile organizzazione) o in quanto il reddito è corrisposto da un soggetto che non ricopre la qualifica di sostituto di imposta; - la Convenzione internazionale non si limita a stabilire un criterio di territorialità (come avviene, sempre a titolo esemplificativo, per il reddito d' impresa), ma indica in modo preciso l' aliquota massima di tassazione, da adottare in luogo di quella prevista dalle disposizioni domestiche. Più nello specifico, l' applicazione del principio illustrato può ricorrere nel caso delle royalties percepite da soggetti non residenti, assoggettate a tassazione in Italia sulla base di criteri diversi a seconda della tipologia di reddito; infatti: - le royalties " generiche " (ovvero, i compensi per l' utilizzazione di opere dell' ingegno, di brevetti industriali e di marchi d' impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico) si considerano in ogni caso prodotte in Italia se il soggetto che le eroga è un soggetto fiscalmente residente in Italia, ivi comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri (art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR); - le royalties per la locazione di veicoli, macchine e altri beni mobili si considerano prodotte in Italia se derivanti da attività svolte in Italia, o se corrisposte a fronte dell' utilizzo di beni che si trovano in Italia (art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR). A fronte del riscontro del requisito di territorialità, le royalties prodotte in Italia da soggetti non residenti sono soggette ad una ritenuta a titolo d' imposta, che esclude ogni adempimento di **dichiarazione** dei **redditi** in Italia. A norma dell' art. 25 comma 4 del DPR 600/73: - per le royalties "generiche" è applicata una ritenuta a titolo d' imposta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare (rientrante nell' ambito dei **redditi** diversi; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 47/2005, 6.1); - è altresì applicata una ritenuta a titolo d' imposta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per l' uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. In entrambi i casi, la ritenuta non è operata per i compensi erogati a stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La ritenuta è in ogni caso applicata anche se il soggetto non residente percepisce il provento in regime di impresa (fatto salvo il caso delle stabili organizzazioni, equiparate anche a questi specifici fini ai soggetti residenti, con conseguente concorso dei proventi in via ordinaria alla formazione della base imponibile). La maggior parte delle Convenzioni siglate dall' Italia prevedono la tassazione concorrente nello Stato di residenza del percipiente e nello Stato della fonte, con una riduzione (in certi casi significativa) delle aliquote per le ritenute in uscita. Per i **redditi** di fonte italiana percepiti da non residenti, quindi, la ritenuta prevista dall' art. 25 comma 4 del DPR 600/73 viene sostituita dalla più ridotta ritenuta convenzionale. Solo in rari casi (es. Convenzioni con la Svizzera, l' Irlanda o l' Ungheria) è stata prevista l' esclusione da tassazione in Italia. Nell' ipotesi in cui il canone sia corrisposto da un soggetto non abilitato a operare quale sostituto d' imposta potrebbe trovare applicazione quanto chiarito dall' Agenzia delle Entrate, con risposta del 23 ottobre 2018 n. 41, per cui un' impresa non residente può fruire del trattamento convenzionale più favorevole mediante indicazione in **dichiarazione** dei **redditi**. Sotto il profilo pratico, tuttavia, l' illustrato principio riguarda i pochi limitati casi in cui si verificano la corresponsione, da parte di una persona fisica non imprenditore, di compensi per lo sfruttamento di opere dell' ingegno ad un soggetto estero. In tale ipotesi, sebbene, in linea di principio, i soggetti esteri che percepiscono

Informativa
Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy.
Chiudendo questa banner, accettando questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie nella modalità sopra indicata.

Soluzioni software e servizi per professionisti e imprese, approfondisci >>

IL CASO DEL GIORNO

Corresponsione di royalties senza sostituto con benefici convenzionali

1 luglio 2018 e 1 febbraio 2019
Lunedì, 29 gennaio 2019

Con risposta a interpello del 23 ottobre 2018 n. 41, l' Agenzia delle Entrate ha chiarito che un' impresa non residente può fruire del trattamento convenzionale più favorevole anche in relazione agli interessi corrisposti da soggetti privati sprovvisti della qualifica di sostituto d' imposta, assolvendo gli obblighi fiscali direttamente in dichiarazione.

Il suddetto principio, sebbene sancito con riferimento agli interessi su finanziamenti corrisposti da soggetti non imprenditori ad una banca svizzera (priva di stabile organizzazione in Italia), dovrebbe trovare concreta applicazione in tutti i casi in cui, contestualmente:

- la norma interna non prevede l' applicazione di una ritenuta a titolo d' imposta, o perché essa non è prevista (ad esempio, per il reddito d' impresa prodotto da stabile organizzazione) o in quanto il reddito è corrisposto da un soggetto che non ricopre la qualifica di sostituto di imposta;
- la Convenzione internazionale non si limita a stabilire un criterio di territorialità (come avviene, sempre a titolo esemplificativo, per il reddito d' impresa), ma indica in modo preciso l' aliquota massima di tassazione, da adottare in luogo di quella prevista dalle disposizioni domestiche.

Più nello specifico, l' applicazione del principio illustrato può ricorrere nel caso delle royalties percepite da soggetti non residenti, assoggettate a tassazione in Italia sulla base di criteri diversi a seconda della tipologia di reddito; infatti:

- le royalties "generiche" (ovvero, i compensi per l' utilizzazione di opere dell' ingegno, di brevetti industriali e di marchi d' impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico) si considerano in ogni caso prodotte in Italia se il soggetto che le eroga è un soggetto fiscalmente residente in Italia, ivi comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri (art. 23 comma 2 lett. c) del TUIR);
- le royalties per la locazione di veicoli, macchine e altri beni mobili si considerano prodotte in Italia se derivanti da attività svolte in Italia, o se corrisposte a fronte dell' utilizzo di beni che si trovano in Italia (art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR).

A fronte del riscontro del requisito di territorialità, le royalties prodotte in Italia da soggetti non residenti sono soggette ad una ritenuta a titolo d' imposta, che esclude

royalties in Italia non siano tenuti ad adempiere alcun obbligo dichiarativo, in mancanza del sostituto di imposta è comunque possibile avvalersi della ritenuta convenzionale ridotta presentando la **dichiarazione** dei **redditi** in Italia e indicando la relativa misura nel rigo del quadro RN dedicato ai **redditi** assoggettati ad aliquote **IRES** diverse da quella ordinaria (nel modello **REDDITI** SC 2018, si trattava del rigo RN7, colonna 2).

5. contabilità

Derivazione rafforzata: risolti i dubbi

Franco Roscini Vitali

La derivazione rafforzata è una delle novità fiscali conseguenti al debutto, dall'esercizio 2016, delle norme in materia di bilancio introdotte dal decreto 139/15.

L'istituto, per l'articolo 83 del **Tuir**, si applica alla "qualificazione" che consiste nell'esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Il passo successivo riguarda la "classificazione" delle operazioni che comporta l'individuazione degli effetti contabili: infine, "l'imputazione temporale" riguarda l'individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. Tuttavia, in alcuni casi, la derivazione rafforzata è richiamata in modo improprio, o quantomeno non pertinente, perché molte situazioni che si vorrebbero far rientrare in tale ambito erano fiscalmente già risolte e pertanto valide anche per le micro-imprese alle quali non si applica la derivazione rafforzata. Infatti, nell'articolo 83 del **Tuir** prima della derivazione rafforzata esisteva, ed esiste tutt'ora, la derivazione semplice in base alla quale il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dalle norme fiscali. Questo significa che se non esistono norme fiscali in contrasto con le regole di redazione del bilancio, fiscalmente valgono queste ultime.

Nel corso del 2018 in alcuni interpelli presentati dalle imprese, la derivazione rafforzata è citata in modo quantomeno ridondante, perché le situazioni descritte e portate all'attenzione dell'agenzia delle Entrate sono tranquillamente risolvibili in base alla derivazione semplice.

In alcuni casi le imprese hanno premesso di non essere "micro" perché, in tal caso, la derivazione rafforzata non si applica: tuttavia, generalmente, la fattispecie rappresentata, come detto, è risolvibile in base alla derivazione semplice, pertanto valida anche per le micro-imprese. Per esempio, nella risposta all'interpello n. 100 del 2018 il principio di competenza si rispetta utilizzando i risconti.

Non deve trarre in inganno la soluzione prospettata dall'impresa che richiamava i principi contabili internazionali i quali possono essere presi a riferimento solo se risultano conformi all'Oic 11 e non vi sono altri Oic applicabili in via analogica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Doppio binario per l' utilizzo: è libero entro 5 mila euro annui

In base ai chiarimenti forniti dall' Agenzia delle entrate, per l' utilizzo in compensazione dei crediti Iva è previsto un «doppio binario», dovendosi distinguere tra crediti eccedenti l' importo di 5 mila euro, cui si applicano i vincoli del visto di conformità e della preventiva presentazione della dichiarazione o istanza, rispetto a quelli di importo pari o inferiore a tale soglia, utilizzabili liberamente.

Il limite di 5 mila euro è riferito all' anno di maturazione del credito e non all' anno solare di utilizzo in compensazione (funziona quindi in modo diverso dal limite generale di 700 mila euro illustrato nella pagina precedente), ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Pertanto, i contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno a disposizione crediti relativi a due differenti anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento: il primo relativo al credito Iva annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti trimestrali.

Così, per esempio, il contribuente che nel 2019 presenta: - la dichiarazione Iva relativa all' anno d' imposta 2018 da cui emerge un credito da utilizzare in compensazione pari a 80 mila euro; - due modelli Iva TR per il secondo e terzo trimestre 2019, con richiesta di compensazione di crediti, rispettivamente, per 20 mila e 30 mila euro, disporrà di un plafond di 5 mila euro riferito al credito annuale, spendibile in F24 con codice tributo 6099 anno 2018, nonché di un plafond di 5 mila euro riferito alla somma dei crediti trimestrali, spendibile con i codici tributo 6037 (secondo trimestre) e 6038 (terzo trimestre) anno 2019.

Se nella stessa delega di pagamento il contribuente utilizza in compensazione crediti Iva, anche maturati in anni diversi, con debiti relativi a Iva e ad altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti Iva, a partire dai crediti esposti di più remota formazione.

Crediti Iva annuali. Come si è detto, il credito dell' anno precedente, fino all' ammontare di 5 mila euro, può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione, già dal 1° gennaio dell' anno successivo; oltre detto limite, ogni ulteriore compensazione, anche se di importo inferiore a 5 mila euro, può effettuarsi trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Si è detto inoltre che se il contribuente intende destinare alla compensazione somme superiori a 5 mila euro, la dichiarazione deve essere munita del visto di conformità (o della firma dei componenti dell' organo di controllo contabile). L' obbligo del «visto» non è collegato all' ammontare del credito risultante dalla dichiarazione, bensì all' importo che si intende utilizzare in compensazione orizzontale; pertanto il visto non sarà necessario, per esempio, qualora la dichiarazione presenti un credito di 100 mila euro, se il contribuente intenda compensare solo 5 mila euro.

Il contribuente che presenta la dichiarazione senza visto di conformità, intendendo così utilizzare il credito in compensazione fino al limite di 5 mila euro, può modificare la propria scelta mediante dichiarazione correttiva/integrativa completa di «visto», da presentare necessariamente prima di effettuare la compensazione (e prima della presentazione della dichiarazione dell' anno successivo, termine fissato dalla legge per la compensazione del credito della dichiarazione precedente).

Crediti maturati da altri soggetti. In alcuni casi il credito può essere utilizzato in compensazione da un soggetto diverso da quello che lo ha maturato.

Questa circostanza si può verificare per i soggetti coinvolti in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni), per i soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e ss. del **Tuir** (c.d. consolidato fiscale), ovvero per i soggetti che si avvalgono della procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all' art. 73 del dpr n. 633/72.

Con riferimento alle prime due fattispecie, con la risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009 sono stati istituiti i seguenti codici identificativi, da riportare nel modello F24, che consentono di individuare i casi in cui il contribuente



utilizza un credito emergente dalla dichiarazione di un altro soggetto: - 61, denominato «soggetto aderente al consolidato»; - 62, denominato «soggetto diverso dal fruitore del credito».

Nella compilazione del modello F24, detti codici vanno indicati nella sezione «contribuente», nel campo «codice identificativo», insieme al codice fiscale del soggetto cui il credito si riferisce, da riportare nel campo «codice fiscale del coobbligato».

Rinviando alla citata risoluzione e alla circolare n. 29/2010 per chiarimenti sul codice «61», per quanto riguarda il codice «62», questo va utilizzato, per esempio, nel caso di una società incorporante che utilizza in compensazione il credito Iva annuale della società incorporata, relativo all' anno d' imposta antecedente quello dell' operazione straordinaria. In tal caso, il modello F24 va compilato indicando nella sezione «contribuente» il codice fiscale della società incorporante e i relativi dati, e il codice fiscale della società incorporata nel campo «codice fiscale del coobbligato».

Il codice 62 non va invece utilizzato nei seguenti casi: - utilizzo in compensazione, da parte della società controllante, del credito Iva costituito per effetto dell' adesione al regime di liquidazione dell' Iva di gruppo; - utilizzo in compensazione, da parte del soggetto partecipante, dei crediti d' imposta ricevuti per trasparenza dalla società partecipata.

Con riguardo ai crediti Iva disponibili in seguito ad operazioni straordinarie, i crediti maturati in capo a più soggetti (diversi dall' utilizzatore) costituiscono ciascuno un autonomo plafond a disposizione del soggetto risultante dall' operazione, che potrà disporre utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali dovrà indicare anche il codice fiscale del soggetto in capo al quale il credito si è originariamente generato.



E invece si poteva fare...qualcosa per lo sviluppo

di Francesco Daveri

La manovra di bilancio del governo gialloverde farà salire il deficit 2019 di 11,5 miliardi rispetto a quanto si sarebbe verificato prima della sua approvazione. Il che - si legge sul sito del ministero dell' Economia - «segnala la natura espansiva del complesso degli interventi predisposti». Il governo prova a dare un impulso ai dati stagnanti del secondo semestre 2018 con una spinta di poco più di mezzo punto percentuale di Pil.

Dalla combinazione delle misure contenute nella manovra e del rallentamento in atto nell' economia italiana ed europea, la crescita attesa dal governo per l' anno in corso è all' 1 per cento. Con i principali osservatori dell' Italia (inclusi quelli istituzionali come Banca d' Italia e Fondo monetario) che sono più pessimisti del governo e indicano una crescita attesa vicina allo 0,5%. Mentre a Davos il premier Giuseppe Conte si è spinto a ipotizzare scenari più ottimistici di quelli prefigurati nei documenti ufficiali, suggerendo che la crescita del Pil potrebbe arrivare all' 1,5%. Si vedrà. Rimane che, al di là dell' ammontare di risorse destinate all' impulso dell' economia, la finanziaria approvata a fine anno si configura come una manovra volta a proteggere con misure complicate le persone che dichiarano un basso reddito e le piccole imprese che rimangono tali più che a promuovere inclusione e crescita in modo duraturo. Si poteva fare meglio.

Si è scelto di proteggere cercando di avviare al lavoro chi ha un basso Isee con un «reddito di cittadinanza» che - dice la relazione della Ragioneria Generale dello Stato - andrà a finire a 1,2 milioni di famiglie, comprese quelle di stranieri lungo-soggiornanti, con un trasferimento medio per persona di circa 130 euro al mese e quasi 400 euro per famiglia. Lo schema predisposto rimpiazza ed estende il reddito di inclusione che - sia pure con risorse molto inferiori - era stato pensato come uno vero schema di reddito di base, destinato a tutti i meno abbienti. Lo schema attuale invece non ha caratteristiche universali (e non è quindi un vero strumento di lotta alla povertà) perché condiziona il trasferimento di reddito al sussistere di una serie di condizioni reddituali e patrimoniali, compreso l' obbligo mensile di spendere, e anche perché vuole - da un lato - attivare le persone nella ricerca e nell' accettazione di un lavoro e - dall' altro - incentivare le imprese ad assumere chi si mettesse a cercare un impiego. Ma non tutti i poveri sono senza lavoro e non tutti i poveri sono occupabili. Per evitare gli abusi dei furbetti si prefigurano una quantità di controlli da attuare dall' amministrazione e di azioni positive da parte di neo-assunti dei centri per l' impiego oltre a meccanismi punitivi anche con rilevanza penale, tagliando fuori comuni e Terzo settore che curavano l' adattamento e la realizzazione dell' assistenza ai meno abbienti fino ad oggi. Rimane che, se le tagliole contro i furbetti non funzionano, il reddito di cittadinanza si risolverà in un' elemosina statale senza data di scadenza ad alcuni - cittadini italiani e non - che nessun governo del futuro potrà facilmente eliminare se non a rischio di impopolarità. E si è già visto che la predisposizione di incentivi temporanei alle assunzioni (era il 2015, c' era Renzi) viene ben accolto dalle imprese ma fa fatica a risolversi nella creazione di vera occupazione in un' economia fragile. Si poteva fare meglio per «eliminare la povertà»: senza introdurre un meccanismo così complicato ed esposto al rischio di innumerevoli abusi si poteva semplicemente moltiplicare le risorse del reddito di inclusione. E, invece dei sussidi temporanei, per creare lavoro funzionano meglio sgravi e facilitazioni permanenti su cui le imprese possano far conto in modo trasparente e prevedibile.

Si poteva fare meglio anche sul fisco. Per riportare le imprese a crescere, investire e creare lavoro, serve un chiaro quadro normativo e tributario il più possibile neutro dal punto di vista delle forme societarie. Invece, senza soldi per la flat tax per tutti, il governo ha creato un regime fiscale ultra favorevole, estendendo la forfettizzazione delle imposte con l' aliquota del 15%, per tutte le imprese individuali che riescano a rimanere al di sotto della soglia dei 65 mila euro di fatturato. E così, in barba al dichiarato intento di semplificazione, le norme approvate hanno messo creativamente



al lavoro commercialisti e consulenti per gemmare imprese esistenti in nuove micro imprese intra-familiari in modo che i loro clienti rispettino la soglia indicata. Anche qui c'era un'alternativa. Dal 2019 sarebbe entrata in funzione l'imposta sul reddito imprenditoriale (Iri) che avrebbe sottoposto le piccole imprese alla stessa aliquota Ires proporzionale al 24% che vale per le Srl. Ma l'Iri è stata cancellata così come l'Aiuto alla crescita economica (Ace) che voleva indurre le imprese ad accrescere la loro capitalizzazione. Il messaggio è chiaro: chi rimane piccolo gode dei favori del governo, chi diventa grande no. Peccato che per competere ed esportare sui mercati globali, così come per resistere alla concorrenza dei prodotti importati, una maggiore dimensione di impresa aiuti parecchio. Ma questa banale considerazione sembra oggi fuori dal radar del governo del popolo.

NON PROFIT

Enti alla verifica del 5% sulla non commercialità

Ammesso uno scostamento tra ricavi e uscite per le singole attività. Rispetto al passato, il Codice cambia anche la nozione dei costi da considerare

Pagina a cura di Gabriele Sepio

Enti non profit al test del nuovo concetto di attività non commerciale. È stata inserita, infatti, una soglia di tolleranza nell' articolo 79 del Dlgs 117/2017 (il Codice del terzo settore): con la modifica apportata dal Dl fiscale (DI 119/2018, convertito dalla legge 136/2018), le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (Ets) potranno considerarsi non commerciali anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi (non superiori al 5%), per non più di due periodi di imposta consecutivi.

Lo scopo della modifica normativa, che introduce il margine di tolleranza (rispetto alla parità assoluta tra costi e ricavi) è quello di dare maggiore flessibilità nella gestione ed evitare un' applicazione troppo rigida dei parametri introdotti dal Codice del terzo settore.

In base a questi ultimi, le attività di interesse generale sono considerate non commerciali, di regola, solo se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi (articolo 79, comma 2).

Dalla natura delle attività svolte, poi, dipende la qualificazione fiscale dell' ente nel suo complesso: se le attività commerciali sono prevalenti, non è possibile beneficiare del regime tributario di favore previsto per gli Ets non commerciali (ad esempio la determinazione forfettaria del reddito d' impresa prevista dall' articolo 80 del Codice del terzo settore), anche se l' ente mantiene la qualifica di Ets.

Con il DI 119/2018 la situazione cambia e diventa quindi fondamentale per coloro che intendono accedere al Terzo settore analizzare attentamente le poste di bilancio per valutare come collocarsi nel futuro Registro unico del terzo settore e quali modifiche statutarie adottare per adeguarsi alle nuove disposizioni (si veda l' altro articolo in pagina). La questione non dovrebbe interessare gli enti più piccoli, che vivono per lo più di erogazioni liberali e in pareggio costi/ricavi, ma piuttosto le realtà più strutturate sotto il profilo organizzativo, abituate già da tempo a realizzare profitti da impiegare per le finalità benefiche.

Il calcolo sulle attività Per effettuare il calcolo, bisogna prima di tutto individuare, per ciascuna attività di interesse generale, ricavi e costi. Con riguardo a questi ultimi, l' articolo 79, comma 2, del Codice del terzo settore, adotta una formulazione più ampia rispetto a quella contenuta nell' articolo 143 del **Tuir** (che si riferisce ai «costi di diretta imputazione»), parlando di «costi effettivi». Salvo diversi chiarimenti di prassi, quindi, dovrebbero rientrare in questa nozione sia i costi diretti che quelli indiretti relativi alla specifica attività. Con la precisazione che, laddove le attività di interesse generale siano più di una, i costi indiretti andrebbero imputati a ciascuna in misura proporzionale. Se dal calcolo i ricavi superano i costi, occorre verificare se è rispettata la soglia del 5% prevista dal nuovo comma 2-bis dell' articolo 79. In caso positivo, l' attività continua a considerarsi non commerciale ma lo sfioramento non dovrà realizzarsi per più di due periodi di imposta consecutivi.

A partire dal terzo, infatti, scatta il criterio generale della corrispondenza costi/corrispettivi.

La valutazione dell' ente Fatto questo, si passa alla valutazione dell' ente nel suo complesso.

Una volta verificata la natura (commerciale o meno) delle singole attività, bisogna fare un raffronto tra le entrate derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali e quelle relative alle attività (di interesse generale o diverse) svolte con modalità commerciali, per stabilire quali sono prevalenti e, di conseguenza, come si qualifica l' ente dal punto di vista fiscale.

Le deroghe Non tutte le attività dovranno sottostare ai parametri di commercialità dell' articolo 79. Una prima



eccezione alla regola del raffronto costi/ricavi è prevista per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che è considerato sempre non commerciale se l' Ets reinveste gli utili nelle attività istituzionali di ricerca e nella diffusione gratuita dei relativi risultati o affida la ricerca a università o altri organismi che la svolgono nel rispetto dell' interesse sociale (a prescindere quindi dal superamento o meno della soglia del 5% - articolo 79, comma 3).

Una ulteriore deroga è stata introdotta, poi, con la legge di Bilancio (145/2018), per le fondazioni ex-Ipab che svolgono attività nei settori dei servizi sociali, della sanità e delle prestazioni socio-sanitarie: sempre decommercializzate se gli utili vengono reinvestiti in tali attività e non sono deliberati compensi a favore degli organi amministrativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

I vincoli sono antidoto ai furbetti

Al fine di contrastare le frodi, l' art. 10 del dl n. 78/2009 ha sottoposto la compensazione orizzontale dei crediti Iva ad alcuni vincoli. Le disposizioni sono state successivamente modificate, da ultimo con il dl n. 50/2017.

Questa la disciplina attualmente in vigore.

1. Preventiva **dichiarazione**.

La compensazione del credito annuale o infrannuale per importi superiori a 5 mila euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della **dichiarazione** (per il credito annuale) o dell' istanza modello TR (per il credito trimestrale). Al di sotto di tale importo, invece, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d' imposta successivo (fermo l' obbligo, per i crediti trimestrali, di preventiva presentazione dell' istanza TR); per esempio, il contribuente che ha un credito 2018 di 60 mila euro, può compensare al massimo 5 mila euro dal 1° gennaio 2019 e fino al nono giorno successivo alla presentazione della **dichiarazione** Iva 2019.

2. Visto di conformità.

Sempre per le compensazioni orizzontali eccedenti l' importo di 5 mila euro, è necessario che la **dichiarazione** annuale o l' istanza TR rechi il visto di conformità di cui all' art. 35, comma 1, lett. a), del dlgs n. 241/97 (o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dei componenti dell' organo di contabile di cui all' art. 2409-bis c.c.

, i quali devono attestare l' esecuzione dei controlli di cui all' art.

2, comma 2, del dm n. 164/1999).

Il predetto limite è elevato a 50 mila euro per le start-up innovative di cui all' art. 25 del dl n.

179/2012, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato art.

25. L' obbligo del «visto» è stato successivamente esteso anche alle compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette.

Attenzione al visto illegittimo.

In base alle disposizioni introdotte dal dl n. 50/2017, qualora il contribuente utilizzi il credito in violazione dell' obbligo del visto di conformità, oppure sulla base di un visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l' ufficio procede a recuperare, con l' atto previsto dall' art.

1, comma 421, della legge n.

311/2004, l' ammontare del credito utilizzato indebitamente, insieme ai relativi interessi, e ad irrogare le sanzioni. Il pagamento delle somme dovute in base all' atto di recupero, oppure della conseguente iscrizione a ruolo, non può essere effettuato mediante compensazione di eventuali crediti. Per quanto riguarda la legittimazione al rilascio del «visto di conformità», le istruzioni della **dichiarazione** annuale Iva 2019 ricordano che il «visto» non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi: 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell' elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti direzioni regionali; 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell' elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la **dichiarazione** in via telematica (firmatario della sezione «impegno alla presentazione telematica»); 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell' elenco di cui al punto 1) ma non risulta «collegato» con l' associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la **dichiarazione** in via telematica; 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell' elenco di cui al punto 1), ma non risulta «collegato» con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la **dichiarazione** in via telematica; 5) in caso di Caf, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al Responsabile dell' assistenza fiscale (Raf) del Caf indicato nella **dichiarazione**; 6) in caso di Caf-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al Responsabile dell' assistenza fiscale (Raf) del Caf indicato nella **dichiarazione**, ma il Caf non risulta «collegato» con la società di servizi, cooperativa o consorzio o con il consorzio o l' associazione che ha trasmesso la **dichiarazione** in via telematica; 7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa



o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la **dichiarazione** in via telematica.

Le istruzioni forniscono inoltre precisazioni in ordine alla verifica del requisito del «collegamento» menzionato nei punti precedenti.

3. Trasmissione dei modelli F24. Le deleghe modello F24 contenenti compensazioni orizzontali devono essere trasmesse esclusivamente attraverso i servizi telematici dell' Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), quale che sia l' ammontare del credito, per cui non è consentito utilizzare i servizi telematici di banche e poste. Anche in questo caso, l' obbligo, in precedenza stabilito solo per i crediti Iva, riguarda ora anche le compensazioni, da parte dei soggetti titolari di partita Iva, dei crediti relativi alle imposte sui **redditi** e relative imposte addizionali e sostitutive, all' **Irap**, alle ritenute alla fonte, nonché ai crediti d' imposta c.d. speciali da indicare nel quadro RU della **dichiarazione dei redditi**.

© Riproduzione riservata.

Il perfezionamento è legato al comportamento concludente

Per l'estromissione da effettuare entro il 31 maggio 2019 effetto «retroattivo» al 1° gennaio 2019.

Inoltre, affinché l'opzione abbia luogo assume rilevanza il comportamento «concludente». Ciò che conta, quindi, è la volontà dell'imprenditore di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa. Per esempio, può considerarsi comportamento che esprime in modo concludente la volontà di estromettere gli immobili, la contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure sul registro dei beni ammortizzabili o sul registro Iva acquisti (nel caso di impresa in contabilità semplificata). Per quanto concerne il «perfezionamento» dell'opzione, mutuando le indicazioni della circolare 26/E/2016, questa si realizza con l'indicazione dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva nell'apposito prospetto della **dichiarazione dei redditi** riferita al periodo d'imposta 2019 (modello **Redditi 2020**).

La mancata compilazione di tale quadro della **dichiarazione** non sarebbe, tuttavia, ravvedibile, in quanto frutto di un mero «ripensamento» di scelte già operate e non conseguenza di un mero errore; possibile, invece, rimediare alla dimenticanza con una integrativa nei 90 giorni. Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'estromissione.

In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a «ruolo», fermo restando la possibilità per il contribuente di sanare eventuali violazioni mediante ravvedimento operoso. Con l'estromissione, a partire dal 2019, il regime fiscale applicabile agli immobili diviene quello dei «privati» sia per le imposte dirette che per quelle indirette. Così, nel caso l'immobile sia stato locato nei primi mesi del 2019, a seguito dell'effetto «retroattivo», lo stesso si considera detenuto non qualità di imprenditore ma a titolo «personale» fin dal 1° gennaio 2019 e, pertanto, occorre correggere il comportamento adottato «allineandolo» a quella di un soggetto privato.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'esclusione dell'immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa comporta l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 2% (misura prevista per i privati) anziché dell'1% (misura prevista per gli imprenditori). La circostanza va segnalata all'Agenzia per la riliquidazione dell'imposta di registro. L'integrazione dell'imposta di registro avvorrà come segue: a) per i contratti in corso al 01/01/2019, la riliquidazione dell'imposta deve essere riferita al periodo contrattuale che va dal 1° gennaio 2019 (data da cui decorrono gli effetti dell'opzione) al termine del periodo per il quale è stata pagata l'imposta con l'aliquota dell'1%; b) per i contratti successivi all'1/01/2019, il periodo interessato dalla riliquidazione va dalla data di inizio di validità del contratto al termine del periodo per il quale è già stata pagata l'imposta con aliquota dell'1%. Il termine per l'integrazione è di 20 giorni a partire dalla data di perfezionamento dell'estromissione.

The image shows a page from the newspaper 'Italia Oggi' with the date 'Lunedì 28 Gennaio 2019' and page number '21'. The main headline is 'Sul valore è scelta a due vie' under the 'CONTABILITÀ' section. The article discusses the choice between ordinary and simplified accounting for businesses. It includes a table titled 'Esempio di contabilizzazione' showing a comparison of two scenarios: one with a value of 200,000 and another with 400,000. The table shows that the second scenario results in a higher net income (440,000 vs 410,000) and a higher taxable value (440,000 vs 410,000). The article also mentions that the choice is made by the taxpayer and is retroactive to January 1st of the year of implementation.

Scenario	Valore	Imposta sostitutiva	Valore netto	Valore imponibile
Scenario 1	200.000	4.000	196.000	200.000
Scenario 2	400.000	8.000	392.000	400.000

La Stampa

Fisco e Dichiarazioni

Imposte al 7% per attrarre i pensionati L'Italia fa concorrenza al Portogallo

Il regime agevolato vale per gli stranieri o per chi è italiano ma è vissuto fuori dal nostro Paese per almeno 5 anni

SANDRA RICCIO

Tra le mete dei pensionati a caccia di sconti sulle tasse non ci saranno più soltanto il Portogallo o la Spagna. Da quest'anno anche il nostro Paese offre la possibilità di vivere una vecchiaia più serena, con qualche agio in più e tanti pensieri in meno sul budget di fine mese. Da noi, infatti, i pensionati pagheranno un'aliquota minima del 7%.

La misura, appena introdotta, ha l'obiettivo di invogliare i pensionati di mezza Europa (e non solo) a fare le valigie e a cambiare residenza. La condizione principale è che la pensione sia di fonte estera quindi di uno Stato diverso dal nostro. Ai pensionati italiani non resterà quindi che continuare a migrare verso lidi come il Portogallo (totalmente esentasse). Non è l'unico bonus. Questo nuovo regime è previsto dal periodo d'imposta 2019. In pratica consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% sui redditi da pensione di fonte estera, nonché su qualsiasi altro reddito di fonte estera. Non è l'unico bonus. Il nuovo regime prevede anche l'esenzione dagli obblighi di indicazione delle attività e degli investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi annuali («Modulo RW») e dalle imposte patrimoniali annue sugli immobili esteri (0,76%) e sulle attività finanziarie estere (0,2%).

La pensione con tassazione al 7% è disponibile per chi è stato fiscalmente residente all'estero per almeno cinque anni prima del trasferimento in Italia e soprattutto per chi porta la propria residenza nelle regioni del Sud Italia: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E in Comuni con meno di 20.000 abitanti.

I paletti, insomma sono molti, e il regime ha una durata di cinque anni appena dal trasferimento della residenza in Italia. Si tratta quindi di un lasso di tempo limitato che impedisce di fare progetti a lunghissimo termine.

Chi potrebbe essere interessato a questo tipo di opzione? «Questo nuovo regime rappresenta un'opportunità per tutti i soggetti che non sono residenti in Italia da almeno 5 anni e che percepiscono redditi da pensione oltre altri redditi esteri come rendite finanziarie, affitti, e così via - spiega Paolo Ludovici, fondatore e partner dello Studio Ludovici & Piccone Partners -. L'effettiva convenienza deve ovviamente essere valutata caso per caso, tenendo conto della situazione patrimoniale/reddituale, del contesto familiare e dello Stato di provenienza».

Problemi burocratici Per l'esperto, è probabile che la norma richieda un po' di tempo per essere conosciuta e valutata a pieno e che quindi non ci sarà un immediato arrivo «in massa» da parte di possibili beneficiari. Inoltre, il trasferimento di residenza in un nuovo Paese è una scelta che non può prescindere da valutazioni anche di carattere extra-fiscale. In tal senso, è indispensabile che vengano fornite rassicurazioni sulla stabilità del sistema e che l'agevolazione fiscale sia accompagnata anche dalla presenza di servizi adeguati.

In ogni caso, misure analoghe sono state applicate anche da altri Paesi come appunto il Portogallo ma anche da Spagna, Bulgaria, Malta e Croazia Il nostro Paese di certo offre mete parecchio appetibili per qualità della vita e clima. A questo si aggiunge l'ospitalità che, soprattutto nel Sud del nostro Paese, è un plus. A remare contro, semmai, potrebbe essere la burocrazia italiana. In questo senso, sulle proposte di sconti sulla pensione offerti da altri Paesi sono nate agenzie ad hoc che aiutano i pensionati italiani in tutti i procedimenti del caso. «La presenza di operatori specializzati che possa facilitare il trasferimento della residenza, e il disbrigo dei molti adempimenti burocratici, è un elemento essenziale per il successo dell'agevolazione» afferma Ludovici.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.



IMU E TASI Abito in un appartamento datomi in comodato d' uso da due miei nipoti che ne sono ...

IMU E TASI Abito in un appartamento datomi in comodato d' uso da due miei nipoti che ne sono proprietari come prima casa A chi compete il pagamento? Sono previste agevolazioni?

Lettera firmata - via email L' **Imu** di un immobile dato in comodato va pagata dal proprietario, non dal comodatario. In questo caso non sono previste riduzioni, che spettano solo se l' immobile è dato in comodato tra genitore e figlio (o viceversa). Inoltre vanno rispettate altre stringenti condizioni.

CONDOMINIO Ho letto che il revisore, oltre che dall' assemblea, può essere designato anche da uno o più condomini. Ma come fare in questo caso per i compensi? Lettera firmata - via email Il primo comma dell' articolo 1130-bis del Codice civile riserva all' assemblea l' eventuale nomina di un revisore contabile. Nel qual caso la relativa spesa va ripartita fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Pertanto, se, al di fuori dell' assemblea, il revisore viene designato da uno o più condomini, questi devono farsi esclusivo carico del relativo compenso, a meno che gli altri non accettino di contribuirvi.

BONUS MOBILI Il bonus mobili può essere richiesto anche per lavori di ristrutturazione che vengono iniziati nel 2019?

Lettera firmata - via email Il bonus mobili è stato prorogato per tutto il 2019 purché i lavori siano iniziati in data non anteriore al 2018.

Quindi i lavori avviati nel 2019 danno diritto alla detrazione del 50% per l' acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato per una spesa massima di 10.000 euro.

PREVIDENZA Il servizio militare viene considerato per il raggiungimento dei 18 anni entro il 31 dicembre 1995?

Lettera firmata - via email Il servizio militare, per il quale vengono attribuiti contributi figurativi, vale per raggiungere entro il 1995 il requisito dei 18 anni di contributi, utile per avere il calcolo della pensione con il più favorevole criterio retributivo per i periodi lavorati fino al 2011.

L'agevolazione (seppur limitata) non distingue per natura e destinazione

L'estromissione agevolata dal regime di impresa, dal 1° gennaio al 31 maggio 2019, è applicabile «indistintamente» agli immobili strumentali per «natura» e per «destinazione».

In particolare, sono strumentali «per natura» gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione a ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Nel caso di strumentalità per natura, l'estromissione è possibile anche se il bene non è utilizzato direttamente, perché dato in locazione o comodato a terzi. Per quanto riguarda, invece, gli immobili strumentali «per destinazione», l'agevolazione troverà applicazione per i terreni e i fabbricati utilizzati dall'imprenditore in maniera esclusiva e diretta all'esercizio dell'impresa. Non rientrano tra i beni agevolabili gli immobili di civile abitazione (classati nella categoria A, eccetto A/10) utilizzati «promiscuamente» per l'esercizio dell'impresa e per le esigenze personali o familiari dell'imprenditore. Sono, altresì, esclusi dalla estromissione gli immobili posseduti in forza di un contratto di locazione finanziaria in quanto, per questi ultimi, non si determina il possesso del bene oggetto del contratto, ma la sua mera «detenzione (risoluzione ministeriale 188/2008).

Il requisito del «possesso» è definito dall'articolo 1140 del cod. civ. come «il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale». La stessa norma codicistica precisa, poi, che tale potere «si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa». Anche per l'imprenditore individuale, quindi, il possesso di un bene risulta soddisfatto se lo stesso è detenuto in proprietà o con altro diritto reale nell'ambito della sfera imprenditoriale. Il beneficio dell'estromissione, quindi, per i beni in leasing, spetta solo se l'immobile è stato riscattato entro il 31 ottobre 2018. Si ricorda che gli immobili strumentali per natura o destinazione si considerano relativi all'impresa individuale solo se annotati nell'inventario (redatto ai sensi dell'articolo 2217 del cod. civ.) o, per le imprese in contabilità semplificata (ex articolo 66 del **Tuir**), nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro Iva acquisti. I beni immobili che non soddisfano tale requisito non possono essere oggetto dell'estromissione (al pari dei beni adibiti promiscuamente all'esercizio d'impresa) in quanto non si considerano beni relativi all'impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore. L'indicazione nell'inventario dei beni per il riconoscimento della strumentalità del bene non è, tuttavia, richiesto per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1992 (questi, infatti, possono essere estromessi anche se non indicati nell'inventario). Resta fermo che, l'opzione per l'estromissione agevolata non può essere effettuata se, anteriormente al 1° gennaio 2019, gli immobili siano stati ceduti o già destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa. Possono essere oggetto di esclusione dal patrimonio anche gli immobili posseduti dall'imprenditore in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore.





L' AUTONOMIA LOMBARDO -VENETA? SE TUTTO VA BENE NEL 2025

L' autonomia lombardo-veneta? se tutto va bene nel 2025 i conti sulle tasse

La cautela del piano Stefani dopo i malumori pentastellati: non passa per ora la richiesta sui nove decimi dell' Irpef. Un cantiere di sei anni per definire i costi standard. Duello sui residui fiscali

di Antonella Baccaro

Ci vorranno sei anni dall' approvazione della legge che conferirà a Lombardia, Veneto e Emilia Romagna maggiore autonomia, perché queste comincino a vedere qualche frutto della loro battaglia per trattenere sul proprio territorio gli incassi dell' **Irpef**. Quello che possiamo anticipare è che il percorso previsto dalla bozza d' intesa che la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, la leghista Erika Stefani, sta mettendo a punto per il 15 febbraio, non prevede alcuna accelerazione nella parte relativa al trasferimento delle risorse che completa quello delle competenze nelle 32 materie che sono oggetto dell' intesa. Riuscirà questa cautela a convincere gli alleati del M5S che temono per le Regioni del Mezzogiorno?

Tra i tecnici che stanno lavorando all' intesa, partecipando a incontri con i singoli ministeri coinvolti nel percorso delle autonomie e con le forze politiche di governo, circola una certezza: la richiesta avanzata da alcune Regioni, Veneto in testa, di trattenere i nove decimi del gettito dell' **Irpef** raccolto sul territorio non ha nessuna possibilità di essere accolta. Il meccanismo che si sta costruendo prende le mosse dalla legge Calderoli del 2009, quella che prevedeva una ricognizione dei fabbisogni e dei costi standard. In sostanza si stabilirà che, entro un anno dall' approvazione della legge in Parlamento che recepisce l' intesa, dovranno essere definiti i costi storici delle varie funzioni amministrative trasferite con l' intesa alle Regioni.

Facciamo un esempio: se l' intesa prevederà che le funzioni amministrative relative all' istruzione passino dallo Stato alla Regione Veneto, si dovrà calcolare quanto è costato finora allo Stato farvi fronte (si tratterà essenzialmente del pagamento degli stipendi). Se questo costo dovesse essere equivalente a un decimo dell' **Irpef** raccolta in Veneto, quel decimo resterà nelle casse di quella Regione. E così via di funzione in funzione, di costo in costo. Questo significa che nelle altre Regioni dove non è prevista alcuna intesa, lo Stato continuerà a far fronte alla spesa storica.

Nel frattempo una commissione paritetica lavorerà, per un periodo che non potrà superare i cinque anni, alla definizione dei fabbisogni standard e dei costi standard, materia per materia, Regione per Regione. Compresa quella del Sud. Saranno questi parametri, in una fase più matura, a determinare la redistribuzione delle risorse fiscali. Che con questo meccanismo resterà comunque saldamente nelle mani dello Stato centrale, come richiede il principio solidaristico previsto dalla Costituzione.

Ma non c' è solo la questione finanziaria all' ordine del giorno. Il trasferimento delle competenze si sta rivelando particolarmente difficile in alcune materie, come nel caso delle sovrintendenze. Oppure in quello dell' istruzione. Se le competenze relative verranno trasferite alla Regione, che tipo di contratto avranno gli insegnanti di quel territorio?

L' orientamento attuale prevede che verranno inquadrati con il contratto nazionale ma che la Regione potrà stipulare un contratto di secondo livello, che magari potrà contenere degli incentivi per chi andrà a insegnare in quell' area. E i concorsi? Nulla cambia per gli insegnanti già contrattualizzati, ma per quelli nuovi la Regione potrà indire un concorso nazionale (cioè non circoscritto ai residenti) su base regionale. Si creerà un ruolo della Regione dove saranno iscritti i nuovi dipendenti, per i quali sarà possibile la mobilità verso altre Regioni solo se quella di provenienza, il datore di lavoro, accetterà il trasferimento.

Dalle Regioni del Sud si levano forti proteste preventive. La loro richiesta è che il meccanismo in preparazione preveda prima la determinazione dei Lep, i livelli essenziali di prestazione, in modo che non si possa mai scendere al



di sotto di una soglia. Più radicale l'obiezione della Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, il cui presidente, Adriano Giannola, respinge l'idea che le Regioni del Nord possano pretendere di trattenere i residui fiscali.

«Nel saldo tra entrate e spese pubbliche si omette di includere l'onere per gli interessi che lo Stato corrisponde ai titolari del debito pubblico (famiglie e imprese; banche, ecc) di quelle Regioni. Se al residuo fiscale si sottrae l'incasso degli interessi, la Lombardia passa dai 40 miliardi di residui pretesi a meno di 13 miliardi. Il Veneto e l'Emilia Romagna, da oltre 12 e oltre 11 miliardi a circa due».

13. fiscalità estera

Le ritenute sono ancora disallineate

Marco Piazza

Nonostante il notevole sforzo di razionalizzazione compiuto dal legislatore, la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni di fonte estera è ancora piuttosto disarmonica.

Ad esempio, per le persone fisiche residenti, se il dividendo estero è percepito attraverso un intermediario italiano, la ritenuta d' imposta viene operata sul cosiddetto "netto frontiera" (deducendo dall' imponibile le ritenute applicate all' estero); mentre se il dividendo è percepito all' estero - e quindi va indicato in **dichiarazione** dei **redditi** - le istruzioni al rigo RM12, colonna 3, dispongono che l' imposta sostitutiva sia calcolata sul dividendo al lordo delle imposte pagate all' estero, forse perché la regola del "netto frontiera" non è contenuta nell' articolo 47 del Testo unico (norma generale sulla determinazione dell' imponibile), ma solo nell' articolo 27 del Dpr 600/73 (che disciplina le ritenute). Eppure nel caso simile della tassazione integrale dei dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata, l' esenzione prevista dall' articolo 27, quarto comma, per quelli corrisposti da società con titoli negoziati in mercati regolamentati viene estesa interpretativamente anche a quelli non incassati attraverso intermediari residenti (istruzioni al quadro RL, Sezione I).

La portata "generale" delle norme che abbattono i **redditi** soggetti a ritenuta è sancita dalla prassi anche in altri campi (risoluzione 84/E del 2016). Sotto questo aspetto sono avvantaggiati i percettori residenti diversi dalle persone fisiche (società di capitali ed enti commerciali, società di persone, comprese le società semplici, ed enti non commerciali) i quali (eccetto gli enti esenti da **Ires**) non sono soggetti a ritenuta d' ingresso.

Dovendo includere il dividendo in **dichiarazione**, possono scomputare le ritenute estere anche se nei limiti del "tax credit" (articolo 165 del testo unico).

Ma anche in questi casi emergono complicazioni per le società semplici e gli enti non commerciali (trust e fondazioni ad esempio) che affidano la loro liquidità in gestione a intermediari italiani, esercitando l' opzione per il regime del risparmio gestito.

Poiché i dividendi di fonte italiana ed estera non possono essere inclusi nel risultato di gestione tassato dall' intermediario, vanno indicati nel quadro RL della **dichiarazione** (risoluzione 104/E del 2001) il che causa notevoli complessità procedurali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Leasing, i criteri per la soggettività Imu

Sono la stipula e la vigenza del contratto con cui vengono concessi in locazione finanziaria dei beni immobili in costruzione, a determinare la soggettività passiva **Imu** in capo al locatario, a nulla rilevando che, in caso di risoluzione, lo stesso immobile non sia stato ancora materialmente riconsegnato. La chiara normativa di riferimento, nel caso trattato, era quella di cui all' art. 9 del dlgs n. 23 del 14 marzo 2011. A quest' ultima si legava, infatti, il ragionamento oggetto delle motivazioni della sentenza n. 630/2018 emessa dalla sezione prima della Ctp di Bergamo, con la quale veniva respinto il ricorso di una Spa proposto contro degli avvisi di accertamento **Imu**. L' imposta, secondo il comune di Canonica d' Adda, relativa a immobili in costruzione concessi in locazione finanziaria, gravava sulla società locataria, in ossequio al dettato normativo di cui all' art. 9 del dlgs n. 23 del 2011 che si pone in continuità con quanto già previsto ai fini Ici dall' art. 3 comma 2 del dlgs n. 504/1992. Tali norme sono del tutto coincidenti nel prevedere che «Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». Quest' ultimo, tuttavia, nel caso di specie, veniva risolto, ma la mancata riconsegna materiale del bene immobile in seguito alla suddetta risoluzione non poteva costituire circostanza giustificativa di una diversa soggettività passiva dell' imposta, dal momento che, semmai, dall' inadempimento dell' obbligo di riconsegna deriverebbe una diversa responsabilità del locatario stesso da farsi valere in sede civile.

Stando, invece, alla normativa fiscale, tenuto conto dell' avvenuto scioglimento del contratto, all' imposta, ritenevano i giudici di Bergamo, tornava a essere assoggettata la società ricorrente che aveva concesso gli immobili in leasing. In sostanza, l' imposizione era ricollegata alla vigenza contrattuale e non alla riconsegna o meno del bene, posto che il godimento dello stesso o anche la sua semplice detenzione non assurgono a fatti rilevanti ai fini dell' individuazione della soggettività passiva **Imu** così come chiaramente sancita dalla normativa esaminata. Rilevava, dunque, unicamente la stipula del contratto e le vicende risolutive che nel caso di specie lo riguardavano, non avendo alcun rilievo che, ai diversi fini **Tasi**, rilevasse anche la riconsegna del bene, trattandosi, quest' ultimo tributo, di una tassa connessa all' erogazione di servizi e non, come l' **Imu**, di imposta patrimoniale. Nicola Fuoco (Omissis) Il ricorso non merita accoglimento. L' art. 9, dlgs 14 marzo 2011 n. 23, con la medesima ratio e in continuità logica con quanto già previsto in materia di Ici dall' art. 3, comma secondo, dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, prevede quanto all' **Imu** che per gli immobili anche da costruire od in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Nel caso di specie, dunque, risolto il contratto avente a oggetto l' immobile per il quale è stato notificato l' avviso di accertamento in oggetto, non può non ritenersi che soggetto passivo della imposta sia tornata a essere la società ricorrente concedente il leasing. A nulla, invero, rileva la mancata materiale riconsegna del bene contestualmente alla risoluzione del contratto, atteso che il godimento di fatto del bene o la sua semplice detenzione risultano del tutto irrilevanti rispetto alla soggettività passiva della imposta, generando al più responsabilità del locatario da fare valere in sede civile.

D' altra parte, ove il trasferimento della soggettività passiva dipendesse dalla consegna del bene, dovrebbe derivarne che soggetto obbligato sarebbe il locatore anche nella ipotesi in cui oggetto del contratto di leasing fosse un immobile da costruire od in corso di costruzione (che, come tale, non può essere detenuto). Ma ciò non è, trasferendosi comunque la soggettività passiva del tributo al locatario a far tempo dalla data della stipula ...

del contratto. A nulla, poi, vale rilevare che per la **Tasi**, l' art. 1, comma 672, della legge 147/2013 preveda che per durata del contratto di locazione finanziaria debba intendersi il periodo decorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Invero, in quanto riferita alla **Tasi**, il dettato normativo non può essere esteso ad altri tributi, specialmente laddove si ponga mente al fatto che l' **Imu** è imposta patrimoniale, mentre la **Tasi** è tassa in relazione a servizi che,



correttamente, deve ricadere su chi ne usufruisce.

Nelle superiori argomentazioni risiede la motivazione per il rigetto del ricorso.

Ex art. 15, dlgs 546/1992, alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del Comune resistente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M. visti gli artt. 15 e 35, dlgs 546/1992 rigetta il ricorso ()

I punti

Marcia indietro sulla tassa bontà

- 1 Canoni ed estrazioni La battaglia tra leghisti e grillini trova un compromesso nel decreto semplificazioni: aumentano i canoni per le concessioni.
- 2 Tassa bontà Marcia indietro del governo sul raddoppio dell' **Ires** per le società no-profit.
- 3 Autostrade Proroga di un anno per l' obbligo di mettere a gara il 60% dei lavori che superano i 150 mila euro.
- 4 Concorso Ps Cambiano in corso d' opera i requisiti per il concorso nelle Forze di Polizia. Rischio caos 5 Web tax Appena approvata, già cambia. Fuori servizi digitali, comunicazione e pagamento.



Meno vincoli per cedere la detrazione

Quest'anno non ho redditi da dichiarare e in primavera non farò il 730. Avendo sostenuto spese di ristrutturazione e di risparmio energetico sulla casa, negli anni scorsi e nel 2018, non potrò recuperare la detrazione del 50%-65%. Ci sono delle possibilità per non perderla? Lettera firmata - via email Per le spese sostenute in anni precedenti, per le quali è in corso la detrazione in 10 anni in quote uguali, non avendo redditi nel 2018 perderà la quota di un decimo. Se dal 2019 tornerà ad avere redditi, potrà riprendere regolarmente la detrazione delle successive quote. Per le spese finalizzate al risparmio energetico sostenute nel 2018, è possibile la cessione della detrazione **Irpef** ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, come spiegato dalla circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018 e a sua volta chiarita nella circolare n. 17E del 23 luglio 2018. Nella risposta a interpello n. 56 del 31 ottobre scorso, il credito può essere ceduto, in alternativa, ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio altri condomini), esclusi i propri parenti o familiari. I soggetti che ricadono nella no tax area possono cedere la detrazione anche alle banche e agli intermediari finanziari. Dal 2018 la cessione della detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico (65% o la diversa misura prevista per specifiche tipologie) è ammessa sia per le spese su parti comuni, sia per gli interventi sulla singola unità immobiliare. Purtroppo però manca ancora il decreto con le modalità operative. Per le spese del 2017 la cessione della detrazione poteva riguardare solo interventi su parti comuni condominiali e a specifiche condizioni, con modalità fissate con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017. La cessione della detrazione **Irpef** non è invece prevista per le spese di ristrutturazione edilizia. Con la consulenza di Stefano Poggi Longostrevi.



Nessuna modifica al ruling per il Patent box

La legge di bilancio 2019 non contiene le previsioni di semplificazione inizialmente prospettate

Occasione persa per il restyling del Patent box. Nella versione definitiva della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) non è stata introdotta la proposta di semplificazione sulla procedura di ruling. In una precedente occasione su Eutekne.info (si veda " Per il Patent box niente più ruling obbligatorio " del 17 novembre 2018) era stato descritto il contenuto di un emendamento approvato dalla Commissione finanze della Camera all' allora Ddl. di bilancio 2019, il cui principale effetto era quello di consentire, anche per i casi di utilizzo diretto dell' intangibile agevolato, la fruizione "in proprio" (senza dunque necessità di stipulare alcun accordo con l' Agenzia delle Entrate) del beneficio, purché accompagnata da un set documentale di supporto. Da un lato i contribuenti avrebbero potuto autoliquidare autonomamente il minor reddito da tassare, dall' altro lato, grazie ad un obbligo "segnalativo" in sede di **dichiarazione dei redditi**, gli uffici sarebbero stati edotti dei casi di calcolo "self-made", potendo così operare i dovuti controlli. Le disposizioni innovative contenute nel Ddl. di bilancio si sarebbero dovute applicare, per specifica previsione normativa, anche alle procedure di ruling in corso all' entrata in vigore della legge. Si trattava di un passo in avanti, di un grosso aiuto per tutti i soggetti coinvolti ed in grado di risolvere la situazione di comune disagio dei contribuenti e degli uffici (specie quelli delle Direzioni regionali), alcuni dei quali ancora lontani dal sottoscrivere l' accordo per procedure avviate per il primo anno di applicazione del beneficio. Ci sono infatti istruttorie, ad oggi ancora pendenti, che hanno avuto inizio con la trasmissione telematica del modello di opzione ed il deposito dell' istanza "light" di accesso alla procedura nel 2015, con successiva presentazione della memoria integrativa entro il primo semestre del 2016, dunque quasi tre anni fa. Particolarmente utile appariva poi, oltre alla semplificazione della procedura, la parte della disposizione destinata a regolare le modalità di recupero della deduzione per gli anni pregressi, in base alla quale "La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d' imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa **dichiarazione dei redditi**, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella **dichiarazione integrativa** presentata ai sensi dell' articolo 2 , comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l' articolo 2, comma 8- bis del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica". Lo spunto normativo di pregio era dato dalla conferma del recupero tramite dichiarazioni integrative, ma soprattutto dall' inapplicabilità, per l' ipotesi di integrativa a favore "oltre l' anno", del limite temporale di utilizzo del credito (o maggior credito) evidenziato nella **dichiarazione** previsto dal comma 8- bis citato. Ciò appariva corretto sia perché l' agevolazione, in ipotesi di uso diretto, è condivisa con l' Agenzia nell' accordo, con ciò eliminando i timori di un' origine indebita del credito, dall' altro poiché nel caso di specie la "postergazione" della deduzione dell' agevolazione non discende da errori od omissioni commessi dal contribuente, ma è conseguenza della tempistica necessaria per la conclusione dei ruling con gli uffici. Tale vuoto normativo è stato in parte colmato dall' Agenzia delle Entrate con una risposta ad interpello, purtroppo non ancora resa pubblica (si veda " Patent box per gli anni pregressi cumulabile con limiti " del 22 novembre 2018). L' Agenzia ha affermato la piena libertà del contribuente di recuperare il beneficio Patent box derivante dalla conclusione di un accordo in qualsiasi **dichiarazione** per la quale sia ancora pendente il relativo termine di presentazione, confermando così le indicazioni fornite (in un contesto normativo precedente le novità apportate dal DL n. 193/2016 , che ha reso possibile presentare le dichiarazioni integrative a favore fino al termine per la notifica degli accertamenti di cui all' art. 43 del DPR n. 600/1973) con la circ. n. 11/2016 ; per cui ancor oggi il contribuente può scegliere, secondo la propria libera convenienza, il periodo di imposta in cui recuperare il beneficio Patent box derivante dalla firma di un ruling, presentando la relativa **dichiarazione** integrativa a favore. Auspicabile che la semplificazione della procedura sia riproposta. La risposta si discosta però dal mancato intervento normativo in merito all' applicabilità della limitazione temporale all' utilizzo del credito ex art. 2 comma 8- bis del DPR



322/98. Secondo la risposta resa nell' interpello, nel caso in cui si proceda alla presentazione di una **dichiarazione** integrativa c.d. ultrannuale (es. presentazione nel 2019 della **dichiarazione** per l' anno 2016) l' eventuale eccedenza a credito sconterà comunque il limite di cui al citato comma 8- bis , per cui potrà essere utilizzata in compensazione solo dei versamenti di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della **dichiarazione** integrativa. Ci si augura che la semplificazione della procedura sia riproposta in un prossimo intervento di legge.

Il Messaggero

Fisco e Dichiarazioni

No profit

No profit L' Ires torna ridotta al 12%

Torna l' **Ires** scontata al 12% per le organizzazioni no profit, dopo le polemiche seguite all' approvazione della legge di Bilancio. In quel provvedimento il governo aveva posto fine all' aliquota agevolata per il mondo del terzo settore, ricavando circa 150 milioni l' anno di maggiori entrate. L' ondata di proteste ha convinto l' esecutivo a tornare sui propri passi.

La legge di Bilancio riconosce la possibilità di esclusione solo a imprenditori individuali

Nuovo appello per estromettere gli immobili strumentali

PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENCHI E RAFFAELE PELLINO

Una nuova chance per estromettere gli immobili strumentali dalla ditta individuale è contenuta nella legge di bilancio. La disciplina, mutuata dalla legge 208/2015, riconosce all'imprenditore la possibilità di escludere dal patrimonio dell'impresa individuale tutti gli immobili strumentali, per natura e per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze che emergono dall'operazione. Sul piano soggettivo va ribadito che possono avvalersi dell'agevolazione esclusivamente gli imprenditori individuali, a prescindere dal regime contabile adottato. Ne restano esclusi, quindi, oltre agli imprenditori costituiti in qualsiasi forma societaria anche gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali.

Adattando i chiarimenti della circolare 26/E/2016 alla situazione attuale, si tratta dei soggetti che alla data del 31 ottobre 2018 rivestono la «qualifica» di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2019, data a partire dalla quale assume rilevanza l'esclusione degli immobili dal patrimonio dell'impresa. Di converso, la facoltà di fruire dell'agevolazione è preclusa se, alla data del 1° gennaio 2019, la qualifica di imprenditore individuale è venuta meno; in tale ipotesi, infatti, si è già verificato il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata dell'imprenditore, con la conseguente applicazione dell'imposta ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate. Inoltre, possono fruire dell'agevolazione gli imprenditori individuali in stato di liquidazione (casistica poco frequente ma comunque possibile), gli imprenditori che applicano il regime dei minimi o il regime forfetario nonché l'erede o donatario dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2018, a condizione che l'opzione sia esercitata dall'erede o donatario che abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale. Non è dato avvalersi dell'agevolazione anche nel caso in cui l'unica azienda dell'imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2019. Infatti, per la durata dell'affitto o dell'usufrutto dell'unica azienda, l'affittante non riveste la qualifica di imprenditore, così come risulta dall'articolo 67 comma 1, lettera h) del **Tuir**. Possono essere oggetto di esclusione dal patrimonio anche gli immobili posseduti dall'imprenditore in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell'imprenditore. Anche per quanto concerne i beni agevolabili, l'edizione «2019» segue un'impostazione analoga al passato. In particolare, sono suscettibili di estromissione i beni immobili strumentali posseduti dall'imprenditore alla data del 31 ottobre 2018 e precisamente gli immobili: a) strumentali «per destinazione», utilizzati cioè «esclusivamente» per l'esercizio dell'impresa.

Pertanto, verificato l'utilizzo esclusivo per l'impresa, per tali immobili non assume rilevanza la categoria catastale di appartenenza: è, per esempio, il caso di un immobile destinato a ufficio della società ma accatastato in una delle categorie previste per gli immobili abitativi; b) strumentali «per natura», cioè gli immobili che, per le loro caratteristiche, «non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato. Di converso, non possono essere estromessi né gli immobili che costituiscono beni «merce» né gli immobili che, pur appartenendo all'impresa, non sono strumentali. Per quanto riguarda il requisito della strumentalità, si ricorda che questo deve sussistere, ai fini dell'estromissione, sia alla data del 31 ottobre 2018 che al 1° gennaio 2019 per le operazioni concluse nel 2019. Se successivamente a tali date, l'immobile viene a qualsiasi titolo concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere alla sua esclusione dal patrimonio dell'impresa, secondo le regole della norma agevolativa, non viene meno (circolare 26/E/2016).

© Riproduzione riservata.



11. reddito d' impresa

Nuovo Rol riportabile per 5 anni

Primo Ceppellini

Le nuove norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti **Ires** si applicano dal periodo d' imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e quindi dal 2019, per i soggetti con periodo d' imposta coincidente con l' anno solare. La regola generale si riassume in due step: 1) gli interessi passivi sono deducibili, in ciascun periodo d' imposta, fino a concorrenza dell' ammontare complessivo degli interessi attivi di competenza del periodo e degli interessi attivi riportati da periodi d' imposta precedenti; 2) l' eccedenza di interessi passivi, calcolata con le modalità di cui al punto precedente, va confrontata con il limite del 30% del Risultato operativo lordo di competenza a cui va sommato il 30% del Rol riportata da periodi precedenti. La deducibilità dell' eccedenza di interessi passivi è ammessa nei limiti in cui trova compensazione in tale somma.

In sostanza, le variabili che assumono rilevanza in termini di riportabilità oltre l' esercizio di competenza sono: l' eccedenza di Rol di un periodo è riportabile in avanti ma solo per un quinquennio, infatti il riporto illimitato non è più ammesso dall' articolo 4, paragrafo 6, lettera c della Direttiva. La norma prevede quindi le regole da applicare per la "consumazione" del Rol: prima si utilizza il 30% del Rol della gestione caratteristica del periodo d' imposta e, in seguito, il 30% del Rol riportata da periodi d' imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d' imposta meno recente (criterio Fifo); una novità ulteriore riguarda la riportabilità dell' eccedenza di interessi attivi ai successivi periodi d' imposta, senza limiti temporali. L' importo è calcolato come differenza tra gli interessi attivi di competenza, da un lato, e la somma degli interessi passivi di competenza e di quelli eventualmente riportati da periodi d' imposta precedenti, dall' altro; la riportabilità ai successivi periodi d' imposta degli interessi passivi non dedotti rimane confermata quando questi in un determinato periodo d' imposta eccedono la somma tra: a) gli interessi attivi di competenza; b) gli interessi attivi riportati da periodi precedenti; c) il 30% del Rol del periodo; d) il 30% dell' eccedenza di Rol riportata dai periodi precedenti.

Anche la riportabilità dell' eccedenza di interessi passivi indeducibili è prevista senza limiti temporali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



DICHIARAZIONI

Omesso RW, sì all' integrativa lunga con pena fissa

È retroattivo il DI 193/2016 che cOncede più tempo in quanto «interpretativo»

Marco NessiRoberto Torelli

L' omessa compilazione del quadro RW della **dichiarazione** dei **redditi** può essere sanata mediante la presentazione di una **dichiarazione** integrativa a favore, come disposto dall' articolo 5, comma 1, del DI 193/2016, al quale deve essere riconosciuta un' efficacia retroattiva in quanto norma di carattere interpretativo. In questo caso, la presentazione della **dichiarazione** tardiva è sanzionata in misura fissa. Questo è il principio espresso dalla Ctr della Sardegna 1143/4/2018 (presidente e relatore Rosella).

Nel caso esaminato l' ufficio notificava al contribuente un atto di irrogazione sanzioni per l' omessa compilazione del quadro RW del modello Unico 2005 (anno 2004) di attività finanziarie estere in violazione dell' articolo 4 del DI 167/1990. In particolare, veniva applicata una sanzione in misura proporzionale (dal 3% al 15% delle attività omesse, in base all' articolo 5 del DI 167/1990).

Nell' irrogare questa sanzione, l' ufficio non riconosceva la validità della **dichiarazione** integrativa mediante la quale, in data 8 maggio 2008, il contribuente aveva indicato in corrispondenza del quadro RW gli importi relativi ai trasferimenti da/verso l' estero, così come richiesto dagli articoli 2 e 4 del DI 167/1990.

La Ctp di Cagliari ribadiva la legittimità dell' accertamento ed evidenziava l' impossibilità di escludere l' applicazione delle sanzioni connesse alla compilazione del modulo RW, in quanto l' integrativa era stata presentata oltre il termine previsto dall' articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, vigente al momento della violazione (corrispondente al termine previsto per la presentazione della **dichiarazione** relativa all' anno successivo). In senso conforme si veda la sentenza 13378/2016 delle Sezioni unite.

In appello la Ctr Sardegna ha ribaltato il primo grado, accogliendo parzialmente le ragioni del contribuente.

Ha ricordato che i termini di presentazione dell' integrativa sono stati modificati dall' articolo 5, comma 1, del DI 193/2016 (convertito nella legge 255/2016). Questo provvedimento ha modificato i commi 8 e 8-bis dell' articolo 2 del Dpr 322/1998 e ha riconosciuto la possibilità di integrare la **dichiarazione** dei **redditi** (sia a favore che a sfavore) fino alla scadenza dei termini con cui l' ufficio può procedere all' accertamento.

Pertanto l' integrativa a favore deve ritenersi valida non solo se presentata entro il termine previsto per la **dichiarazione** relativa all' anno successivo, ma anche oltre e fino alla scadenza dei termini di accertamento.

Anche in caso sia stata presentata prima dell' entrata in vigore dell' articolo 5 del DI 193/2016, in quanto norma di natura interpretativa e, come tale, con efficacia retroattiva. In ogni caso, la presentazione dell' integrativa, seppur valida, non esclude l' applicazione delle sanzioni, ma è soggetta alla pena in misura fissa (da 258 a 1.032 euro) prevista in caso di **dichiarazione** dei **redditi** tardiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Italia Oggi Sette

Fisco e Dichiarazioni

I requisiti del regime fiscale opzionale. È richiesta la residenza estera per cinque anni

Pensionati, benvenuti al Sud

Sostitutiva al 7% per chi si trasferisce in piccoli comuni

PAGINA A CURA DI DANIELE BONADDIO

Trasferirsi al Sud Italia conviene. Infatti, dal 1° gennaio scorso, è stato introdotto un nuovo regime fiscale opzionale per i pensionati esteri che intendono trasferirsi, o tornare, in uno dei piccoli comuni del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti.

L'agevolazione consiste nel poter scegliere di assoggettare i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

La scelta ha durata quinquennale ed è esercitabile dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace. La novità, contenuta nella legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 273 - 275 della legge 145/2018), ha aggiunto l'art. 24-ter al Capo I del Titolo I del Testo unico delle imposte sui redditi (cd. Tuir), che disciplina l'imposta dovuta dai non residenti.

Pensionati interessati.

La novità legislativa opera in favore di pensionati, titolari di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all'estero. Il riconoscimento dell'imposta sostitutiva agevolata è subordinato al possesso delle seguenti condizioni: mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace; trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Si ricorda, a tal proposito, che il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati i criteri fissati, in linea generale, dall'art. 2, co. 2 del Dpr. 917/1986 (c.d. Tuir).

Tale condizione, in particolare, è verificata qualora una persona fisica per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia per più di 180 giorni) è iscritta nell'anagrafe della popolazione residente oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Territori agevolati. A essere agevolati sono esclusivamente i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti.

Forfait al 7%. I pensionati che intendono accedere al nuovo regime fiscale opzionale possono assoggettare i propri redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.

La scelta è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace. Per l'individuazione dei redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 165, co. 2 del Tuir, secondo il quale «i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato» per l'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso e delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta, inoltre, non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.



Adempimenti. È possibile esercitare l' opzione nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al periodo d' imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed essa è efficace a decorrere dal medesimo periodo d' imposta. Per poter fruire del nuovo regime dell' imposta sostitutiva è necessario indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui il soggetto ha avuto l' ultima residenza fiscale prima di esercitare la validità dell' opzione. Successivamente, l' Agenzia delle entrate trasmette queste informazioni, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate.

Revoca e decadenza. L' opzione è revocabile dal contribuente. In tal caso, però, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d' imposta precedenti.

Si decade invece dall' imposta sostitutiva in caso di: accertamento dell' insussistenza dei requisiti previsti ovvero il venir meno degli stessi; omesso o parziale versamento dell' imposta sostitutiva.

A seguito di revoca o decadenza, non è possibile l' esercizio di una nuova opzione.

Esenzione Ivie e Ivafe.

Oltre all' imposta sostitutiva al 7%, i pensionati che aderiscono al nuovo regime fiscale sono esonerati anche, per i periodi d' imposta in cui l' opzione rimane valida, dal dichiarare i **redditi** esteri nel quadro RW del modello **Redditi** PF. Inoltre, essi sono esenti dal pagamento dell' Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all' estero) e dell' Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all' estero).

Finanziamenti. Le maggiori entrate provenienti dall' imposta sostitutiva, confluiranno nel nuovo «Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno».

Lo scopo è finanziare le università aventi sede in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Miur, di concerto con il Mef, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche.

© Riproduzione riservata.

Affari & Finanza

Fisco e Dichiarazioni

Il caso 75,3

Saloni come tutor, idea vincente "Ora tasse eque e più attenzione"

MARCO FROJO, L'INCREMENTO LA PRIORITÀ CABINA DI REGIA

milano Giovanni Laezza, presidente di Aefi: "Gli enti fieristici si sono evoluti in partner delle imprese. Creano format mirati e fanno formazione". Le istanze al governo Il settore fieristico italiano gode di buona salute e gli operatori guardano con fiducia al 2019. I dati raccolti da Aefi, l'Associazione esposizioni e fiere italiane, parlano chiaro: tutti gli indicatori presi in considerazione dalla rilevazione trimestrale sulle tendenze del settore fieristico per il periodo luglio - settembre 2018 (numero di manifestazioni, espositori, visitatori, superficie occupata e fatturato) mostrano un andamento favorevole e a tirare la volata è soprattutto la componente nazionale.

Nel 2019 saranno 200 le fiere internazionali e 224 quelle a carattere nazionale; a queste si aggiungeranno i numerosi eventi regionali. Le 200 fiere internazionali previste per il 2019 sono concentrate principalmente nei settori tessile- abbigliamento-moda (15%), sport-hobby-intrattenimento-arte (12%), gioielli-orologi-accessori (9%), food-bevande-ospitalità (9%) e industria-tecnologia-meccanica (7%). Lombardia, Emilia Romagna e Veneto si confermano le regioni in cui le rassegne internazionali sono maggiormente localizzate.

Confrontando l'andamento delle manifestazioni italiane internazionali in programma per il 2019 con quelle che si sono svolte nel 2017 - anno comparabile per la ciclicità della maggior parte degli eventi - si evidenzia un incremento del numero totale, dalle 194 del 2017 alle 200 di quest'anno.

Secondo il neopresidente di Aefi, Giovanni Laezza, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio, la forza del sistema fieristico italiano sta tutta nella «capacità di saper innovare, andando incontro alle esigenze di espositori e visitatori. Le fiere sono ormai sempre meno spazi fisici in cui esporre e sempre più partner per il business delle aziende, in grado di accompagnarle nella definizione di strategie tailor made. Non solo nuovi format ed eventi mirati e personalizzati, ma anche una sempre maggiore interazione fra esposizioni ed eventi congressuali perché le fiere sono anche luogo di aggiornamento e formazione per gli operatori professionali e di orientamento per la creatività manuale per il grande pubblico».

Per la struttura del tessuto imprenditoriale italiano, fatto principalmente di piccole e medie imprese, il sistema fieristico gioca un ruolo fondamentale perché, come fa notare Laezza, le fiere costituiscono «uno strumento di promozione indispensabile per le Pmi che da sole non avrebbero la forza e i mezzi per approcciare i mercati internazionali, in particolare quelli lontani e culturalmente diversi». Non è dunque un caso che il 75,3% delle imprese nazionali veda nelle fiere uno strumento fondamentale per il proprio sviluppo. «Oltre a ciò, il piano straordinario per il made in Italy ha dato un grande sostegno all'internazionalizzazione delle nostre fiere e la sua riconferma è un motivo di soddisfazione - prosegue il presidente di Aefi - L'auspicio è che il piano possa diventare strutturale proprio in virtù del grande lavoro che le nostre fiere riescono a fare per la valorizzazione del made in Italy e per il business delle piccole e medie imprese che caratterizzano e distinguono il nostro Paese nel panorama mondiale».

La priorità del mandato di Laezza sarà dunque quella di «richiamare l'attenzione delle istituzioni affinché venga compreso il valore reale delle fiere quale leva di politica industriale così come avviene in altri Paesi, come Francia e Germania, oltre naturalmente a puntare l'attenzione su tematiche reali, come per esempio l'Imu e la defiscalizzazione». Un altro aspetto fondamentale sarà quello dell'internazionalizzazione: «Le fiere sono espressione delle nostre eccellenze, del made in Italy che ci caratterizza e ci distingue nel mondo. Un made in Italy che ancora deve vedere concretizzato tutto il suo potenziale e a cui le fiere offrono un supporto fondamentale. Per essere competitivi, la strada da percorrere credo sia quella di continuare a "fare sistema"; fare fiera oggi significa avere come obiettivo quello di fare estero, offrendo all'espositore la possibilità di avere un presidio importante del mercato italiano e al



tempo stesso essere il veicolo, a costi contenuti e con un abbattimento dei rischi, per il mercato straniero, quello lontano, quello difficile da raggiungere».

Fra le richieste che Aefi fa al governo c'è soprattutto quella di entrare nella Cabina di Regia Nazionale, «così come avviene in altri Paesi europei, per coordinare meglio l'azione e con interventi urgenti». Tra questi l'Imu: «Dal 2007, come associazione, chiediamo che la tassazione fiscale sugli immobili fieristici venga riportata alla corretta classificazione in categoria E (quali immobili a destinazione particolare e quindi esenti da Imu) oppure, nel caso venisse mantenuta la classificazione D8, che i padiglioni fieristici non vengano equiparati a capannoni industriali o centri commerciali attivi 365 giorni l'anno ma vengano tassati in base ai giorni effettivamente utilizzati per le esposizioni con disposizioni univoche su tutto il territorio nazionale. Sono passati 11 anni e ancora non ci sono sviluppi, anzi aumenta enormemente il peso dei tributi locali sul settore, soprattutto su quelle realtà che hanno bilanci vicini al pareggio».

Le fiere sono un investimento: «E' necessario agevolare le con la defiscalizzazione la partecipazione alle manifestazioni internazionali in Italia e a quelle italiane all'estero e la promozione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA PER CENTO Il 75,3% delle imprese nazionali vede nelle fiere uno strumento di sviluppo 15 PER CENTO Il maggior numero di fiere si concentra nel settore tessile abbigliamento e moda: 15% 1 1 È previsto in aumento il numero delle fiere che si svolgeranno nel 2019 PETER HIRTH/LAIF/CONTRASTO.

ACCERTAMENTO

Salvo il socio di minoranza della Srl che prova di non conoscere il Pvc

Linea più garantista da parte della Ctr Marche per le società a base ristretta

Giorgio Gavelli

È illegittimo l' avviso di accertamento notificato al socio di minoranza di una Srl «a ristretta base» che può dimostrare di non conoscere il processo verbale di constatazione (Pvc) da cui scaturisce l' accertamento societario, nel frattempo divenuto definitivo. Lo afferma la Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza 515/06/2018 (presidente Boretti, relatore Nitri).

La decisione valorizza l' effettiva conoscenza degli atti prodromici all' emanazione degli avvisi di accertamento, quale indispensabile elemento alla base del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente (in senso contrario, si vedano la Ctp Caltanissetta 1176/01/2016 commentata sul Il Sole 24 Ore del 12 dicembre 2016).

L' avviso di accertamento (basato su un Pvc della guardia di Finanza) notificato alla società (Srl composta da due soci) si era reso definitivo per assenza di impugnazione, mentre quello notificato al socio di minoranza (non amministratore), secondo la Ctp, era da considerarsi illegittimo per violazione dell' articolo 42 del Dpr 600/1973. Tale disposizione prevede, a pena di nullità, che se la motivazione dell' atto di accertamento fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all' atto che lo richiama, salvo che non ne riproduca il contenuto essenziale. Il che, secondo i giudici di primo grado, non era avvenuto nel caso di specie.

L' agenzia delle Entrate obiettava sul punto, sostenendo che il Pvc doveva comunque ritenersi conosciuto da entrambi i soci, considerata la ristrettezza della base sociale.

La tesi non convince la Ctr, che conferma la decisione di primo grado dopo aver verificato che la motivazione dell' avviso di accertamento conteneva solo un breve riferimento al Pvc notificato alla società, senza alcuna ulteriore indicazione circa il fondamento del maggior reddito accertato. Ciò ha privato il contribuente della concreta possibilità di controdedurre nel merito dei maggiori ricavi imputati alla società e, conseguentemente, dei maggiori imponibili a lui attribuiti.

La «trasparenza sostanziale» delle piccole Srl - sconosciuta al legislatore ma costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Il Sole 24 Ore del 16 e del 30 ottobre 2017) - pone non pochi problemi sotto l' aspetto della tutela del diritto di difesa del socio minoritario, spesso completamente ignaro delle vicende societarie.

Sul punto la Cassazione (ordinanza 15542/2017) non ritiene applicabile a questa fattispecie l' istituto del litisconsorzio necessario (articolo 14, Dlgs 546/92), ritenuto inevitabile sia per i soci delle società di persone (Sezioni unite 14815/2008) che per le Srl che hanno optato per il principio di trasparenza in base all' articolo 116 del **Tuir** (pronunce 9751/2017 e 24472/2015).

Si è affermato, invece, il diverso principio del «rapporto di pregiudizialità necessaria», secondo cui il procedimento relativo al socio deve essere sospeso (in base all' articolo 295 del Codice di procedura civile e dell' articolo 39, comma 1-bis, Dlgs 546/92), in attesa che divenga definitivo quello relativo alla società (tra le altre, ordinanza 8988/2017).

Nel caso di specie, tuttavia, tale rapporto non rilevava, essendosi oramai consolidato l' accertamento verso la società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



i costi «occulti»

Se la gestione diventa un lavoro a tempo pieno

L'aspetto della gestione è determinante nella valutazione di un investimento immobiliare dedicato agli affitti brevi. Occorre organizzare la pubblicazione degli annunci sui siti, la corretta valutazione dei prezzi medi, accoglienza e check-out degli ospiti, pulizia e rispetto delle norme amministrative, fiscali e di polizia locale.

Chi si è lanciato nel segmento degli affitti brevi ha presto compreso che tutta questa attività diventa un'occupazione vera e propria, non può essere lasciata ai ritagli di tempo, soprattutto se si punta a un tasso di occupazione remunerativo. Ecco perché tantissimi investitori decidono di dare in gestione l'appartamento a una società apposita, che richiederà in media il 10-20% annuo sul totale dei proventi dell'affitto, ma garantirà lo sfruttamento a pieno regime dell'immobile e il disbrigo di molte incombenze. A livello fiscale, i proprietari possono optare per la cedolare secca al 21% sui redditi da locazione o per il versamento **Irpef** (aliquota minima al 23%). In entrambi i casi, il soggetto intermediario (che sia Airbnb, un altro sito di prenotazioni o un'agenzia immobiliare) è obbligato a operare una ritenuta fiscale alla fonte pari al 21% (che nell'ipotesi di assoggettamento **Irpef** figurerà come acconto).

Un altro aspetto riguarda l'obbligo di comunicazione puntuale alla questura delle generalità dei turisti che soggiornano nell'appartamento. Su questo punto è intervenuto di recente l'articolo 19 bis del decreto-legge "sicurezza", che ha chiarito inequivocabilmente come l'obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati all'Autorità di pubblica sicurezza si applichi anche alle locazioni brevi. Gli host che non effettuano la comunicazione sono punibili con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 (secondo l'articolo 17 del Tulp).

A. Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



7. dichiarazioni

Sì al riporto anche per i semplificati

Gian Paolo Ranocchi

Allineamento del trattamento delle perdite fiscali tra imprese in contabilità ordinaria e semplificata dal periodo 2018.

Salvataggio delle eccedenze delle perdite d'impresa del 2017 per le semplificate. Sono questi i due principali interventi varati per ditte individuali e società di persone.

Fino al 31 dicembre 2017 era differenziato il regime fiscale di utilizzo e riporto delle perdite d'impresa tra soggetti **Irpef** in contabilità semplificata e ordinaria. Le perdite delle imprese minori potevano essere portate a intera riduzione del reddito complessivo della persona fisica di periodo e a prescindere dalla sua composizione ma l'eccedenza non poteva essere riportata in avanti. Le perdite delle imprese in ordinaria potevano essere utilizzate solo per ridurre redditi della stessa natura e l'eccedenza poteva essere riportata ed utilizzata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Con la legge di Bilancio 2019 è equiparato il trattamento delle perdite prodotte da imprese minori e in contabilità ordinaria in questi termini: le eccedenze possono essere portate a riduzione senza limiti temporali dei redditi d'impresa dei periodi successivi ma limitatamente all'80% di questi ultimi.

Il limite non trova applicazione per le perdite prodotte nei primi tre periodi di attività e, si ritiene, se il soggetto cessa l'attività d'impresa.

Con la legge di Bilancio si consente anche il *repechage* delle eccedenze di perdite 2017 non compensate delle imprese in semplificata. Situazione diffusa tra le imprese che nel transito alla determinazione del reddito "improntato alla cassa", per effetto dell'imputazione dell'intero valore delle rimanenze a costo di periodo, si sono trovate con una perdita non compensabile con altri redditi di periodo. L'eccedenza di perdita 2017 può ora essere utilizzata per abbattere successivi redditi d'impresa con regole particolari: nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi di periodo; nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% per cento. Non è chiaro quale debba essere il destino delle eventuali perdite 2017 eccedenti le quote utilizzate per compensare i redditi dei periodi 2018-2020.

Il regime transitorio limita la deducibilità anche delle perdite delle imprese minori del 2018 e 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Tasi, valore superabile da stime ed elementi

Il valore venale di fabbricati calcolato unilateralmente dall' ufficio comunale ai fini Tasi può essere superato dalla più specifica stima fornita dal contribuente supportata da elementi concreti, soprattutto se dimostrativi dell' errata collocazione dell' immobile, considerato nell' atto impositivo in tutt' altra zona. Sono le considerazioni che determinavano l' accoglimento di un ricorso disposto con la sentenza n. 1468/06/2018, emessa dalla Ctp di Latina (presidente estensore Costantino Ferrara). I giudici pontini esaminavano l' impugnazione di una Spa contro un avviso emesso dal comune di Cisterna di Latina per un ammontare di oltre 12 mila euro dovuti a titolo di Tasi per l' anno 2015. Tale importo veniva calcolato dagli uffici dell' ente comunale prendendo a parametro il valore venale delle aree fabbricabili appartenenti alla società ricorrente, adottando, nello specifico, la misura di euro 24 al mq.

Siffatto agire era contestato dalla società nel ricorso, nel quale eccepiva la violazione dell' art. 5 del dlgs 504/1992, dalla quale era disceso l' errato calcolo del valore di mercato dei beni immobili, effettuato senza considerare la diversa ubicazione degli stessi rispetto a quella indicata dall' ente, né tenendo conto della presenza di ruderi che di quel valore avrebbero determinato una riduzione. Ciò posto, la Ctp fa chiarezza nel riconoscere valore di presunzione semplice proprio all' attività di calcolo e attribuzione di un dato valore venale a quelle aree fabbricabili ai fini delle imposte comunali, rimettendo alla prova del contribuente la possibilità di fornire dati diversi che sconfessino le risultanze dell' atto impositivo. L' ufficio asseriva, senza tuttavia alcun riscontro, l' avvenuta bonifica dell' area di ubicazione, al fine di giustificare il diverso e più alto valore riferito al metro quadro. Tuttavia, la ricorrente, non solo evidenziava che quell' ubicazione stessa, considerata nell' atto, non fosse corretta, ma adduceva, con perizia tecnica, circostanziati elementi che, data l' appartenenza degli immobili ad altra area, ne determinavano un abbattimento del valore venale. La Ctp rilevava che ogni ulteriore argomentazione nel giudizio prospettata dal comune a sostegno del valore determinato con l' atto, non poteva essere considerata, dal momento che ogni valutazione in tal senso rappresentava un tentativo di modifica in contenzioso, non consentito, delle motivazioni dell' atto che si fondava sull' errata individuazione della zona di riferimento. Ciò comportava l' accoglimento del ricorso e la rideterminazione, in diminuzione, del valore venale lordo.

Nicola Fuoco Con ricorso proposto all' attenzione della Ctp di Latina, la società S. I. spa rappresentata e difesa come in atti, impugna l' avviso n. 10/2016 emesso dal comune di Cisterna di Latina, avente a oggetto una richiesta Tasi relativa all' anno 2015, per importo pari a euro 12.384,00. () La società contesta la violazione dell' articolo 5 dlgs 504/1992, ritenendo inadeguato il valore di mercato calcolato dall' ente comunale. Contesta in particolare che il bene non sarebbe ubicato in area Consorzio Asi, bensì in altra area denominata Mantenimento industriale () in cui si raggiunge un valore di euro 13,70 mq, a cui la parte chiede di adeguare la pretesa fiscale oggetto del provvedimento impugnato. () Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il valore venale delle aree fabbricabili calcolato dagli enti comunali e attuato in apposite delibere si pone come una presunzione semplice, per stimare la base imponibile ai fini del versamento delle imposte comunali. Valore che, invece, risulta superabile quando la stima di parte sia specifica e riferita al bene in questione e alle sue caratteristiche che lo differenziano dai criteri generali della zona di appartenenza. Nel caso di specie, la maggiore aderenza della stima peritale di parte rispetto alla delibera comunale è desumibile dalla stessa difesa del comune che, nelle proprie controdeduzioni, ammette l' appartenenza del bene a una zona (mantenimento industriale) piuttosto che a quella inizialmente ipotizzata (consorzio Asi) e sulla quale era ponderata la pretesa. A nulla valgono, in tale sede, le constatazioni che l' altra zona sarebbe addirittura «migliore» rispetto a quella inizialmente ipotizzata, posto che non è consentito all' amministrazione cambiare le carte in tavola e modificare le motivazioni della pretesa impositiva in sede contenziosa, discostandosi da quanto riportato nell' atto impositivo notificato al contribuente. Orbene, in definitiva, mentre le valutazioni offerte dal Comune e sintetizzate nella delibera riguardano genericamente una zona, che si è rivelata non essere neppure la zona effettiva di ubicazione degli



immobili, la perizia giurata di parte è circostanziata e specifica e va preferita in quanto alla determinazione del corretto valore venale da attribuirsi all' area. A ulteriore testimonianza della decurtazione del valore venale, rispetto a quanto determinato nella delibera comunale, vi sono i costi necessari alla bonifica dell' area, la cui presunta insussistenza non è provata (ma solo affermata) da controparte, trovando contrasto però nella documentazione depositata dalla società a tal proposito. Le imposte, dunque, devono essere rideterminate sul valore venale lordo di euro 13,70 al mq, come richiesto nel ricorso che quindi è fondato e va accolto. ()

transizioni difficili

Il fascicolo elettronico non sa rinunciare alla carta

Un avvocato chiede per telefono come acquisire una sentenza appena pubblicata. In tempi di **processo telematico**, si aspetta che tutto possa avvenire online. Così accade, ma con un passaggio intermedio che la dice lunga sulla pervicacia della carta. Gli viene, infatti, detto che deve compilare una richiesta cartacea, da inviare, insieme a una marca da bollo da due euro, con raccomandata.

Nella richiesta va indicata la mail dove ricevere la sentenza. Che effettivamente dopo arriva.

Anche questo è un paradosso dell' impianto del **processo telematico**. In questo caso, di quello tributario. Quello amministrativo, però, non è da meno. In questi giorni il Pat è alle prese con le proteste degli avvocati per la copia di cortesia.

I legali si aspettavano di vederla scomparire dal primo gennaio e invece il decreto legge Sicurezza l' ha resa perenne.

Con l' aggravante che alcuni presidenti di Tar chiedono che il fascicolo cartaceo - a cui restano affezionati i magistrati meno avvezzi al **telematico** - contenga non solo gli atti processuali, come prevede la norma, ma anche il resto della documentazione del ricorso. E in alcuni Tar, la mancanza impedisce la fissazione dell' udienza.

«Siamo ancora nel mondo di mezzo - afferma Umberto Fantigrossi, presidente di Una, l' Unione degli avvocati amministrativisti -, una situazione che prevede per noi doppi adempimenti e smorza gli innegabili vantaggi del Pat».

Per Filippo Lubrano, presidente della Società italiana avvocati amministrativisti «gli inconvenienti e i benefici si compensano. Certo la copia di cortesia diventa un peso soprattutto in un giudizio presso un Tar diverso dalla sede del proprio studio: bisogna predisporla e anche spedirla via posta».

Con un emendamento al decreto legge Semplificazioni si è tentato di cancellare la copia di cortesia, ma la modifica è stata ritenuta inammissibile. Gli avvocati contano ora in un disegno di legge ad hoc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Giustizia telematica. Le procedure sono più veloci, ma sulle segreterie ricade il lavoro che prima era delle cancellerie

Il processo web prende quota con la spinta degli studi

a cura di Antonello Cherchi Bianca Lucia Mazzei

Il paradosso della copia di cortesia.

Il **processo telematico** presso i Tar e il Consiglio di Stato non riesce a liberarsi della carta, obbligando gli avvocati a depositare, oltre al fascicolo elettronico (che è quello che fa testo), la cosiddetta "copia di cortesia", ovvero gli atti processuali in modalità cartacea. Misura che, oltre a non permettere al **processo** di essere completamente informatico, ricade sugli studi legali, che già hanno dovuto sopportare la gran parte degli adempimenti introdotti dal Pat (**processo amministrativo telematico**).

Questo non vuol dire che il deposito online dei ricorsi non abbia portato anche vantaggi. Benefici sull'organizzazione del lavoro degli studi che i professionisti riconoscono e che sono ancor più consolidati nel **processo** civile, dove la telematica ha debuttato prima.

La giustizia amministrativa Gli avvocati sono stati chiamati a confrontarsi con il Pat due anni fa, dopo un breve periodo di sperimentazione durante il quale - spiega Corrado Orienti, avvocato a Modena - «non avevamo, però, un feedback di ciò che facevamo. Non sapevamo se la procedura che seguivamo fosse corretta».

Si è iniziato a fare sul serio il primo gennaio 2017, quando è diventato operativo l'obbligo di depositare i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato in modalità telematica.

Nel frattempo gli studi legali hanno dovuto formare il personale, in particolare quello di segreteria, e aggiornare il software. «Adempimenti e investimenti ricaduti interamente su di noi», afferma Luigi D'Angiolella, avvocato a Napoli. Le segreterie degli studi - solitamente assistite dalla supervisione degli avvocati più giovani - ora si dedicano soprattutto alla trasmissione dei fascicoli elettronici. Ciò che prima era un' incombenza delle cancellerie dei tribunali - compilazione dei moduli, ordinamento degli atti - avviene online e parte già confezionato dal computer dell'avvocato.

«Il 90% delle segreterie degli studi - sottolinea Daniela Anselmi, avvocato a Genova - è dedicato a questo. Con l'aggravio che laddove lo studio è impegnato, oltre che nell'amministrativo, anche nel civile, si devono gestire due software differenti e procedure di inoltro diverse. Pure le firme con cui si sottoscrivono digitalmente gli atti, sono differenti». Anche il **processo** tributario - ora facoltativo ma che dovrebbe andare a regime dal prossimo luglio - ha modalità proprie.

«Seppure con costi a carico degli studi - commenta D'Angiolella - la nostra vita è comunque migliorata sotto vari aspetti. Basti pensare alla maggiore facilità di catalogazione degli atti». «Da avvocato di provincia - gli fa eco Orienti - apprezzo la comodità di accedere online ai fascicoli e alle altre informazioni».

Superate le prime resistenze, dovute anche alle difficoltà iniziali, la categoria ha accettato il **processo telematico**: «In un recente sondaggio effettuato presso i colleghi - spiega Anselmi - il 96% si è detto a favore. E questo nonostante permangano alcuni inconvenienti, che però potranno essere affrontati con il rinnovo del gestore del software del Pat. Tra qualche mese ci sarà il bando».

La giustizia civile Nel rito civile il **processo telematico** è partito nel 2014 e dopo qualche difficoltà di avvio è ormai diventato un fatto acquisito. I benefici organizzativi in termini di gestione delle scadenze e snellimenti procedurali (niente più pellegrinaggi nelle cancellerie) sono ampiamente riconosciuti, ma rimangono alcune criticità avvertite soprattutto dagli studi di piccole e medie dimensioni.

In vista c'è l'estensione del **processo** online alla Cassazione - il ministro della Giustizia Bonafede ha detto che l'infrastruttura è pronta - e negli uffici del giudice di pace.

Nel frattempo permangono però alcune problematiche relative a disomogeneità procedurali, costi e limiti tecnologici.



In primo luogo la diversità dei sistemi relativi ai vari processi telematici, che pesa soprattutto sui piccoli studi, dove lo stesso avvocato si occupa dei differenti riti. «È stato aperto un tavolo che prima dell' estate 2018 ha messo a punto una legge delega. Ma poi ci si è fermati», dice Carla Secchieri, componente del Cnf e responsabile del **processo telematico**.

Ci sono poi le difficoltà legate ai costi di adeguamento dei sistemi informatici. «I sistemi gratuiti funzionano a fatica e la spesa per i gestionali è elevata - spiega il presidente dell' Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, che aggiunge: «Il problema riguarda soprattutto i piccoli studi, anche perché la crisi perdura e le remunerazioni restano contenute».

A sottolineare le disomogeneità operative «anche tra le cancellerie di uno stesso ufficio giudiziario», è l' avvocato Silvia Doria, partner dello studio milanese De Berti Jacchia, con sedi anche a Roma, Bruxelles e Mosca. «Il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni a volte va effettuato tre giorni prima dell' udienza, a volte il giorno dopo».

Dal lato tecnologico, invece, gli inconvenienti maggiori riguardano l' impossibilità di depositare video, la capienza limitata per i documenti "corposi", la complicatezza del sistema di conferma di ricezione degli atti e i vincoli alla lettura delle Pec sullo smartphone. «Si tratta di piccoli limiti che non inficiano i benefici complessivi», dice Silvio Martuccelli, partner dello studio Chiomenti, responsabile litigation, professore di diritto privato all' Università Luiss di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Italia Oggi Sette

Giustizia

Il ministro della giustizia Bonafede ha aperto il 23 gennaio il nuovo anno giudiziario

Processo civile a fisarmonica

Calendario e attività tarati sulla complessità del caso

CLAUDIA MORELLI

In arrivo il processo civile «case-management» o a «fisarmonica», nel quale il giudice stabilisce calendario e attività in base alla complessità della causa e nel rispetto dei diritti di difesa. È la giustizia dei cittadini, quella che interessa il ministro guardasigilli Alfonso Bonafede. Quella che è «vicina» e fornisce risposte certe e veloci. Semplificando i riti, eliminando farraginosità, sospendendo i processi penali, aumentando le risorse (ma il quadro finanziario non è chiaro), assumendo magistrati (e le coperture?).

I classici dati sui pendenze e durata consegnati nella relazione depositata. Basti sapere che «al 31 dicembre 2018 sono infatti complessivamente stimati in ben 3.215.989 i processi civili di nuova iscrizione in ogni grado di giudizio».

Il ministro della giustizia ha aperto il 23 gennaio scorso la settimana delle cerimonie di inaugurazione del nuovo anno giudiziario (il 25 c'è stata quella in Cassazione e il giorno dopo quella nei distretti di Corte d'appello), relazionando in Parlamento sui suoi primi dieci mesi al dicastero di giustizia, per recuperare «la fiducia dei cittadini», ridotta al lumicino.

Bonafede cita i dati Censis 2018: «Un terzo della popolazione adulta, il 30,7%, vale a dire 15,6 milioni di persone, negli ultimi due anni ha infatti rinunciato a intraprendere un'azione giudiziaria volta a far valere un proprio diritto: un comportamento diffuso trasversalmente in tutta la popolazione ma più forte al Sud, dove raggiunge il 37,5%. Le ragioni possono essere diverse: per il 29,4% i problemi sono i costi eccessivi; il 26,5% lamenta invece la lunghezza dei tempi e il 16,2% si dice sfiduciato dalla magistratura e dal funzionamento della giustizia.

Ma il comune denominatore è la costante crescita della sfiducia: sette italiani su dieci pensano che il sistema giudiziario non sia idoneo a garantire pienamente la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo».

Per Bonafede le cause non sono rintracciabili né nella magistratura (che esprime «alto livello professionale») né nell'avvocatura, entrambe «eccellenze nel panorama internazionale»), ma nella «ipertrofia normativa e nella organizzazione delle risorse».

E se verrà dato impulso alla funzione ispettiva del Ministero, questa sarà indirizzata solo a scovare «chi tra i magistrati non lavora come dovrebbe, provando un danno ai colleghi e al servizio ai cittadini». Le riforme a venire.

Gli annunci: nella prima metà di febbraio saranno formalizzate le proposte del governo di legge delega per la riforma del processo civile, «selettiva e semplificatrice» che porterà a una «destrutturazione del processo» sul modello del case management: più flessibilità, udienze in base alle reali necessità della singola causa; e quella di riforma del processo penale.

La mediazione obbligatoria sarà oggetto di restyling sulla base dei risultati ottenuti, la copia cartacea nel processo civile dovrà scomparire, ci sarà una rinnovata spinta alla digitalizzazione, e sarà presentato uno schema di decreto «messo a punto nel tavolo con l'avvocatura» per l'accesso alla giustizia con il gratuito patrocinio; 1.000 uffici di prossimità che, pur non ledendo «la ferita ancora aperta della riforma della geografia giudiziaria», potranno dare un senso di vicinanza della giustizia ai cittadini almeno per quanto riguarda la volontaria giurisdizione.

Nel civile al programma si aggiungono le misure contenute nel dl semplificazione in corso di conversione: l'esecuzione forzata nei confronti dei creditori della pubblica amministrazione, la riscossione dei crediti giudiziari, le misure a favore del Pct. E la riforma delle procedure concorsuali, ormai arrivata in fondo al percorso.



Quanto al processo penale, che segna quest' anno una ulteriore riduzione delle pendenze del 3%, Bonafede «garantisce un programma» di efficienza con l' ottimizzazione delle risorse, l' avvio della digitalizzazione. E ribadisce le scelte fatte con la legge spazza corrotti, a iniziare dalla riforma della prescrizione. Nel 2017 - ha ricordato - è aumentata la percentuale di processo prescritti (9,4%); 25 mila in termini assoluti, di cui 25% in appello. «Le strategie difensive sono legittime ma possono essere dilatorie» e l' impunità non va ammessa. La lotta alla corruzione è un mantra a fronte dei dati noti: tasso del 90% di corruzione percepita e -1% pil di crescita, secondo la Banca mondiale. Gli interventi di razionalizzazione. Fondi per edilizia giudiziaria e nuovi carceri, per iniziare. Bonafede snocciola le cifre degli investimenti e i progetti per la individuazione di sedi giudiziarie che restituiscano alla Giustizia «l' immagine di solennità e autorità».

Quanto alle carceri, la situazione è sempre emergenziale: detenuti presenti negli istituti penitenziari al 21 gennaio 2019 sono 59.947, a fronte di una capienza regolamentare di 50.569 unità. E poi i 61 suicidi di detenuti e i quattro di agenti di polizia penitenziaria nel 2018; i 3.808 eventi critici.

Il ministro ha ricordato che in linea generale il bilancio di previsione 2019 è di 8,5mld, 324 milioni di euro in più rispetto all' anno scorso.

Più volte il ministro Bonafede ha auspicato che sulle riforme si instauri un clima di dialogo e di confronto costruttivo, con gli operatori e in Parlamento. Ma l' opposizione gli ha ricordato le «riforme nottetempo» e «per la piazza» piuttosto che per i cittadini; e l'«esibizione indegna dell' arresto di Battisti».

Allen Blue

"Trasparenza e difesa della privacy così LinkedIn è diventata grande"

TONIA MASTROBUONI, INIZIO MILLENNIO TRE PAROLE CHIAVE

davos Il co-fondatore e vicepresidente del social network focalizzato sul lavoro ha iniziato da scenografo teatrale "Algoritmi e **Intelligenza artificiale** sono opportunità ma hanno dei rischi: va corretta la distorsione del pregiudizio" Nell' accogliente lounge della Microsoft allestita sulla Promenade, sulla via principale di Davos, servono il tè alla verbena, un toccasana per la miriade di partecipanti del Forum economico mondiale alle prese con l' influenza. Anche Allen Blue ci viene incontro tossicchiando e con una coloratissima sciarpa attorno al collo. Ci sediamo in un ufficio dall' atmosfera scandinava, mobili chiari, molto bianco. Voglio sapere subito un dettaglio della sua storia. Il cofondatore e vicepresidente di LinkedIn è stato per anni scenografo teatrale. Blue sorride. «La mia storia, in un certo senso, è molto LinkedIn da ragazzo facevo teatro e ho studiato scenografia a Stanford.

Ho fatto per un po' lo scenografo, poi ho lavorato come direttore del design di prodotti in uno dei primi social networks, SocialNet. Un mio amico, David Eves, andò a lavorare nell' industria tecnologica e quando con Reid Hoffman decisero di fondare LinkedIn, avevano bisogno di una persona creativa. Et voilà! David mi chiamò, due giorni dopo ero con loro».

Era il 2002 e quella manciata di ragazzi che venivano dalle esperienze più disparate avviarono una delle più grandi avventure di internet. Oggi, con i suoi 590 milioni di iscritti sparsi in 200 paesi che interagiscono in 24 lingue, LinkedIn è uno dei tre grandi social network al mondo. Ed è il più atipico, focalizzato sul lavoro: «Il principio di base di LinkedIn è la fiducia, è il mio cerchio di persone che si mette in relazione ad altri cerchi di persone che si fidano eccetera». Ma come tutte questi giganteschi avamposti della raccolta dei dati e dell' **intelligenza artificiale**, anche LinkedIn si è ritrovata ad affrontare delle enormi sfide. I cerchi concentrici dell' inizio si sono evoluti nel tempo e hanno trovato una struttura più ordinata attraverso gli algoritmi. Sin dall' inizio, essendo business-oriented, LinkedIn attira molte aziende che lo vogliono usare come un motore di ricerca, un collocamento. E qui entrano in gioco gli algoritmi e l' **intelligenza artificiale**, che per Allen Blue «sono un' opportunità ma nascondono problemi. Per esempio: se sono un' azienda e voglio assumere, è difficile scegliere tra migliaia di persone, ma con l' algoritmo giusto posso farlo in modo più preciso e inclusivo. Ed è importante in quale ordine appaiano i candidati, tipicamente dopo averne visti i primi venti non è che vado molto avanti».

Ci sono cose importanti cui stare attenti: «Oggi il problema più importante con cui abbiamo a che fare, più urgente delle fantasie distopiche che si vedono in tv, è il bias, pregiudizio». Cosa vuol dire? «Pensi agli albori del riconoscimento facciale. Gli algoritmi venivano applicati alle foto disponibili sul web: erano quelle delle persone famose.

Nella maggioranza dei casi, di uomini bianchi. Quindi il riconoscimento facciale era al 97% accurato nell' identificare uomini bianchi ma solo nel 3% era accurato nel riconoscere donne afroamericane».

Ma questo non pone un altro problema di fondo, quello della disponibilità dei dati? LinkedIn è uno dei tre giganti dei social media. Come trovare un equilibrio tra necessità di raccogliere più dati possibili e la tutela della privacy?

«Io credo che i dati delle persone dovrebbero essere controllati dalle persone. A LinkedIn abbiamo un vantaggio: la gente che si iscrive da noi vuole essere trovata. Ma siamo cauti sulla privacy».

Clarity, consistency and control, è il motto di LinkedIn. «Clarity vuol dire che siamo trasparenti su come i loro dati verranno usati. Consistency che facciamo sempre quello che diciamo. Control vuol dire che puoi sempre correggere il tuo profilo e che puoi facilmente cancellarlo. Insomma, tornando al problema delle distorsioni, del bias: sì, penso che



il controllo e la protezione della privacy siano più importanti dell' accuratezza dei dati. E ci vuole sempre un intervento umano per correggere certe storture».

I creatori di un algoritmo lo disegnano ovviamente con determinate aspettative su cosa dovrebbe fare. E per Blue è lì che cominciano i problemi. «Dobbiamo essere in grado di intercettare più donne, per esempio, separando il lavoro degli algoritmi dai risultati che vogliamo ottenere. Ci sono più uomini che usano LinkedIn che donne. Di conseguenza le ricerche sono falsate, perché se io cerco un tipo di profilo professionale logicamente nei primi 20 o 30 risultati emergono più uomini che donne, per un fatto statistico. Dunque aggiustiamo l' algoritmo per fare in modo che in quei primi risultati le donne siano equamente rappresentate. Altra cosa che facciamo per allargare il numero delle donne che costruiscono algoritmi è allargare il campione. Per ogni cinque uomini su LinkedIn con una specializzazione in **intelligenza artificiale** c' è una sola donna, è il 22%. Le donne mancano anche nelle posizioni apicali».

Se limiti la ricerca a chi ha un dottorato in computer science, racconta Blue, scopri che la stragrande maggioranza sono uomini. «È deprimente, è un trend peggiorato negli ultimi anni ma è così. Dunque incoraggiamo i reclutatori a dirci di quali caratteristiche hanno bisogno esattamente e scopriamo che una donna può rispondere a quelle richieste se viene da altre scienze come la matematica o biologia e se ha accumulato esperienza in certi settori». Un modo per spazzare via un argomento tipico delle aziende: che non si trovano abbastanza donne specializzate in certe materie. «Esatto. Anche perché è un peccato escludere la metà del mondo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA L' opinione Se sono un' azienda e voglio assumere, è difficile scegliere tra migliaia di persone, ma con l' algoritmo giusto posso farlo in modo più preciso e inclusivo RITRATTO DI MARTA SIGNORI.



Cerchi occupazione? Ecco l' algoritmo per i colloqui

Niente più panico da primo colloquio di lavoro. A fare la primissima scrematura dei candidati sarà uno speciale algoritmo che analizza «l'intelligenza emotiva» degli aspiranti dipendenti. Il futuro del mondo del lavoro? Parte dalla Campania e in particolare dalla startup Colloquio24 fondata nel 2016 da Carmen Casella, Marco Miniussi, Mauro Di Micco e Tiziano Cianti. «Siamo nati a Caserta - spiega la Casella - durante l'Academy dell' hub 012factory, dove siamo tutt' ora incubati, con un sogno: preparare le persone per il colloquio di lavoro. Sogno che si è trasformato in qualcosa di ben più innovativo. Infatti, abbiamo realizzato un software che grazie all' **intelligenza artificiale** mappa le micro-espressioni del volto del candidato. Dopodiché analizza i dati raccolti e crea una sorta di profilo in cui si scoprono quali sono le sue soft skills. Dalla consapevolezza di sé fino alla gestione delle relazioni con gli altri. Considerate che un recente studio fatto da LinkedIn ha sottolineato quanto sia difficile per gli addetti alle risorse umane far emergere questo tipo di competenze, o la carenza delle stesse, durante un canonico colloquio».

In parole semplici Colloquio24 è un test. Il candidato si posiziona davanti alla webcam e il computer fa delle domande su aspirazioni e ambizioni lavorative. A questo punto il software studia le «normali reazioni umane» e mette in relazione le competenze «emotive» del candidato con quelle necessarie per quello specifico ruolo.

«Altro aspetto da non sottovalutare - continua Casella - è che Colloquio24 permette di ridurre i tempi e costi del processo di selezione visto che il team di risorse umane dell' azienda non si troverà più centinaia di curriculum ma solo quelli dei candidati più adatti a quella posizione». Una soluzione che sta facendo in modo che la startup campana, sebbene i componenti vengano un po' da tutta Italia, conquisti la fiducia sia di chi si vuole candidare in maniera «particolare» che di aziende. «Il nostro cliente tipo è proprio l' azienda che così può trovare i talenti che fanno più al caso suo. Ma non solo - termina - il nostro software è usato anche ai fini della formazione interna.

Vi faccio un esempio. Mettete il caso che in un' azienda si stia per dare il via a una serie di corsi per gli addetti all' assistenza clienti, o di qualsiasi altro reparto. Noi possiamo analizzare i dipendenti e dire all' azienda in quali aree ci sono più lacune così che si possa creare un' esperienza formativa tagliata su misura».

Paola Cacace.



I risultati dell' indagine condotta su 2.415 esperti raccolti dall' Allianz Barometer 2019

Cyber risk, aziende in allarme

I reati informatici pesano sui bilanci per circa 600 mld \$

Cyber risk in cima alle preoccupazioni delle aziende di tutto il mondo. Italia compresa. Le grandi violazioni di dati e gli scandali sulla privacy registrate nell' ultimo anno su scala globale, unite agli incidenti e interruzioni IT e all' introduzione di norme più severe in materia di protezione dei dati, hanno fatto suonare il campanello d' allarme nelle stanze dei bottoni delle imprese. Stando almeno ai dati dell' inchiesta condotta da Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs) su 2.415 esperti (ceo, risk manager, broker ed esperti assicurativi) provenienti da 86 Paesi i cui risultati sono stati sintetizzati all' interno dell' Allianz Risk Barometer 2019.

«Gli incidenti informatici e l' interruzione di attività rappresentano i principali rischi per le aziende a livello mondiale, indicati a pari merito dal 37% del campione», hanno avvertito i curatori dell' inchiesta secondo cui i rischi legati ai cambiamenti climatici sono stati segnalati da appena il 13% del totale degli intervistati spingendo questo tema in ottava posizione nella classifica dei problemi più sentiti. «Il rischio informatico è stato importante per molti anni, ma come ogni nuovo rischio ha dovuto confrontarsi con il basso grado di consapevolezza», ha spiegato Marek Stanislawski, deputy global head of cyber, di Agcs.

«Siamo arrivati a un punto in cui il cyber è altrettanto preoccupante per le aziende quanto le loro principali esposizioni tradizionali».

Secondo le stime del Center for Strategic and International Studies, la criminalità informatica pesa infatti sui bilanci delle aziende per circa 600 miliardi di dollari all' anno, contro i 445 miliardi registrati nel 2014. Tutto questo, a fronte di una perdita economica media decennale per catastrofi naturali di 208 miliardi di dollari, un terzo rispetto alle perdite annue legate al cyber crime.

«Mentre l' attività criminale utilizza metodi sempre più innovativi per entrare in possesso di dati, commettere frodi o estorcere denaro, c' è anche una minaccia informatica crescente da parte di Stati sovrani e gruppi di hacker che prendono di mira i fornitori di infrastrutture sensibili o sottraggono dati preziosi o segreti commerciali alle aziende», hanno avvertito gli esperti di Allianz per cui è sempre più probabile che gli incidenti cyber si traducano in dannose e costose cause legali, comprese le class action. «Le violazioni dei dati o le interruzioni IT possono generare grandi responsabilità verso i terzi in quanto i clienti o gli azionisti interessati cercano di recuperare le perdite dalle aziende».

Le nuove tecnologie non rappresentano, tuttavia, solamente una preoccupazione ma offrono anche grandi opportunità alle imprese, compresi nuovi modi per gestire il rischio. Con l' aumento del numero di macchine connesse, si pongono, tuttavia, importanti domande legate alla sicurezza, alla protezione dei dati, alla continuità operativa e alla responsabilità civile, nonché il rischio di guasti alle infrastrutture critiche. «Conseguenze talvolta inaspettate continuano a materializzarsi, come i droni che hanno provocato la cancellazione di circa 1.000 voli all' aeroporto britannico di Gatwick nel dicembre 2018», si legge nel rapporto.

Mentre i richiami di prodotti, gli incidenti informatici e la condotta dei dirigenti hanno contaminato la reputazione delle società negli ultimi anni, colpendo compagnie aeree, case automobilistiche, banche e organizzazioni di beneficenza. «La protezione dal danno reputazione o d' immagine è diventato sempre più importante, soprattutto nell' era dei social media in cui le crisi si diffondono rapidamente».

Al di là dei timori legati all' uso e all' abuso delle nuove tecnologie, il 9% del campione ha mostrato preoccupazione per la carenza di manodopera qualificata.

Mentre le continue incertezze sulla Brexit, le guerre commerciali globali e le tariffe hanno alimentato le preoccupazioni

PAGINA A CURA DI TANCREDDI CERNE

delle imprese in merito ai cambiamenti nello scenario legislativo e regolamentare.

«Nell' economia digitale la forza lavoro qualificata, e più in generale il capitale umano, è sempre più una risorsa carente», ha affermato Ludovic Subran, deputy chief economist di Allianz. «La concorrenza tra le aziende per assumere figure con competenze specifiche in **intelligenza artificiale**, data science o gestione del rischio informatico o reputazionale è molto alta, dato che la maggior parte di questi lavori fino a dieci anni fa non esisteva.

Non sono sufficienti neanche gli stipendi allettanti, poiché il numero di dipendenti con le competenze necessarie è limitato, e la necessità di doverli assumere con urgenza non consente una formazione sul posto di lavoro».

I timori dei manager italiani. Interruzione di attività, cyber risk e catastrofi naturali.

Sono questi gli incubi dei manager italiani che hanno mostrato preoccupazione anche per i possibili difetti seriali dei loro prodotti. «Dopo un recente aumento del numero di ritiri di prodotti alimentari, il richiamo dei prodotti diventa un' importante novità nella classifica italiana», ha sottolineato Nicola Mancino, numero uno di Allianz Global Corporate & Specialty Italia. «Le aziende devono prevedere un' ampia gamma di possibili fattori di crisi, operando in un contesto sempre più informatizzato», ha aggiunto Chris Fischer Hirs, ceo di Agcs. «Qualunque sia il fattore scatenante, la perdita finanziaria per le aziende a seguito di un blocco può essere enorme. Nuove soluzioni di gestione del rischio, strumenti analitici e partnership innovative possono aiutare a comprendere meglio e mitigare la moderna miriade di rischi di interruzione dell' attività e prevenire le perdite prima che si verifichino».

© Riproduzione riservata.

Decisamente la visione tecno-catastrofista - cioè l' idea che l' intelligenza artificiale ...

Decisamente la visione tecno-catastrofista - cioè l' idea che l' **intelligenza artificiale** annienterà il lavoro umano - non è condivisa da chi l' innovazione la conosce e la pratica. Questo è emerso dal convegno intitolato «Con le mani nel futuro», organizzato dall' Università di Bari e dalla Fondazione Guglielmo Minervini.

Lo hanno fatto capire sia gli interventi dei giovani startupper sia la discussione con il sociologo Federico Butera, lo scrittore Gianrico Carofiglio e il direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi. Base della discussione il documento scritto da Nicola Intini e Corrado La Forgia, manager del gruppo tedesco Bosch e coautori del libro «La fabbrica connessa», e dall' imprenditore hi-tech Lino Renna. La cui sintesi è questa. La velocità di sviluppo delle tecnologie non è mai stata così alta nella storia umana e non sarà più così bassa. In passato l' evoluzione tecnologica ha portato, presto o tardi, a migliori condizioni di vita. Nel corso del tempo si sono ridotti l' orario di lavoro e la povertà, pur nell' esplosivo aumento della popolazione mondiale. La novità di oggi è lo sviluppo d' intelligenze artificiali che rappresentano un salto rispetto a quella stessa evoluzione finora conosciuta.

Tuttavia questi sistemi, diversamente da ciò che dicono i catastrofisti, possono essere progettati per assistere il lavoro umano, e non, ineluttabilmente, per distruggerlo. La sfida è governare i processi di sviluppo con l' obiettivo di mettere le persone al centro del lavoro: cosa che in molte aziende è già realtà.

Il rischio vero, semmai, è la concentrazione della ricchezza tecnologica e finanziaria in poche mani. La priorità dunque è redistribuirla in modo più equo, facendone beneficiare l' intera società. Rispetto agli Stati Uniti, patria degli «oligopoli del web», l' Europa può distinguersi per l' avvio di progetti tecnologici umano-centrici e transnazionali.

Il regolamento Gdpr per la protezione dei dati personali (ostacolato da Google & Co.) è un primo passo importante: perché dimostra che questa strada è percorribile.



L' outlook

Intelligenza digitale a prova di privacy ma si fa ancora poco

ANDREA FROLLÀ, DOPPIO FRONTE I "DATAIST" E GLI "HUMANIST" ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

roma La fiducia degli italiani nelle tecnologie è in crescita, tollerano persino le fake news come inevitabili ma non le modalità di gestione dati dei big del web. Nell'era delle fake news, degli account falsi, delle password violate e dei dati rubati, la fiducia dei consumatori e delle aziende rappresenta un fattore imprescindibile per chiunque offra un prodotto o un servizio digitale. La crescente apertura degli italiani nei confronti delle nuove tecnologie, dall' **Internet of Things** all' **intelligenza artificiale**, sta senz'altro favorendo una discesa del livello di diffidenza. Attenzione però a far troppo affidamento su questo trend, perché la cosiddetta "fiducia digitale" è per sua natura piuttosto precaria.

Negli ultimi tempi il rapporto di utenti e imprese con l'innovazione tecnologica si sta facendo sempre meno teso, anche se restano alcune preoccupazioni legate soprattutto ai temi della privacy e del lavoro. Secondo il rapporto "L'insostenibile leggerezza dell'essere digitale nella società della conversazione", realizzato dal Censis in tandem con l'Agi, il web è comunque ormai diventato un ecosistema intenso e totalizzante. In questo contesto gli italiani mostrano alcuni atteggiamenti paradossali: ad esempio, non si fidano delle modalità con cui i giganti del web gestiscono i loro dati, ma non si curano più di tanto se sono tracciabili, identificabili e raggiungibili. È inoltre curioso notare come la diffusione delle fake news, i comportamenti scorretti protetti dall'anonimato e altri fenomeni negativi, siano percepiti quasi come un prezzo da pagare per vivere online. E soprattutto per farlo gratis: l'introduzione di un canone o di una tariffa determinerebbe infatti l'abbandono di circa 2/3 degli utenti dalle grandi piattaforme gratuite. Particolarmente sentiti sono anche i temi della sicurezza informatica e della privacy.

Su quest'ultimo doppio fronte gli utenti si presentano spesso senza precauzioni: un utente su cinque non adotta nemmeno le cautele minime, oltre la metà tende a non leggere le informative sulla privacy. Strano per un'utenza che in maggioranza non si fida della gestione dei dati da parte di social network e motori di ricerca (va meglio invece con soggetti pubblici, banche e siti di e-commerce).

La fiducia digitale è anche uno dei filoni dello studio "Retail transformation", elaborato dal Digital Transformation Institute in collaborazione con il Centro di formazione management del terziario (Cfmt). Da una lettura trasversale dei dati emerge una sorta di "diffidenza ingenua" da parte degli italiani rispetto al mondo dell'innovazione, dovuta all'assenza di una piena consapevolezza delle dimensioni effettive delle sfide digitali. Il risultato è l'oscillamento tra l'eccesso di fiducia e il complottismo, senza troppe mezze misure. L'apertura nei confronti del futuro potrebbe però aiutare a raggiungere un equilibrio: gli italiani si dichiarano infatti fiduciosi, sorpresi e addirittura curiosi rispetto alle tecnologie abilitanti della trasformazione digitale.

L'**Internet of Things**, la blockchain, i big data e l'**intelligenza artificiale**, rileva il rapporto del Digital Transformation Institute, avranno un impatto positivo per oltre il 50% degli utenti. Percezione da prendere però per le pinze data la scarsa esperienza e competenza tecnologica: solo il 34% ha sentito parlare di **intelligenza artificiale** e oltre 1/3 non sa cosa siano né a cosa servano i big data, per non parlare della blockchain. L'assenza di competenze si fa naturalmente sentire anche in tema di lavoro.

E non è un caso che secondo uno studio di Swg, presentato in occasione dell'ultima edizione di State of the Net, l'impatto della tecnologia sull'occupazione rappresenti attualmente il tema più divisivo dell'innovazione: il 42% dell'opinione pubblica ritiene che robot e algoritmi non ruberanno posti di lavoro, il 47% sostiene al contrario che ciò avverrà. Rispetto a questi temi, gli italiani si dividono in tre grandi categorie.

I "dataist" (10%), che affiderebbero la loro vita agli algoritmi, e gli "humanist" (13%), che rifiutano la sostituzione dell'**intelligenza** umana. La ricca quota restante crede invece che ci attenda un futuro ricco di sinergie a lungo termine tra il



fattore umano e la componente tecnologica. Gli italiani sono inoltre convinti che gli algoritmi siano già pronti per giocare un importante ruolo di assistenza in alcune attività come la composizione di musica, la gestione delle risorse umane e perfino il giardinaggio. Resta però il timore diffuso che la convivenza uomo- tecnologia possa generare squilibri negativi, soprattutto in termini sociali ed economici.

Insomma, il termometro della fiducia digitale non ha ancora raggiunto una temperatura ottimale e sicuramente è anche colpa di vicende eclatanti. Dall' avvento del ransomware Wannacry, che fra il 12 e il 13 maggio 2017 ha infettato 200mila sistemi informatici sparsi in 150 Paesi nel pianeta, colpendo i pc non aggiornati di ospedali, università e utenti. Fino al furto di oltre 770 milioni di e-mail e 21 milioni di password scoperto qualche giorno fa dal ricercatore australiano Troy Hunt, passando per lo scandalo Cambridge Analytica che ha travolto Facebook a inizio 2018. Eventi che hanno messo a dura prova la pazienza degli utenti, in gran parte però ancora disposti a scommettere sulla bontà della digitalizzazione e a concedere l' ennesima dose di fiducia digitale.

Un' iniezione preziosa di cui le aziende non dovranno ovviamente abusare, altrimenti correranno il rischio di essere punite dagli utenti stessi.

La delicatezza del tema è dimostrata pure dall' attenzione crescente delle grandi istituzioni internazionali. Il World Economic Forum l' ha inserito tra i filoni principali del meeting annuale di Davos, andato in scena la scorsa settimana in Svizzera. La partita è senz' altro delicata, anche perché non esiste una soluzione magica. C' è chi invoca una regolamentazione più stringente nei confronti dei colossi del web, chi auspica l' adozione di policy di autocontrollo, chi chiede maggiori investimenti sulla cultura digitale. O ancora chi batte il ferro dell' etica dell' innovazione, nella speranza di toccare le corde più "umane" delle aziende. Le strade percorribili sono diverse tra loro, ma non per questo si escludono a vicenda. E anzi, forse la soluzione migliore si nasconde proprio nell' equilibrio delle varie istanze. Mettere d' accordo i governi, le imprese, i consumatori, le associazioni e gli esperti non è mai stato né sarà semplice, però vale senza dubbio la pena provarci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 Il rapporto "L' insostenibile leggerezza dell' essere digitale nella società della conversazione", è stato realizzato dal Censis in tandem con l' Agi OIVIND HOVLAND/GETTY.

Metropolis

Invece della pillola, inghiotti un micro -robot

Micro-robot biocompatibili ed elastici, progettati per muoversi nel corpo umano e somministrare farmaci in zone mirate. È il progetto della Scuola Politecnica Federale di Losanna. Con i colleghi del Politecnico di Zurigo, i ricercatori hanno sviluppato piccolissimi meccanismi, ispirati ai batteri, che possono essere ingoiati o iniettati. Fatti in idrogel contenente nanoparticelle magnetiche, grazie a un' **intelligenza artificiale** integrata, i robot riescono ad adattare la propria forma all' ambiente che li ospita, scegliendola autonomamente, per muoversi lungo tutti i tessuti, anche attraverso i vasi sanguigni più stretti e gli organi più vischiosi. E raggiungere così l' obiettivo senza perdere velocità. I minuscoli robot possono essere programmati in anticipo e controllati poi, utilizzando un campo magnetico.

Sarebbero facili da produrre e convenienti.

Trasformare le emissioni di anidride carbonica in energia pulita. È la missione dell' Istituto nazionale di scienza e tecnologia di Ulsan, Corea del Sud. Qui hanno creato un nuovo sistema, Hybrid Na-CO2, che combina sodio e anidride carbonica per ottenere elettricità e idrogeno, grazie a una reazione elettrochimica. Il sistema si presenta come una sorta di una pila a combustibile, in cui la parte liquida è l' acqua, mentre il catodo è il sodio. Sono poi presenti un anodo e un separatore. Introdotta nell' acqua l' anidride carbonica, si avvia una reazione per cui la Co2 viene totalmente eliminata, mentre si ottiene H2 ed energia elettrica. I test hanno dimostrato che l' efficienza di conversione dell' anidride carbonica in nuova energia è del 50% e che il nuovo sistema ha abbastanza stabilità per funzionare oltre mille ore senza danni agli elettrodi. Cristina Pellecchia.

REGOLE PER BATTERE I VIRUS AL RISTORANTE NIENTE FOTO
I nuovi malware con l'intelligenza artificiale scoprono i dati personali dai post sui social network. E il ricatto non è più «Paggi» ma «Infetta dei amici». Ecco come difendersi

Pit Spot
Se Vodafone entra in casa con Linux

Metropolis
Invece della pillola, inghiotti un micro-robot

Com' pubblica la CO2

Quanto si rischia a non crescere

di Dario Di Vico

Mancano pochi giorni al verdetto dell' Istat che giovedì 31 ci dirà se l'Italia è in recessione tecnica o meno. Superata quella scadenza l'interrogativo si sposterà immediatamente in avanti per cercare di prevedere l'andamento del 2019. Bankitalia e Fmi hanno già emesso i loro verdetti (coincidenti): il Pil dell'anno in corso salirà dello 0,6%. Se andasse così archiveremmo un '19 con pochissima crescita ma non in preda alla recessione.

Le stime delle due istituzioni non trovano però d'accordo tutti gli analisti indipendenti che devono ancora emettere i loro giudizi ma probabilmente finiranno per ritoccare all'ingiù lo 0,6%. Quanto all'ingiù vedremo, potrebbero anche dimezzarlo. Per uscire dal campo delle previsioni ed entrare in quelle delle scelte concrete vale però la pena chiedersi che cosa si possa fare per condizionare l'andamento del Pil 2019.

In un'intervista rilasciata al «Foglio» il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha abbozzato le linee di una sorta di piano B per la crescita individuando sei capitoli sui quali intervenire (sblocco delle piccole opere, infrastrutture, taglio del cuneo fiscale, incentivi fiscali per i premi di produttività, non allungare i tempi della prescrizione e smetterla di creare sfiducia negli investitori esteri). Un piano B che sconta l'obbligo di ragionare a risorse date perché sembra improbabile che si possa riaprire con la Ue qualsiasi tavolo orientato ad ottenere nuova flessibilità di spesa, anche se motivata dalle nuove tendenze del ciclo economico internazionale. Per cui, solo per fare un esempio, se davvero si decidesse di percorrere (a breve) la strada del taglio del cuneo fiscale bisognerebbe pescare dalle risorse dei cosiddetti 80 euro che equivalgono a 9-10 miliardi di euro. Spiega Andrea Montanino direttore del Centro Studi Confindustria: «Penso che in tempi rapidi si possa intervenire sui cantieri per rilanciare le costruzioni, le risorse sono state già stanziata ma finora è mancata la volontà politica di procedere. Sulle questioni strutturali è evidente invece che serve una strategia di medio termine che abbia il taglio del costo del lavoro tra le priorità». Montanino ci tiene anche a sottolineare il tema del credito. «Finora non si è palesato come problema ma si può essere facili profeti pensando che in un arco di tempo non lungo lo diventerà.

Lo spread è comunque più alto che in primavera, la politica monetaria andrà verso la normalizzazione e il rallentamento dell'economia farà il resto». E che tipo di previsione farà il Csc? «Usciremo con i nostri dati a fine marzo e comunque consideriamo credibile la stima di Bankitalia».

Boccia non ha parlato di export. È evidente come stia pagando l'andamento del ciclo internazionale e le tendenze neo-protezionistiche ma è pur vero una revisione/aggiornamento dei nostri obiettivi di penetrazione commerciale non guasterebbe. Qua e là tra le organizzazioni di categoria si chiede un cambio di marcia. È significativo che nei giorni scorsi il neo-presidente di Federalimentare Ivano Vacondio abbia chiesto al governo - e alla stessa Confindustria - di perseguire la strada degli accordi bilaterali con i Paesi più interessanti come forma di accompagnamento del dinamismo imprenditoriale, che è stato capace di aprire molti varchi ai nostri prodotti ma ha dei limiti oggettivi.

Altro tema che merita spazio è la prosecuzione del piano **Industria 4.0**. Il governo non sembra credere granché in questa strategia e ha scelto come linea di condotta non tanto individuare i passi in avanti quanto - almeno nelle dichiarazioni - spalmare gli incentivi in maniera più favorevole alle Pmi. Salvo poi tagliare il superammortamento che era lo strumento più semplice per accedere agli incentivi, e dunque una misura che come ha messo in evidenza Massimo Carboniero, presidente UciMu, «aiutava proprio le Pmi a sostituire i macchinari». Di buono c'è che, al di là delle scelte governative, la spinta agli investimenti non è del tutto caduta, anzi. Secondo i dati diffusi giovedì scorso proprio da UciMu nel quarto trimestre '18 gli ordini di macchine utensili hanno fatto segnare -0,2% rispetto allo stesso periodo del '17, con l'export che ha compensato il rallentamento sul mercato interno (-6,3%). Ma attenzione, si tratta di un rallentamento che va messo in relazione con lo straordinario risultato del quarto trimestre '17 che aveva fatto



segnare un incredibile +86%. Ergo: è vero che si sono vendute meno macchine rispetto al picco di un anno fa ma gli ordini di beni strumentali e robot continuano a buon ritmo.

Più che un Piano B per Andrea Goldstein, economista e curatore del libro "Agenda Italia 2023", sono due le chiavi che possono essere usate per rilanciare la crescita in questa particolare situazione (con i vincoli di cui abbiamo parlato): concorrenza e competenze. Spiega: «Il sistema Italia ha un deficit di concorrenza in molti mercati e ciò genera effetti negativi sia sulla competitività sia sulla coesione sociale». Sarà un capitolo minore, ma Goldstein lo definisce «emblematico» ed è quello delle licenze balneari.

È l'ennesimo rinvio di una direttiva europea «per difendere l'interesse di pochi».

E un analogo esempio viene da Alitalia o ancora dalle norme sulle libere professioni. «Il mio accento sulla concorrenza serve a dire che in un momento di ciclo negativo si può spostare l'attenzione sulle riforme di sistema e creare così l'ambiente migliore per lo sviluppo. Anche perché le svolte non arrivano da un momento all'altro, si programmano». Quanto alle competenze la fuga di giovani istruiti dall'Italia «è un problema che va preso per le corna e invece mi pare che manchi la consapevolezza». Ma chi dovrebbe prendere l'iniziativa di rimettere in circolo queste idee per la crescita? Le forze sociali? «Certamente ma vedo anche con favore le novità che stanno maturando. Le mobilitazioni di Torino e di Genova sono figlie di una passione civica che poi si è allargata e ha coinvolto i corpi intermedi, mi pare un metodo differente e benvenuto».

TRE OPZIONI

Assistente virtuale Grazie all' impiego dell' **intelligenza artificiale** (e, nel dettaglio: del software Watson di Ibm) è disponibile per gli utenti di Plusplus24 Fisco Ai un servizio di chat bot in grado di rispondere a quesiti di diversa complessità.

Ricerca semantica Il motore di ricerca semantico permette di consultare tutte le informazioni di interesse su qualsiasi tematica fiscale; impostando una ricerca per parole chiave o per estremi del documento, utilizzando anche i suggerimenti e i consigli della redazione.

Consultazione per indici La banca dati è consultabile anche attraverso indici tematici navigabili, relativi ai principali contenuti e strumenti operativi, che offrono un' ulteriore chiave di accesso al patrimonio informativo del Gruppo 24 Ore.



Il Sole 24 Ore

Lavoro e Previdenza

[215][387415] Dipendente in aspettativa, vige la legislazione italiana Sono un dipendente pubblico ...

[215][387415] Dipendente in aspettativa, vige la legislazione italiana Sono un dipendente pubblico che, durante un periodo di aspettativa della durata di un mese, ha svolto attività subordinata in un Paese dell' Unione europea. In questo Paese mi sono stati versati regolarmente i **contributi previdenziali**. A distanza di un anno la mia amministrazione pubblica contesta tale accredito contributivo estero, sostenendo che secondo gli articoli 11 e 13 del regolamento comunitario 883/04/Ce la legislazione applicabile anche per il mese di aspettativa era quella italiana. È così?

A.G.AGRIGENTO Si ritiene che l' amministrazione abbia ragione. Infatti, l' articolo 11, comma 3, lettera b del regolamento comunitario 883/04/Ce stabilisce che «un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l' amministrazione da cui egli dipende» e il successivo articolo 13, comma 4, precisa che «una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un' attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l' amministrazione da cui essa dipende». Quindi, durante il periodo di aspettativa per motivi privati, il rapporto di lavoro del pubblico dipendente deve ritenersi sempre esistente, per cui rimane sempre assoggettato in pieno alle disposizioni legislative dello Stato di appartenenza.



I fondi bilaterali possono offrire un ponte ai lavoratori per raggiungere i requisiti. Le imprese devono garantire la «staffetta» - Il nodo dei contributi previdenziali

Bonus-pensione fino a 3 anni ma il costo cade sulle aziende

Valentina Melis
Alessandro Rota Porta

Potrebbe costare caro alle aziende aiutare i lavoratori a raggiungere la pensione con quota 100 tramite i fondi di solidarietà bilaterali. È una chance prevista dal decreto su reddito di cittadinanza e pensioni: i fondi di solidarietà bilaterali - costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali - potranno versare un assegno straordinario per sostenere il reddito dei lavoratori che raggiungeranno i requisiti per quota 100 (62 anni di età e 38 di **contributi**) entro il 31 dicembre 2021. In pratica, un aiuto all'uscita dal lavoro per agganciarsi poi alla pensione. L'azienda però dovrà versare al fondo: un contributo straordinario per coprire l'intero ammontare dell'assegno al lavoratore; i **contributi** legati al periodo di esodo (resta da chiarire se saranno dovuti sempre o in base alle regole dei singoli fondi); le spese di gestione che l'Inps affronterà nella gestione degli assegni.

La norma prevede poi una staffetta generazionale: l'azienda deve impegnarsi in un accordo collettivo aziendale o territoriale ad assumere un certo numero di lavoratori in sostituzione di coloro che escono con l'avvicinamento a quota 100. Quattro vincoli non da poco, per valutare la convenienza dell'operazione.

Che cosa fanno i fondi oggi? I fondi di solidarietà bilaterali, in base alla riforma delineata dal Dlgs 148/2015, devono essere costituiti obbligatoriamente nei settori non coperti dalla cassa integrazione, per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti (ma possono essere creati anche nei settori coperti dalle integrazioni salariali). Sono istituiti presso l'Inps. Assicurano ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, se l'attività dell'azienda si riduce o è sospesa; possono erogare ai lavoratori prestazioni integrative rispetto a quelle previste per la cessazione del rapporto di lavoro o rispetto all'integrazione salariale; finanziano programmi formativi di riqualificazione professionale.

Possono anche prevedere assegni straordinari di sostegno al reddito negli esodi agevolati dei lavoratori che raggiungono i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni.

Il debutto della pensione con quota 100 rafforza il ruolo dei fondi in ambito "previdenziale", e la relazione tecnica al decreto fa riferimento, come modello, alle regole dei fondi bilaterali del credito e del credito cooperativo. Nel credito, ad esempio, il fondo bilaterale eroga un assegno ordinario del 60% della retribuzione ai lavoratori coinvolti da sospensioni o riduzioni dell'attività (con massimali che crescono al crescere della retribuzione mensile) e un assegno straordinario pari al trattamento pensionistico spettante (con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione) per quelli coinvolti in esodi incentivati. La contribuzione al fondo di solidarietà (0,2% delle retribuzioni) è per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico dei lavoratori. In caso di fruizione delle prestazioni ordinarie, la contribuzione a carico del datore aumenta.

Il settore del credito, però, è un unicum nel quadro delle aziende, sui costi da affrontare per incentivare l'avvicinamento dei lavoratori alla pensione. I fondi di solidarietà bilaterale costituiti fino a oggi sono 16, ai quali si aggiunge il Fondo Tris per il settore chimico e farmaceutico, per il quale manca ancora il decreto di recepimento del ministero del Lavoro.

I dubbi delle parti coinvolte. Secondo Pierangelo Albini, direttore dell'area lavoro e welfare di Confindustria, «sarebbe preferibile, per il sostegno al reddito dei lavoratori anziani legato a quota 100, che si potesse fare riferimento a Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, introducendo una finalità aggiuntiva. Resta da chiarire - aggiunge - l'entità dei costi, perché il contributo a Fondimpresa costa alle aziende, in media, 160 euro all'anno per dipendente. Se il Fondo bilaterale dovrà versare al lavoratore un assegno del 70% della retribuzione, considerando uno stipendio medio di 25mila euro, si rischia che la spesa per le aziende



sia molto più alta».

Per Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl, «gli estensori degli accordi dovranno essere precisi nel verificare le condizioni di accesso entro i tre anni di vigenza della norma. L'accesso al pensionamento anticipato presuppone le dimissioni dal lavoro: vanno date certezze e tutele a chi entrerà nel percorso di uscita anticipata». E Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, ritiene che «il ricorso ai fondi bilaterali per l'avvicinamento a quota 100 è una strada che sarà percorribile in poche aziende e solo grandi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Caregiver con determinati requisiti equiparati ai lavoratori precoci

Possono fruire della riduzione a 41 anni del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata

Diverse sono le figure che nel panorama italiano ricoprono la funzione di assistenza in favore di una persona anziana, malata o disabile. L'ultima nata, o quantomeno regolamentata e rilanciata, in ordine di tempo, è quella rappresentata dal "caregiver", termine anglossassone indicante "colui che si prende cura". Secondo la definizione contenuta nell' art. 1 , comma 255 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il caregiver familiare è colui che assiste e si prende cura del coniuge, dell' altra parte dell' unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 , di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero di un familiare (ex art. 33 della L. 104/1992) entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento. Le altre figure in cui si rilevano punti in comune con il caregiver sono le "badanti" e i soggetti che si avvalgono di un periodo di assenza retribuita dal lavoro, il c.d. "congedo straordinario" concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell' art. 3 , comma 3 della L. 104/1992. Tre figure profondamente differenti tra loro ma che sostanzialmente svolgono lo stesso compito: prendersi cura di una persona. Innanzitutto, la figura della badante è disciplinata da un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, che ne determina inquadramento, livello, retribuzione nonché orario e riposi trattandosi di un vero e proprio rapporto di lavoro in cui il compito principale è accudire una persona che ha bisogni specifici, estranea alla sua cerchia familiare. Situazione differente è quella di chi decide di avvalersi del congedo straordinario dal lavoro: in questo caso il lavoratore ha uno stretto legame con la persona che deve accudire in quanto deve rientrare entro i vincoli parentali previsti dal comma 5 dell' art. 42 del DLgs. 151/2001. Il lavoratore può richiedere fino a un massimo di due anni di congedo straordinario nell' arco dell' intera vita lavorativa frazionabile anche a giorni. Questo periodo viene retribuito con la retribuzione relativa all' ultimo mese di lavoro prima del congedo, senza includere gli emolumenti variabili della retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa e non vale ai fini del computo per la maturazione di ratei aggiuntivi alla retribuzione (ferie, mensilità supplementari) e **TFR**. Il sostegno al caregiver si inserisce invece in un' ottica legata a una più ampia politica di welfare collegata all' invecchiamento della popolazione e, di conseguenza, è completamente slegato dal classico concetto di rapporto di lavoro e, al tempo stesso, non è vincolato a una durata massima prestabilita. La legge di bilancio 2018 (art. 1 , comma 254) ha istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell' attività di cura del caregiver. Si attende il provvedimento a cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo stesso. Nel frattempo, si segnala in particolare che alcuni caregiver sono stati parificati ai lavoratori precoci, ossia a coloro che possono accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata, cercando così di facilitarne il compito (art. 1 , comma 199, della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1 , comma 162, lett. f) della L. 2015/2017; cfr. circolare INPS n. 33/2018). I caregiver interessati possono pertanto godere di una miglioria in termini pensionistici, essendo ridotto il requisito per accedere alla pensione anticipata a 41 anni in caso di possesso di almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età. Assistenza da almeno sei mesi di coniuge o parenti conviventi disabili Per accedere al beneficio deve trattarsi di soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi , il coniuge o un parente convivente di primo grado portatore di handicap in situazione di gravità secondo la L. 104/1992 ; dal 2018 possono accedere alla misura anche coloro che assistono (al momento della richiesta e da almeno sei mesi) un disabile convivente portatore di handicap grave, se familiare entro il secondo



grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, o siano anch' essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Maio (Fillea): in appena dieci anni addio a metà degli occupati campani

Il leader degli edili Cgil: nel 2008 i lavoratori censiti erano 94 mila, nel 2018 sono diventati 46 mila

La cifra è davvero spaventosa. Sono circa 4 miliardi di euro (per capirci meglio, 8 mila miliardi di vecchie lire, una piccola Finanziaria di un tempo) i soldi non spesi nel settore delle costruzioni in Campania, di cui circa 3,4 miliardi nella sola edilizia. E riguardano tutte le opere infrastrutturali come strade e autostrade, porti e aeroporti, ferrovie, scuole, centri storici, riqualificazioni urbane, sistemazioni idrogeologiche in tutte le 5 province. «Perciò è il momento di dire basta, soprattutto con le chiacchiere. Assieme a Filca Cisl e Feneal Uil attiveremo un tavolo di crisi regionale per trasformare le parole in fatti, e per dare lavoro ai cittadini, non assistenza». Vincenzo Maio, neo segretario generale della Fillea Cgil regionale, in questa intervista concessa a L' Economia Mezzogiorno preferisce usare un linguaggio diretto.

«Prendiamo atto - dice - che abbiamo avuto negli anni scorsi più interlocuzione con la giunta di destra guidata da Caldoro che con l' attuale governatore, fatte salve delle disponibilità qua e là concesse da qualche assessore. Per il resto, soprattutto sulle politiche di sviluppo, nonostante i continui e reiterati solleciti, ad oggi non vi è alcuna convocazione delle parti, né di categorie né confederali».

Che cosa comporta questa stasi?

«Una conseguenza drammatica. Che nel 2008, i lavoratori in regola censiti dalle casse edili (e quindi escludendo quelli iscritti all' Inps ed alle Camere di Commercio, che per consistenza sono in media un ulteriore 50%) erano circa 94 mila. Nel 2018 sono soltanto 46 mila.

Numeri incredibili, che denotano una incapacità pazzesca del sistema, se solo si tiene conto che ogni miliardo investito nel comparto attiva 17 mila posti aggiuntivi, e che ogni euro utilizzato nelle costruzioni genera una ricaduta aggiuntiva sul sistema economico pari a 3,4 euro, di cui 1 interno, 1 nei settori collegati e 1,4 in quelli attivati dalla spesa delle famiglie. Né va dimenticato che il 96,7% dell' acquisto di beni e servizi è rivolto in modo esclusivo alla produzione nazionale. Quando si parla di costruzioni come volano economico e trainante per la crescita dei territori non lo si dice a caso. Perciò la responsabilità delle istituzioni locali diventa ancora più rilevante».

E la lotta all' evasione e la sicurezza sui cantieri?

«Purtroppo anche in questo caso è stato fatto poco. L' Ispettorato regionale del Lavoro continua a ritenere troppo alto il tasso di evasione contributiva. Sul piano delle retribuzioni la situazione è anche peggio. Fatte salve le poche aziende impegnate nelle grandi opere pubbliche, ci sono ampie sacche di irregolarità, con paghe che vanno dai 35 ai 50 euro giornalieri, spesso comprensive di cassa edile e anche di **assegni familiari** erogati dall' Inps. Infine, resta tutta intera la piaga della sicurezza, con gli infortuni sul lavoro, spesso mortali, che non diminuiscono».

E i comparti collegati all' edilizia?

«Peggio di sempre. Il polo cementifero, una volta di eccellenza, è ridotto ormai a qualche isolato centro di macinazione, con una caduta del 60% degli addetti. Cementir, Cementi Moccia e Italcementi negli anni addietro davano lavoro a mille persone; oggi, con la chiusura delle aree a caldo, il personale è di cento unità. Le mattoniere sono tutte ferme ed i forni spenti, con cemento e tegole che ormai arrivano da altre parti. Il piano cave ha messo in crisi i lapidei e gli stessi manufatti in cemento sono scomparsi, con i grandi nomi come Rdb e Fantini che hanno lasciato il mercato locale. Infine, il legno.

La Fantoni, con la Novolegno ad Avellino, la Russo Legno a Benevento, la Ferretti con l' Aprea Mare a Napoli e la Tekno nel Casertano con la lavorazione del parquet hanno tutte chiuso o ridotto le proprie capacità lavorative. Insomma, è davvero un disastro. E fa rabbia pensare a quei 4 miliardi che dormono da qualche parte, e nessuno si



preoccupa di impegnare. Come dire, la beffa proprio dove serve lavoro».

Pronto il decreto ministeriale sul documento che «certifica» la carriera scolastica degli alunni: dall'anno prossimo spazio anche alle competenze informali e all'alternanza

Maturità, insieme al diploma arriva il curriculum precompilato

Eugenio Bruno

Dopo l' Isee e il **730** precompilati, che hanno rivoluzionato le abitudini fiscali degli italiani, sta per scoccare l' ora del curriculum dello studente. Anch' esso precompilato. Che debutterà, in una versione mini, già a giugno con l' arrivo della nuova maturità. Per poi trovare una veste definitiva con il prossimo anno scolastico.


La scelta di fornire agli studenti insieme al diploma finale un documento che attesti il livello delle conoscenze e, in futuro, anche delle competenze risale alla Buona Scuola. L' articolo 1, comma 28, della legge 107/2015 definisce il curriculum dello studente un documento in cui raccogliere «tutti i dati utili anche ai fini dell' orientamento e dell' accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico».

Il secondo step arriva due anni dopo con l' articolo 21 del decreto legislativo 62/2017 sulla maturità. Una volta superato l' esame di Stato - si legge nella norma - al diploma finale verrà allegato il curriculum della studentessa e dello studente che dovrà contenere «le discipline ricomprese nel piano degli studi con l' indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse» ma anche «le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite».

Della sua nascita parla anche la circolare ministeriale di ottobre sulla prima prova che i circa 490mila maturandi dovranno sostenere il 19 giugno. Elencando gli step successivi il documento annuncia l' arrivo entro marzo del decreto ministeriale sul diploma finale e sul curriculum dello studente. Stando a quanto risulta al Sole 24 ore del Lunedì, il Dm è pressoché pronto. E conterrà una doppia tempistica per il suo varo. Quest' anno ci si limiterà alla parte "formale". Intesa come carriera scolastica dell' alunno, con i risultati di tutti e 5 anni, durata degli studi (ad esempio se è stato un percorso sperimentali in 4 anni), e ore di alternanza scuola-lavoro. Oltre all' eventuale flessibilizzazione - per chi l' ha fatta - di una parte dell' orario. Una chance che, in teoria, le scuole possono utilizzare nell' ambito del 20% della loro quota di autonomia per arricchire l' offerta formativa. Ma che, in pratica, non sempre sfruttano, complici le note vicissitudine che hanno contraddistinto sin dall' inizio l' organico potenziato. Un insieme di dati che il ministero già possiede e che le scuole valideranno via web.

Per la parte "informale" del curriculum - che conterrà ad esempio le esperienze di volontariato, le certificazioni linguistiche, le pratiche sportive, gli interessi culturali e le competenze acquisite durante la formazione on the job - bisognerà attendere invece l' anno prossimo. A quel punto il portale Scuola in chiaro del Miur, da cui si potrà accedere ai curricula dei singoli alunni, diventerà una banca dati preziosa. E, si spera, uno strumento in più per far incontrare la domanda e l' offerta di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



WELFARE

Sui centri per l'impiego rebus delle procedure

Molte ombre sull'iter delineato dal maxi-decreto: gli uffici chiedono chiarezza

Flavia Landolfi

Il day-after del via libera al reddito di cittadinanza accende un faro sul perno del nuovo sistema del welfare e delle politiche attive. I centri per l'impiego sono chiamati, secondo la riforma del governo pentaleghista, a entrare in scena un attimo dopo l'erogazione del Rdc con tutta una serie di adempimenti tutt'altro che chiari e definiti. C'è chi parla di 16 nuove procedure, chi ne elenca 9 e chi invece immagina un sistema che viaggerà più o meno sui binari già esistenti. Fatto sta che tra incognite e punti oscuri una prima mappa delle procedure può essere già disegnata. Non senza qualche mal di pancia di chi alla prova dei fatti dovrà poi far sì che tutti gli ingranaggi si incastrino senza intoppi. A scorrere un primo schema elaborato dalla Regione Abruzzo e coordinato con il testo del maxidecreto gli adempimenti a carico dei Cpi con l'entrata in scena del reddito di cittadinanza sono la bellezza di sedici. Ma non tutti i servizi di coordinamento regionali, interpellati dal Sole24Ore, tracciano lo stesso scenario. Anzi. Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio e Calabria sono ora alle prese con i primi ragionamenti sulle norme. Tutti chiedono a gran voce istruzioni operative e linee guida per avviare le macchine.

I sedici nuovi adempimenti individuati dall'Abruzzo, in Veneto diventano nove, in Emilia Romagna una decina. In Calabria non ci si aspettano grandi scossoni perché le nuove procedure ricalcano un po' quelle che andranno in soffitta, mentre nel Lazio vige la prudenza e si resta in attesa che le procedure vengano chiarite e spiegate, prima di tentare anche solo un primo inventario. Ma il carosello delle novità è già nero su bianco nel decretone: ora si tratterà di convertire tutto in istruzioni operative per le Regioni che a loro volta le trasferiranno ai Cpi. Vediamole.

C'è innanzitutto il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, altrimenti detta Did; segue la variazione della condizione occupazione e la convocazione al Cpi entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc dove il beneficiario potrà presentare la Did nel caso non l'avesse già fatto. Altro snodo cruciale è il Patto per il lavoro: qui si aprono tutta una serie di incognite, tra cui i controlli nei confronti dei cittadini che lo sottoscriveranno. Poi entra in scena il capitolo dei cosiddetti "bisogni multidimensionali", quelli cioè che riciedono, su segnalazione dei Cpi, l'intervento dei Comuni per il Patto per l'inclusione sociale.

«Non è chiaro innanzitutto quale sia lo snodo che instrada il cittadino alle politiche per il lavoro o ai servizi sociali», spiega Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro a capo dei 39 Cpi della regione. In Veneto ci si chiede anche quale sarà l'utenza: «Si parla di 200mila destinatari, 63mila nuclei familiari e un costo complessivo di 280 milioni ma su questo ancora non vi è chiarezza», prosegue Barone. A carico dei Cpi viene posta l'implementazione e l'uso delle piattaforme digitali Siulp e Siuss, con la relativa condivisione dei flussi informativi sui beneficiari del Rdc. Tra gli adempimenti informatici i Cpi dovranno anche segnalare sulle piattaforme eventuali anomalie «nei consumi e nei comportamenti» dei beneficiari. «Un passaggio oscuro - dicono in Regione Abruzzo - perché i centri per l'impiego non hanno di certo né il ruolo né la possibilità di controllare le abitudini dei cittadini». Sempre a carico dei Cpi c'è poi la segnalazione delle mancate presentazioni alle convocazioni nei centri che andranno trasferite all'Inps per l'applicazione delle sanzioni. E sullo stesso tenore le comunicazioni tramite piattaforme di tutte le altre situazioni che faranno scattare sanzioni o decurtazioni. «Cosa succederà - si chiede Paola Cicognani, direttrice dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna - se le piattaforme non saranno pronte in tempo per l'avvio di tutte queste procedure?».

La preoccupazione negli uffici c'è e non è nemmeno velata. A pesare ci sono tempi serratissimi ma anche



perplexità di natura sostanziale. «Tutto il sistema degli incentivi è costruito sul fatto che il beneficiario trovi un posto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - prosegue Cicognani -. La mia domanda allora è: quante offerte congrue saremo in grado di proporre?».

Passando al tema della formazione scatteranno due adempimenti individuati nel maxi-decreto: il patto di formazione nel Cpi da parte del datore di lavoro e il percorso formativo a carico degli enti specializzati. Toccherà sempre ai centri per l'impiego far spendere ai beneficiari l'assegno di ricollocazione ricevuto dall'Anpal.

Il Cpi riceverà e gestirà poi le informazioni in merito all'uso dell'assegno con un soggetto accreditato. E veniamo poi ai navigator (tutor) che presteranno assistenza personalizzata ai beneficiari del Rdc. «Esiste un problema di natura amministrativa - spiega Marco Noccioli, a capo della direzione generale Lavoro della Regione Lazio - perché non è chiaro come interagiranno i navigator all'interno dei Cpi: penso ad esempio alla questione della sicurezza sul lavoro o a quella della **privacy** visto che queste figure, incardinate contrattualmente all'interno dell'Anpal, avranno però accesso ai locali dei centri e alle strutture informatiche contenenti dati riservati». Per la Calabria le procedure vanno ancora tutte chiarite ma «molte attività sono simili a quelle per il reddito di inclusione», spiega Franco Madeo, coordinatore dei 15 Cpi presenti in Calabria che in questi giorni sono stati visitati da una nuova fascia di utenti: «Si tratta di mamme, casalinghe, donne inattive: le aspettative sono altissime e prevedo un aumento della nostra utenza di una volta e mezza». Un esercito che, in assenza di rinforzi, metterà a dura prova le strutture. Ancora prima della partita sui nuovi adempimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

l' accordo tra azienda e lavoratore

L' intesa deve indicare i comportamenti vietati e sanzionabili

È comunque opportuno «affiggere» nella intranet il codice disciplinare

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge regolatrice dello smart working (la 81/2017) è che il legislatore ha rimesso - solo per il lavoro agile - all' autonomia negoziale la definizione di due fondamentali prerogative datoriali: le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo, da sempre riservate alla esclusiva gestione del datore di lavoro, nei limiti di legge.

Data la sua portata innovativa, è verosimile che questa disposizione possa essere oggetto di contrasti interpretativi, in sede di attuazione.

È indispensabile individuare nell' accordo che le parti sottoscrivono per regolare il rapporto le condotte legate all' esecuzione della prestazione lavorativa all' esterno dei locali aziendali che possono dar luogo all' applicazione di provvedimenti disciplinari. Per forza di cose, nell' ambito dello smart working, sarà difficile che il codice disciplinare possa essere collocato in un luogo accessibile a tutti: però potrà essere reso noto, ad esempio, tramite la intranet aziendale. Questo per evitare contestazioni di nullità di eventuali sanzioni per mancata affissione del codice disciplinare. Più problematica sembra invece l' individuazione di specifiche condotte sanzionabili diverse da quelle tipizzate per i lavoratori che operano all' interno dell' azienda, che saranno legate ovviamente alle specificità delle prestazioni svolte in lavoro agile.

Nell' ambito del potere di controllo, invece, gli elementi di novità sono meno evidenti poiché la norma contiene un espresso richiamo alle consuete regole dell' articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Questa norma ammette che possano essere installati dispositivi che consentano anche il controllo a distanza dell' attività lavorativa solo per esigenze organizzative e produttive, oppure per ragioni legate alla sicurezza sul lavoro o per tutela del patrimonio aziendale, a condizione però che sia stato stipulato un accordo sindacale o che sia stata ottenuta dal datore un' autorizzazione dell' Ispettorato del lavoro. La necessità di accordo o autorizzazione viene meno per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti per il controllo degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte tramite gli impianti audiovisivi possono essere utilizzate a ogni fine connesso al rapporto di lavoro e dunque anche a scopi disciplinari, a condizione che il lavoratore sia stato prima informato circa le modalità d' uso degli strumenti e che l' effettuazione dei controlli sia svolta nel rispetto delle norme sulla **privacy**.

Nessuna particolare novità quindi, rispetto alla disciplina per il lavoro non agile. Tuttavia in termini di future scelte legislative, occorrerà piuttosto chiedersi se il concetto di controllo a distanza applicato allo smart working non sia in contrasto con le dichiarate finalità della norma, volta appunto a introdurre una modalità di prestazione più vicina a quella del lavoro autonomo, caratterizzata da rilevante flessibilità, dall' eliminazione dell' idea di tempo e spazio quali unici termini di misurazione della efficacia e produttività della prestazione, con accentuazione invece di una logica di lavoro per obiettivi e di controllo estrinseco in termini di risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.



Dal Veneto alle Marche boom di iniziative. Ma le segnalazioni creano spesso solo allarmismi inutili
Nati dal basso, segnalano le anomalie per prevenire i furti con capizona, chat di WhatsApp e foto

La sicurezza fai da te così 140 mila vedette spiano i vicini di casa

MICHELE SASSO

Sono un esercito di occhi attenti e orecchie in ascolto. Un collante sociale e allo stesso tempo «impiccioni 2.0» che armati di smartphone e chat condivise segnalano anomalie e tutto quello che non sembra funzionare nel quartiere.

Nato negli Usa negli Anni 60 e arrivato anche in Italia da qualche anno, il "controllo del vicinato" è una galassia che conta oggi migliaia di adesioni: oltre 140 mila persone stimate (con l'appoggio di 400 comuni) che si organizzano dal basso per prevenire i furti e rendere le città più belle e vivibili. Ed ogni anno si aggiungono 400 nuovi gruppi agli attuali duemila presenti dalla Brianza alle Marche. Spuntati qua e là, nel segno del contrasto alla microcriminalità e alla insicurezza, un po' ronde un po' solidarismo, rappresentano una realtà capillare e in costante crescita soprattutto al Nord: quasi 10 mila famiglie nel Veneto e circa 20 mila i volontari attivi, in Lombardia i mille gruppi hanno aggregato 31 mila nuclei famigliari. Cresce anche in Emilia Romagna e in Toscana e piace anche ai sindaci di sinistra: a Lucca hanno lanciato un'app con la possibilità di connettersi in tempo reale con la polizia municipale, mentre in Parlamento è stata presentata dalla Lega una proposta di legge per promuovere e sostenere le nuove vedette urbane.

L'occhio del vicino «Il miglior antifurto è il tuo vicino». Questo è il motto della sentinella: informazioni in tempo reale dove le anomalie vengono comunicate attraverso la gettonatissima chat di WhatsApp. Tra di loro, i residenti, comunicano vicendevolmente le proprie assenze prolungate da casa. Così facendo, le abitazioni vuote sono sempre sotto controllo. C'è poi un livello superiore nel quale il coordinatore di ogni singola zona (di solito poche vie) ha il compito di "scremare" le centinaia di segnalazioni quotidiane e avvertire le forze dell'ordine solo per quelle importanti. Questo il tono delle comunicazioni: «Girano due uomini con cartelline dicendosi della società del gas. Non mostrano tesserini ed alla richiesta di cosa vogliono parlare, rispondono che parleranno solo con gli intestatari del contratto. Chiamate immediatamente il 112». Anche gli allarmismi abbondano: «Furti nei parcheggi del cimitero ed anche all'interno. Ricordatevi che i ladri sono spesso appostati lontano e vi osservano quando arrivate al cimitero a volte anche con dei binocoli».

Fino alla giustizia privata delle borgate di Roma, legittimata da chi si sente abbandonato dallo Stato: «Nuovamente sventato un furto in un appartamento dell'Infernetto: notate due persone sconosciute (di cui una di colore) scavalcare il recinto ed entrare nel giardino dell'abitazione di un vicino».

Ma anche panchine rotte, presenza di spacciatori, auto sospette o semplicemente anziani soli in casa. Chi vuol stare nel gruppo di controllo deve compilare un apposito modulo di adesione da inviare alla prefettura per evitare di imbarcare fanatici o peggio creare delle bande auto-organizzate.

Una rete informale di sorveglianza che si alimenta con il passaparola e, oltre al lodevole effetto deterrenza, ha creato qualche problema. A Marghera è rimbalzata nelle chat la presenza di due uomini "malvisti" che camminavano per strada nel pomeriggio. Senza pensarci hanno scattato alcune foto e le hanno condivise tra i diversi gruppi. Peccato che la «presenza ambigua» fosse un maresciallo della Guardia di Finanza semplicemente a spasso con un amico che si è trovato immortalato su telefoni e bacheche Facebook. Oppure in Emilia Romagna dove un furgone che distribuiva pubblicità porta a porta è stato scambiato per il mezzo di appoggio di un gruppo di ladri.

«A nessuno viene chiesto di lanciarsi in atti eroici né tanto meno di svolgere indagini o invadere la **privacy** altrui», spiega Ferdinando Raffero, presidente dell'Associazione controllo del vicinato, che aggiunge: «E' uno strumento di prevenzione nato per creare coesione sociale e una libera forma di prevenzione con regole e consulenza legale per spiegare quello che possiamo fare e no».



Le amministrazioni comunali appoggiano l' iniziativa perché avvicinano cittadini e istituzioni e sono un valido deterrente anche se qualche cortocircuito potrebbero crearlo, come ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi all' indomani del terribile ritrovamento di Desirée Mariottini, uccisa lo scorso ottobre nel quartiere San Lorenzo: «Non servono ronde, ma un' attività corale che vede come perno i cittadini che forniscono indicazioni a supporto delle forze dell' ordine». Il rischio, in una metropoli problematica come la Capitale, è la degenerazione in giustizia fai-da-te con l' uso della forza senza regole per risolvere questioni di ordine pubblico e sociale. Le controindicazioni di un eccesso di protagonismo le ha spiegate il capo della Polizia Franco Gabrielli: «Le persone di queste reti andranno adeguatamente preparate per evitare di creare un effetto al lupo, al lupo».

L' epicentro in Veneto Con molto entusiasmo e qualche divisione, il Veneto è l' epicentro del controllo del vicinato. La sicurezza è un mantra per tutti i suoi abitanti e la Lega, che guida la giunta con il governatore Luca Zaia, ha annunciato al parlamentino regionale il varo, a breve, di una legge cucita su misura e 400 mila euro di finanziamento per le «dotazioni ed attrezzature riconosciute funzionali all' espletamento dei compiti» e le iniziative «informative e di formazione anche articolate in percorsi didattici di aula e percorsi teorico-pratici».

Per capire la sua diffusione nel ricco e spaventato Nord-Est, occorre fare un salto al 2014, quando nel paesone di Spinea (alle porte di Mestre) si sono trovati tre volontari per far nascere il primo gruppo, come spiega Antonella Chiavalin, pensionata e numero uno regionale dell' associazione controllo del vicinato: «Per noi è una filosofia di vita: in pochi anni siamo riusciti a far rinascere la coesione sociale, il dialogo e l' aiuto reciproco tra i nostri aderenti».

La diffusione nel confinante Comune di Venezia è stata immediata e spontanea. Grazie al passaparola sono spuntati i primi gruppi vicino alla stazione, zona di spaccio, degrado e microcriminalità. E, via dopo via, ora ci sono 140 aree sottoposte a vigilanza tra Laguna ed entroterra. Una crescita così tumultuosa che ha spinto anche le istituzioni locali a muoversi: sono 21 i Municipi della Città metropolitana che hanno sottoscritto il progetto, con Venezia capofila con 3500 famiglie aderenti. Questo battaglione informale che rischia di scambiare il verosimile per il vero ha generato nel 2018 oltre 19mila segnalazioni tra chiavi perse, vetri rotti, parchi sporchi, prostituzione in strada e qualche pericolo sovrastimato. Tante, troppe per poterle gestire in modo costruttivo.

«Ad agosto abbiamo catturato un ladro di moto. Il proprietario era un nostro aderente e in tempo reale ha avvisato del furto in garage e grazie ai nostri volontari sul territorio abbiamo seguito e avvisato dei suoi spostamenti in tempo reale fino all' arresto da parte della Polizia», racconta orgoglioso Luca Di Rocco, avvocato e formatore dei gruppi. Di Rocco riconosce anche i limiti: «Io insegno come osservare la targa di auto sospette, gli indumenti di chi si aggira per le strade e le precauzioni da tenere. Tutto per riferire al meglio alle forze dell' ordine, evitando il procurato allarme e la diffamazione».

La scissione Il variegato arcipelago di sentinelle che aggrega 18enni e pensionati over 70 proprio in Laguna si è spaccato ed è nato un clone con un simbolo simile e un evidente cortocircuito: da una parte la onlus ufficiale che si chiama associazione «del» controllo del vicinato e dall' altra quella nata nel 2018 che invece si chiama associazione nazionale controllo «di» vicinato. Una questione di preposizioni che ha generato più di una incomprensione e soprattutto una guerra a colpi di numeri e nuovi adepti.

Il nuovo controllo «di» vicinato ha però ricevuto l' imprimatur del sindaco di Venezia Brugnaro e ha incaricato il consigliere comunale (e sovrintendente di polizia) Enrico Gavagnin. «E' un fenomeno interessante - spiega Gavagnin - ma il loro animo è "protestatario" con un messaggio implicito: "Voglio più sicurezza e se lo Stato non me la dà mi organizzo da solo". Non sanno nulla di pubblica sicurezza e il rischio è passare dall' osservazione statica alla ronda: vedono pericoli che non ci sono e si buttano in strada».

Per prevenire le degenerazioni come indagini private, schedatura delle persone e violazioni palesi della **privacy** sia gli "scissionisti" che i gruppi "ufficiali" puntano sulla formazione. Ma i sospetti reciproci rimangono, come sottolinea Giorgio Naia, referente di Mestre per il controllo del vicinato: «Questi numeri fanno gola e qualcuno cerca un bacino elettorale: per questo il Comune di Venezia ci ha messo il "cappello" e il sindaco Brugnaro si fa bello grazie al nostro volontariato. Ma noi siamo nati come apartitici e non vogliamo portare voti a nessuno».

Parola di sentinella.

C ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Il dibattito al congresso di Assiom Forex

Pagamenti digitali, la rivoluzione è sempre più vicina allo sportello

Una banca aperta e digitale. Si va a passo spedito verso l' open banking. La rivoluzione digitale e le nuove tecnologie, come contactless, blockchain e Dlt da una parte, l' ingresso nel mercato di nuovi operatori, anche non bancari dall' altra, aprono nuovi scenari, le cui possibili applicazioni sono ancora tutte da scoprire, ma sono certamente destinate a modificare profondamente il rapporto banca-cliente. Sarà uno dei temi al centro del dibattito della due giorni (1 e 2 febbraio) del Congresso di Assiom Forex che si svolgerà a Roma negli studi di Cinecittà.

«La sfida raccolta dal mondo bancario - spiega Giovanni Sabatini, direttore generale di Abi - è quella di tenere il passo con le nuove opportunità offerte dalla tecnologia per ampliare la gamma dei servizi e rispondere puntualmente alle richieste dei clienti sempre più esigenti. Per gli utenti i vantaggi attesi sono: più scelta e più sicurezza per effetto di una normativa più severa, la Psd2, che entrerà in vigore a metà settembre».

Le prime novità toccheranno il sistema dei pagamenti digitali che rappresentano il cuore della direttiva europea. «L' obiettivo della Psd2 - spiega Stefano Sardelli, co-responsabile della Commissione Fintech di Assiom Forex - è aumentare la diffusione dei pagamenti elettronici, sfruttando tre leve: armonizzazione delle regole a livello europeo; più sicurezza nelle transazioni con l' introduzione della Customer Strong Authentication, stimolare la competizione, aprendo ad altre terze parti, sia per le operazioni di pagamento, sia per richiedere prestiti o effettuare investimenti».

A livello pratico cosa cambia per l' utente? «Per autorizzare la terza parte ad effettuare il pagamento con bonifico dal conto corrente - prosegue Sabatini - sarà indispensabile l' esplicito consenso del cliente, sarà rinforzato il sistema di autenticazione con l' aggiunta di un codice di tipo usa e getta o impronta biometrica e saranno posti dei limiti di accesso al conto corrente, in modo che il fornitore del servizio possa accedere solo alle informazioni strettamente necessarie per effettuare la singola transazione. Nel rispetto della **privacy** del cliente sarà garantita anche la sicurezza nelle comunicazioni e negli scambi di informazioni tra Banca e Terze Parti».

I soggetti più noti che offrono già il servizio di pagamento digitale attingendo direttamente dal conto corrente, etichettati come Pisp (Payment Initiation Service provider), sono il tedesco Soforp e lo svedese Trustly. Ci sono poi gli aggregatori, gli Aisp (account information service provider) che tengono sotto controllo più conti dello stesso titolare e lo aggiornano regolarmente su saldo, operazioni effettuate e così via. A questi servizi si può aderire scaricando l' app sullo smartphone. Poiché i nuovi servizi possono essere forniti anche dalle stesse banche, per stimolare una sana concorrenza, la PSD2 procedendo nel solco già tracciato dalla prima Direttiva, mira a stabilire le stesse regole per tutti a livello europeo.

Per Alberto Dalmaso ceo di Satispay (piattaforma indipendente che sullo standard Sepa ha creato un network di pagamento alternativo ai tradizionali legati alle carte di credito e debito), la Psd2 darà un' ulteriore spinta all' ampliamento della gamma di servizi: «Per i nostri utenti potremo costruire piani personalizzati di risparmio, di pensione integrativa e molto altro». A prodotti d' investimento personalizzati punta anche Unicredit. «La digitalizzazione ci consente di utilizzare sofisticate tecniche di analisi dei dati ed essere più reattivi nel soddisfare i bisogni dei clienti», ha detto Guy Laffineur, Global Head of Markets di UniCredit Corporate e Investment Banking che interverrà alla tavola rotonda «Sistema bancario italiano verso una nuova infrastruttura digitale: Blockchain, Instant Payment, PSD2 e Open Banking», in calendario il primo febbraio al Congresso di Assiom Forex. Patrizia Puliafito.

